ALLEGATO H

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE **DELLA PROVINCIA DI TRENTO** PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976



DECISIONE



N. 107/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai magistrati:

Presidente: dott. Eugenio CAMPBELL

Presidenti di Sezione: dott. Ettore Costa

prof. dott. Antonio Bennati

dott. Giovanni Bovio

Consiglieri: dott. Francesco Ventura Signoretti

prof. dott. Vittorio Guccione prof. dott. Francesco Garri dott. Francesco Sernia dott. Mario Polifroni dott. Riccardo Bonadonna

Referendario: dott. Carlo Antonio Trojani (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1976.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1977 il relatore Referendario dott. Carlo Antonio Trojani ed il Pubblico Ministero nella persona del prof. dott. Mario Sinopoli.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1976 è stato presentato, in data 22 giugno 1977, alla Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarlo ed a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

COMPETENZA

Entrate:										
Titolo I — Entrate tributarie	•			•	•				L.	1.427.570.116
Titolo II — Compartecipazione a tril	buti	era	riali	•					»	130.725.831.658
Titolo III — Entrate extratributarie		•		•					».	114.144.450.787
Titolo IV — Entrate provenienti da a di beni patrimoniali, da trasferime di crediti									»	612.347.750
Titolo V — Assunzione di prestiti .	•		•		•		•		»	6.000.000.000
Titolo VI — Contabilità speciali .		•	·		•			_	»	1.334.717.140
	Tot	ale	delle	e en	itrat	е.	•	•	L. —	254.244.917.451
Spese:										
Titolo I — Spese correnti	•		•						L.	112.712.737.471
Titolo II — Spese in conto capitale				•				•	»	137.960.982.395
Titolo III — Spese per rimborso pro	estiti								»	738.458.190
Titolo IV — Contabilità speciali .	•				•		•	•	»	1.334.717.140
	To	tale	del	le s	pese				L.	252.746.895.196
Entrate tributarie ed extratributarie (Spese correnti	total	le do	ei ti	toli	I, I	I е	III)		L. »	246.297.852.561 112.712.737.471
			Dif	fere	enza	•	•	•	L.	133.585.115.090
RIEPILOGO:										
Totale complessivo entrate	•			•				•	L.	254.244.917.451
Totale complessivo spese			•						»	252.746.895.196
Avanzo									»	1.498.022.255

RESIDUI

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1976	L. 183.978.672.520
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti .	» 76.463.328.944
Totale dei residui attivi	L. 260.442.001.464
Passivi:	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1976	L. 155.911.659.340
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	» 110.865.784.127
Totale dei residui passivi	L. 275.777.443.467

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 14 luglio 1977, e, successivamente, in udienza, ha esposto le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio ed ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1976.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1976 e quelle da mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle leggi, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge provinciale 29 dicembre 1975 n. 56 che autorizza fino al 30 aprile 1976 l'esercizio provisorio del bilancio per l'anno 1976;

vista la legge provinciale 5 giugno 1976 n. 16, che approva il bilancio di previsione

della Provincia di Trento per l'esercizio 1976:

viste le leggi provinciali 17 gennaio 1977 n. 2 e 31 gennaio 1977, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sentito il Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1976.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Trento, che copia della presente decisione con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Trento e che sia inoltre comu-

nicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1976.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

L'ESTENSORE

F.to Carlo Antonio Trojani

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1977.

IL SEGRETARIO

F.to Vincenzo ROMANO

RELAZIONE



- 1. Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione.
- a) Considerazioni generali. Definito ormai negli essenziali contorni l'assetto normativo previsto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e perfezionato, in quest'utimo anno, il trasferimento residuo delle funzioni già esercitate da Stato e Regione, il quadro finanziario della Provincia, soggetto per il passato a mutamenti dimensionali di ampia portata, appare nel decorso esercizio — ove si considerino gli effetti, particolarmente accentuati nel periodo, del fattore inflattivo - caratterizzato da sostanziale stabilità. Rispetto al 1975 l'incremento, pur significativo nel volume di spesa della Provincia (circa il 30 per cento in termini di previsione) è risultato infatti inferiore agli aumenti mediamente riscontrati nel decorso quinquennio e che hanno portato a decuplicare, in tale limitato arco temporale, la dotazione prevista sull'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore del nuovo assetto autonomistico (anno 1971). Alla situazione di progressivo assestamento, di cui è conferma la relativa stabilità nel volume della dotazione di bilancio per il più recente periodo, non ha tuttavia corrisposto — come sarebbe stato auspicabile — un più tempestivo adeguamento delle strutture operative della Provincia per i settori di attività o d'intervento ad essa trasferiti, talché ridotta è risultata l'utilizzazione delle somme della competenza con conseguente notevole accrescimento della già elevata consistenza dei residui. In effetti pur se lo scarso dinamismo gestorio rilevato per l'anno in esame può in parte essere imputato a fattori esogeni avendo lo Stato provveduto nell'esercizio con conside-

revole ritardo, all'erogazione in favore della Provincia di somme ad essa spettanti per compartecipazione a tributi erariali (1), può ben comprendersi tra le concause della situazione esposta anche la ricorrente prassi di approvare variazioni di bilancio ad esercizio già chiuso: ben dieci provvedimenti legislativi comportanti istituzione di nuovi capitoli ed ulteriore aumento della previsione per circa 16,2 miliardi sono stati approvati successivamente al 31 dicembre 1976.

b) Considerazioni sulla gestione. — È da rilevare, in primo luogo come i « trasferimenti » abbiano rappresentato nel 1976 oltre i 3/4 della totale disponibilità di bilancio, il 74 per cento dell'impegnato ed oltre il 70 per cento della somma complessivamente erogata mentre la parte residuale — sempre in termini di impegno — è stata prevalentemente assorbita dalla spesa per il personale (20 miliardi circa pari all'8 per cento del totale) e dagli oneri per le partecipazioni azionarie della Provincia (1,9 miliardi) (2).

⁽¹⁾ Solo nel luglio 1976 è stata accreditata alla Provincia la quota parte « variabile » (per 35 miliardi) relativa all'anno 1974; solo nel gennaio 1977, la quota parte « variabile » relativa all'anno 1975; per lo stesso anno 1975 la Provincia deve ancora ricevere (maggio 1977) circa 17 miliardi.

Al 31 dicembre 1976 il credito della Provincia verso lo Stato, per quote fisse e variabili maturate, sfiorava i 200 miliardi.

⁽²⁾ Nella categoria III — trasferimenti — della spesa corrente (per il 1976, miliardi 78,78) sono compresi gli interventi della Provincia nel settore sociale (67,6 miliardi della previsione) e nel settore dell'economia (5,4 miliardi della previsione).

Nel dettaglio, l'importo complessivo dell'entrata è passato in un anno dai 193,05 miliardi accertati nel 1975 agli attuali 254,2 miliardi e quello della spesa dai 194,92 miliardi impegnati ai 252,7 miliardi. Conseguentemente la gestione si è chiusa con un avanzo di 1,49 miliardi e quindi con un miglioramento rispetto al precedente esercizio nel quale fu accertato un disavanzo di 1,86 miliardi.

Nell'anno in esame sono state effettuate riscossioni in conto competenza per circa 70 miliardi ed in conto residui per circa 119 miliardi (nel 1975 rispettivamente miliardi 65 e miliardi 17) e disposti pagamenti per circa 97 miliardi sulla competenza e miliardi 64 sui residui (nel 1975 rispettivamente 77 e 40 miliardi). Ne è derivato un consistente miglioramento del fondo cassa passato dagli 8,8 miliardi di fine esercizio 1975 ai 37,4 miliardi di un anno dopo. Con riguardo alla gestione di competenza è peraltro da rilevare che, per il 1976, il rapporto riscossioni/ pagamenti è risultato di poco superiore al 72 per cento (nel 1975 circa l'84 per cento) così denotando un andamento a forbice tra incassi e pagamenti ed una certa difficoltà da parte degli organi provinciali di utilizzare appieno il consistente incremento delle disponibilità di bilancio.

In tema di residui va rilevato che il fenomeno della loro lievitazione ha ormai raggiunto dimensioni molto ampie; basti dire che la consistenza accertata, a fine esercizio, nei residui passivi supera sensibilmente l'ammontare disponibile in bilancio per l'intero esercizio finanziario. Il fenomeno può essere imputato oltre che alle generali cause proprie dei singoli settori di intervento, al ritardo con il quale viene approvato il bilancio della Provincia (3). Più in dettaglio, al 31 dicembre 1976 l'ammontare dei residui attivi era pari ad oltre 260 miliardi (contro 192 miliardi di un anno prima); quello dei residui passivi a 276 miliardi (191 miliardi a chiusura dell'esercizio 1975); la formazione di residui passivi è risultata pari, nell'anno in esame, a 155,9 miliardi (su 252,7 della competenza) mentre nello stesso periodo lo smaltimento di residui, imputabili a precedenti esercizi, è risultato in complessivi 64 miliardi (così che in conto di esercizi precedenti al 1976 restano da pagare circa 120 miliardi).

Al ridotto dinamismo (rilevato anche per il comparto della spesa corrente) ed al frequente uso che il legislatore provinciale ha fatto della facoltà di tradurre in residui di stanziamento somme non impegnate nell'anno, può essere altresì imputata l'elevata consistenza dei residui passivi anche di parte corrente: circa 50 miliardi al 31 dicembre 1976, circa 36 miliardi, un anno prima.

Gli aumenti più significativi, nell'entrata hanno interessato i comparti del Titolo II (entrate per compartecipazione a tributi erariali): 130,7 miliardi di accertamenti rispetto agli 88,8 miliardi del 1975 e del Titolo III (entrate extratributarie): oltre 144 miliardi accertati nel 1976 a fronte di circa 77 miliardi accertati per l'anno precedente.

Con riguardo alla spesa, l'aumento ha riguardato in misura prevalente il conto capitale (137,9 miliardi di impegno nel 1976; + 50 per cento circa rispetto alla somma impegnata nell'anno precedente) (4) mentre per la parte corrente l'incremento è risultato più contenuto (+ 30 per cento tra gli impegni del 1975 e del 1976).

Quanto infine alla gestione a mezzo di funzionari delegati, va rilevato il sempre più frequente ricorso a tale sistema pur se l'ammontare complessivo delle aperture di credito disposte (circa 5,2 miliardi) ha rappresentato poco più del cinque per cento dei pagamenti effettuati nell'anno dalla Provincia.

⁽³⁾ Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, approvato con L.P. 5 giugno 1976 n. 16 è entrato in vigore il 9 giugno 1976 a distanza di un mese e nove giorni dalla data di scadenza dell'esercizio provvisorio autorizzato, con L.P. 29 dicembre 1975, fino al 30 aprile 1976. A seguito delle variazioni di bilancio intervenute in corso di esercizio la previsione di spesa è passata da 242,3 a 285,5 miliardi.

⁽⁴⁾ Nell'ambito della parte corrente la spesa per il personale ne ha costituito il 17%; nel 1975 il 19%, nel 1974 il 38%.

Ritardi si sono peraltro verificati nella presentazione, da parte dei funzionari delegati dei relativi rendiconti: al 31 dicembre 1976, n. 118 rendiconti relativi a poco più del 50 per cento della spesa erogata.

Dal conto generale del patrimonio della Provincia, riferito al 31 dicembre 1976, risulta una consistenza patrimoniale netta di circa 55 miliardi (36,3 un anno prima) dovuta ad attività per un importo di 341,8 miliardi (238,5 a fine esercizio 1975) ed a passività per un importo di 286,7 miliardi (202,2 al 31 dicembre 1975).

La struttura del bilancio è rimasta sostanzialmente immutata così che possono reiterarsi in toto le negative considerazioni espresse in precedenti Relazioni con riguardo ai criteri seguiti nella ripartizione della spesa ai fini della classificazione economica e funzionale.

2. — Gestioni fuori bilancio.

A fine esercizio, la consistenza di due delle cinque gestioni autorizzate con leggi provinciali ed assoggettate alla normativa dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, presenta un incremento significativo. Trattasi della gestione prevista dalla legge provinciale 19 dicembre 1967, n. 12 (provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite dalle alluvioni del 1966) che si chiude al 31 dicembre con una giacenza di cassa di oltre 45 milioni (al 1° gennaio 1976 circa 19 milioni), e della gestione prevista dalla legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13 (interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Trento) che evidenzia a fine esercizio una giacenza di cassa di circa 31 milioni (all'inizio dell'anno circa 15 milioni).

Per la terza gestione (conto corrente n. 53285 - L.P. 26 agosto 1966 n. 10) non vi son stati mutamenti di rilievo rispetto alla situazione rappresentata nella Relazione per l'esercizio 1975 (5). Con delibera della Giun-

ta provinciale, n. 6735 del 13 agosto 1976 sono stati estinti i conti correnti n. 10975 (L.P. 20 gennaio 1956 n. 2) e n. 10925 (L.P. 28 ottobre 1960 n. 13).

3. — Organizzazione dei servizi e personale.

Nella precedente Relazione, con riguardo alla struttura amministrativa, si è avuto modo di sottolineare gli aspetti negativi connessi al fenomeno dell'utilizzazione di personale estraneo per lo svolgimento di funzioni attribuite alla Provincia.

Nelle notazioni in quella sede espressa veniva, in particolare, fatta menzione del perdurante ricorso a prestazioni rese da personale appartenente ai ruoli della Regione Trentino-Alto Adige nonché a prestazioni di carattere continuativo, svolte — avvalendosi dello strumento formale costituito dall'incarico di studio — da soggetti estranei all'apparato burocratico della Provincia.

Per il primo aspetto, non può che reiterarsi il rilievo già mosso in ordine all'anomala situazione del personale regionale che, posto a disposizione della Provincia, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, continua ad essere soggetto alla disciplina regionale sia sotto il profilo della progressione in carriera che del trattamento economico.

Ciò comporta intuibili conseguenze negative sul piano del buon andamento dell'Amministrazione tenuto anche conto della diversità di trattamento retributivo esistente, allo stato, tra categorie di personale (regionale e provinciale) adibite peraltro alle medesime funzioni nell'ambito di una medesima struttura operativa.

Deve pertanto essere richiamata in proposito l'opportunità di un sollecito inquadramento nei ruoli della Provincia del personale regionale attualmente a disposizione con contestuale definizione di un unico trattamento retributivo.

Per l'altro aspetto va considerato che il ricorso ad estranei, elevato soprattutto per il settore diagnostico-terapeutico, si è tradotto in larga misura nel rinnovo di incari-

⁽⁵⁾ La giacenza al 31 dicembre 1976 risultava pari a 9,9 milioni (un anno prima 11,7 milioni). Nell'anno assommano a 1,1 milioni gli interessi maturati sul conto.

chi già affidati anteriormente all'anno in esame. L'onere relativo è stato pari, per il 1976, ad oltre 110 milioni.

Va tuttavia rilevata una leggera flessione nel numero degli incarichi conferiti per studi e ricerche ad « Enti, istituti ed organismi vari » alla quale ha fatto riscontro una parallela diminuzione dei compensi erogati (— 30 per cento rispetto al 1975) (6).

Anche nell'anno in esame la Provincia ha fatto ampio ricorso all'opera di Comitati e Commissioni per lo svolgimento di attività consultive, contenziose o di vigilanza; al 31 dicembre 1976 ascendeva a 52 (un anno prima 41) il numero degli organi collegiali istituiti con provvedimenti legislativi dalla Provincia. La spesa relativa (gravante sul capitolo 50) è risultata nell'anno 1976, di poco inferiore ai 180 milioni.

Al riguardo, pur nella considerazione dell'obiettiva validità dello strumento collegiale, potrebbe rilevarsi opportuna una revisione della normativa che tali organi disciplina, che tenga conto della loro effettiva funzionalità (in rapporto anche alle sfere di competenza degli uffici della Provincia) e dell'onere di spesa conseguente (7).

Per i riflessi sull'organizzazione è da segnalare che, neppure nel 1976, è stato emanato un testo organico per la disciplina delle funzioni dirigenziali; ciò si traduce, in mancanza di qualsiasi riparto funzionale di competenza nell'ambito della carriera, nella necessità di devoluzione, alla Giunta provinciale, anche di attribuzioni di ben limitato rilievo con intuibili conseguenze sul piano della correntezza dell'azione amministrativa (8).

Nella medesima ottica va altresì fatto cenno della mancata emanazione della nuova legge di contabilità provinciale il cui contenuto forma oggetto, ormai da vari anni, di periodici studi da parte dell'Amministrazione provinciale (9).

Così pure è da ritenere improcrastinabile la regolamentazione dei servizi in economia, e del regime delle forniture in considerazione soprattutto dell'ampiezza degli oneri conseguenti all'approvvigionamento dei beni necessari al funzionamento degli Istituti Provinciali (10).

Analoga notazione può essere fatta per il regolamento esecutivo al fine di una migliore attuazione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9 (Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale).

Tra i provvedimenti attuativi di norme legislative provinciali varati nell'anno, si ricorda la nuova disciplina per l'assegnazione ed utilizzazione degli alloggi dell'edilizia abitativa pubblica (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1° marzo 1976, n. 6/58), nonché il nuovo regolamento per l'uso di automezzi nei viaggi di servizio compiuti nell'interesse della Provincia (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 ottobre 1976, n. 29/81) ed il regolamento modificativo del trattamento di missione per il personale della Provincia (decreto del

⁽⁶⁾ Parte prevalente dei compensi (139 milioni circa) è stata erogata in favore dello « Studio B-4 » di Rovereto per lo svolgimento di attività di propaganda ecologica. Al medesimo studio era stata corrisposta nel 1975, per compiti di analoga natura, la somma di circa 120 milioni. Per ulteriori notizie si rinvia al prospetto allegato sotto la lettera A.

⁽⁷⁾ Alcune Commissioni (in numero di tre) non hanno tenuto nell'anno alcuna riunione; altre (in numero di nove si sono riunite una sola volta nell'anno). L'elenco è allegato sotto la lettera B.

⁽⁸⁾ Si ricorda che con la legge 30 settembre 1974, n. 26 la Provincia ha recepito, limitatamente al trattamento economico, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 per la funzione dirigenziale escludendo peraltro il personale medico provinciale per il quale i livelli retributivi ripetono quelli definiti su scala nazionale per il personale ospedaliero.

⁽⁹⁾ Ciò si riflette nell'uso promiscuo delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle contenute nel Testo unico 3 marzo 1934, n. 383 con intuibili conseguenze negative sul piano delle garanzie procedimentali e su quello operativo.

⁽¹⁰⁾ All'acquisizione di tali beni si provvede attualmente, prescindendo da qualsiasi preordinato criterio di scelta del contraente.

Presidente della Giunta Provinciale 5 aprile 1976, n. 8/60).

Nella precedente Relazione è stato fatto cenno del previsto affidamento, ad un unico Istituto di credito, del servizio di tesoreria della Provincia; nel corso del 1976 in applicazione della legge Provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, è stata stipulata, con la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sulla base di un capitolato speciale, la relativa convenzione che, scadente, nel 1984, consentirà, si ritiene, di ovviare agli inconvenienti riscontrati in passato oltre ad assicurare una maggiore redditività delle consistenti giacenze di cassa della Provincia (al 31 dicembre 1976 miliardi 37,4) (11).

4. — Attività istituzionale.

Nel corso del 1976 sono state trasferite alla Provincia le residue attribuzioni dello Stato e della Regione in materia scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667) ed è stata altresì varata una nuova disciplina in materia di riparto proporzionale linguistico negli uffici statali operanti nella Provincia, (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752); con lo stesso provvedimento sono state inoltre previste numerose disposizioni per facilitare l'apprendimento e la specializzazione, nelle due lingue, da parte dei funzionari dello Stato destinati a svolgere il servizio di istituto presso uffici dislocati nel territorio della Provincia.

Taluni settori di intervento della Provincia hanno ricevuto, nell'anno in esame, una più compiuta regolamentazione normativa; così per l'agriturismo, l'edilizia scolastica, l'artigianato, la piccola e media industria.

Con riguardo ai diversi campi di attività e sulla base dei dati di consuntivo, può rilevarsi che i maggiori sforzi finanziari sono stati indirizzati in favore dei servizi di carattere sociale (assistenza ospedaliera, assistenza pubblica, istruzione, formazione professionale, edilizia abitativa) oltre che del settore dell'agricoltura e dell'economia montana beneficiario nell'anno in esame, di consistenti erogazioni finanziarie.

Nel dettaglio, e con riferimento ai maggiori settori di attività, per « azioni ed interventi in campo sociale » (66 miliardi nel 1975, 72,3 miliardi nel 1976) sono stati assunti, nell'esercizio decorso impegni per 70,4 miliardi (65 miliardi nel 1975) e disposti pagamenti per circa 48 miliardi (circa 38 nel 1975).

Per « azioni ed interventi in campo economico » a fronte di uno stanziamento definitivo per il 1976 di 88,5 miliardi (nel 1975, 63,7 miliardi) figurano impegni per 86,2 miliardi e pagamenti per soli 17 miliardi (nel 1975, circa 14 miliardi).

Con riguardo inoltre alle « azioni ed interventi nel campo delle abitazioni » sulla previsione definitiva di 36 miliardi i pagamenti al 31 dicembre 1976 superano di poco i 2 miliardi (nell'esercizio precedente nessun pagamento su oltre 13,4 miliardi di stanziamento) (12).

Infine, per il settore « istruzione e cultura » sugli oltre 31 miliardi della competenza, risultavano a fine esercizio pagamenti per circa 13 miliardi (13).

La maggior formazione di residui, si riscontra, per la parte corrente, nella Sezione IV — azioni ed interventi in campo so-

⁽¹¹⁾ La convenzione, stipulata il 5 maggio 1976, ha la durata di anni nove con scadenza il 31 dicembre 1984. L'interesse annuo sulle giacenze medie di cassa dovrà superare di almeno 0,50 punti il tasso ufficiale di sconto e di 1,50 punti lo stesso tasso per le giacenze vincolate. Per le anticipazioni di cassa alla Provincia è previsto l'interesse annuo di 6 punti superiore al tasso ufficiale di sconto. In base al capitolato (art. 6) il servizio di Tesoreria è gestito dalla Cassa di Risparmio senza alcun compenso. Al Tesoriere compete unicamente il rimborso delle spese anticipate per conto della Provincia.

⁽¹²⁾ L'intero stanziamento della Sezione III (azione e interventi nel campo, delle abitazioni) è passato in conto resti.

⁽¹³⁾ L'intero stanziamento della Sezione II (istruzione e cultura) è passato in conto resti.

ciale — (oltre 21 miliardi su 69 di stanziamento) e, per il conto capitale, nelle Sezioni III — azioni ed interventi nel campo delle abitazioni — (33 miliardi di resti su 35,4 di stanziamento) e V — azioni ed interventi in campo economico (64 miliardi su 79).

I dati relativi all'attività contrattuale svolta pongono in evidenza, salvo quanto innanzi precisato in tema di forniture, come l'Amministrazione abbia negli appalti di opere pubbliche prevalentemente seguito il sistema della licitazione privata: solo in casi sporadici infatti la Provincia ha fatto ricorso al sistema della trattativa privata prevalentemente in ragione del negativo esperimento delle relative licitazioni. Così

come per gli esercizi precedenti la Provincia ha poi provveduto ad eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili di proprietà avvalendosi all'uopo di macchinari e del personale del cantiere provinciale notevolmente incrementato, nel 1976, nella dotazione di autoveicoli ed attrezzature tecniche.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

IL RELATORE

F.to Carlo Antonio Trojani

COMPENSI O RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI

Incarichi di studio ex art. 152 D.P.R. n. 1077 del 1970

RUBRICA DELLO STATO DI PREVISIONE	OGGETTO E DURATA DEGLI INCARICHI	AMMONTARE DEL COMPENSO
FITOLO I - Sez. I SPESE CORRENTI Rubrica I - Cap. 50 Compensi e rimborsi ad estranei per stu-		
di e prestazioni resi nell'interesse del- la Provincia.		
ia Flovincia.	consulenza in materia scolastica 1° gennaio - 31 dicembre 1976	4.032.000
!	settore industria 1° gennaio - 31 dicembre 1976	5.868.800
	materia credito 1º gennaio - 31 dicembre 1976	4.200.000
	costruzioni piste sci 1º gennaio - 31 dicembre 1976	2.016.000
	vicedirettore de «IL TRENTINO» 1° gennaio - 31 dicembre 1976	9.945.600
	accertamenti nel settore industriale 1° gennaio - 31 dicembre 1976	5.376.000
	studio riforma psichiatrica	2.688.000
	musica non popolare 1° gennaio - 31 dicembre 1976	3.120.000
	assistenza sanitaria 1° gennaio - 31 dicembre 1976	2.128.000
	assistenza sanitaria 1º gennaio - 31 dicembre 1976	2.400.000
	settore industria 1º gennaio - 31 dicembre 1976	4.032.000
	rilevazione dati settore turistico	_
	problemi droga 1º giugno - 31 dicembre 1976	12.500.000 2.220.000 1.600.000
	consulenza diritto del lavoro	1.000.000
	patrimonio archivistico 1º settembre - 31 dicembre 1976	1.600.000
	legislazione agraria provinciale	1.050.000
	patrimonio bibliografico 1º ottobre - 31 dicembre 1976	1.050.000
	consulenza catasto-idraulico-forestale .	451.360 1.351.840 1.673.280 1.159.200 1.288.000
	consulenza in materia di tutela del pae- saggio	2.240.000
	cartografia PUP	522.370
	1º gennaio - 31 dicembre 1976	8.747.950

segue: Compensi e retribuzioni per prestazioni d'opera individuali Incarichi per studi, indagini, ecc. retribuiti a carico di capitoli diversi da quelli destinati a compensi ex art. 152 T.U. n. 1077 del 1970

RUBRICA DELLO STATO DI PREVISIONE	NUMERO ED OGGETTO (per riassunto) del capitolo	OGGETTO E DURATA DEGLI INCARICHI	Ammontare del compenso
TITOLO I	1240	consulenza ginecologica	
SEZIONE IV	Spesa funzionamento ser- vizi salute mentale	1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	1.915.200
Rubrica V	vizi satute mentare	sanaulanna antonodias	
Assistenza infermi di men- te		consulenza ortopedica 1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	1.915,200
		1 gennato - 31 dicembre 1770 .	1.913.200
		consulenza oculistica	
		1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	1.915.200
		consulenza malattie veneree	
		1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	1.915.200
		laura un dialoria	
		consulenza radiologia 1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	2.217.600
		gennaro - 31 dicembre 1770 .	2,217,000
Marmor o a			
TITOLO I SEZIONE IV	1360 Funzionamento colonia Mi-	consulenza odontoiatrica	1 015 200
Rubrica VI	ralago di RIVA	1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	1.915.200
Assistenza infanzia	1350 Funzionamento I.P.A.I.	insegnamento ginnastica	
-		1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	2.016.000
		consulenza ostetricia	.=
l		1º gennaio - 31 dicembre 1976 .	470.400
TITOLO I	2700 Consulenze, studi e contri-	consulenza ordinamento urbani- stico	1.680.000
SEZIONE V	buti per l'attività urba- nistica		
Rubrica VIII Intervento nel campo del-		predisposizione varianti P.U.P.	10.082.690
la urbanistica		L-carobacana increase rigit.	

STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

			ī
RUBRICA DELLO STATO DI PREVISIONE	NUMERO ED OGGETTO (per riassunto) del capitolo	OGGETTO E DURATA DEGLI INCARICHI	Ammontare del compenso
TITOLO I SEZIONE I Rubrica I Organi istituzionali	50 Competenze per commissioni, comitati, consulenze, studi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia	Indagine condizione giovanile e droga Piani sviluppo commerciali Studio orientamento consumi Consulenza stampa nazionale ed estera Indagine salute lavoratori Consulenza riforma trasporti Corsi sensibilizzazione insegnanti	14.000.000 5.000.000 1.000.000 2.800.000 102.000.000 4.900.000 12.380.000
TITOLO II SEZIONE V Rubrica VII Tutela del paesaggio	5710 Interventi per la conservazione e valorizzazione dell'ambiente	Propaganda ecologica	139.142.700

 ${\tt Allegato} \ \, {\it B}$ COMMISSIONI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA

						1
N.	COMMISSIONE	Legge istitutiva	Numero membri	Numero sedute	Capitolo Bilancio 1976	ANNO 1976 SPESA
1.	Comitato consultivo per le Funivie	L.R. 4-8-1971 n. 25	11	7	50	112.000
2.	Comitato di attuazione piano co- struzione abitazioni lavoratori	L.R. 14-8-1964				
3.	agricoli dipendenti	n. 5 L.P. 20-1-1958	4	1	50	23.500
4.	niche, relative all'Edilizia scolastica Comitato per disciplina giuridica	n. 4 L.P. 20-1-1958	8	13	50	498.040
	Artigianato	n. 4	4	16	4924/74	752.500
5.	Commissione per « Provvidenze per favorire il credito artigianato »	L.P. 21-1-1975 n. 13 art. 6	5	8	50	478.750
6.	Commissione tecnica consultiva per le piste di sci	L.R. 13-7-1970 n. 13 art. 5	8	4	50	290.800
7.	Commissione Provinciale Vigilanza	D.P.R. 1-11-1973 n. 686 art. 9	11	9	50	318.500
8.	Commissione istruzione operatori agrituristici	L.P. 20-3-1973 n. 11				_
9.	Comitato studio orientamento Con-	L.P. 20-1-1958	12	8	50	846,500
10.	sumi	n. 4 L.P. 20-1-1958	12		1	
11.	fessionale settore commercio Comitato consultivo Autolinee	n. 4 L.P. 23-11-1973	10 21	4	50 50	592.500 227.660
12.	Commissione Provinciale Vigilanza	n. 53 art. 2 L.P. 30-12-1972				
13.	Edil. Pop. Econ	n. 31 L.P. 30-12-1972	9 14	1 2	50 50	423.500 142.000
14.	Commissione Assegnazione Alloggi	n. 31 L.P. 31-5-1965		_		112.000
	Gescal	n. 2	9	1	50	48.000
15.	Commissione consultiva « concess. contributi Enti ed Ass.ni cultura-	L.P. 11-11-1952				
16.	li per incremento cultura »	n. 3 L.P. 3-9-1976	5 10	6	50 50	75.240 2.016.000
17.	Commissione Prov.le Beni Culturali	n. 35 L.P. 27-12-1975	7	18	50	45,500
18.	Comitato Prov.le Beni Culturali	n. 55 L.P. 27-12-1975	11	7	50	3.838.920
	Commissione Prov.le formazione	n. 55 art. 3	11	,	30	3.836.920
19.	graduatoria Alloggi	L.P. 20-8-1971 n. 9; L.P. 30-	11	59	50	5.377.000
20.	Commissione Guide Alpine	12-1972 n. 31 Art. 123 - T.U. leggi P.S. 18-	6	4	50	172.400
21.	Commissione giudicatrice concorsi borse di studio	6-1931 n. 773 L.P. 20-1-1958	_	6	50	169.000
22.	Commissione Studio Disciplina Le-	n. 4 L.P. 20-1-1958	6	6		
23.	gis. in materia Form, Prof.le Commissione Studio deleghe Com-	n. 4 L.P. 20-1-1958	13	13	50	67.500
24.	prensori	n. 4 R.D. 5-6-1939	7 15	7	50 50	1.438.880 633.960
		n. 1016 art. 33 L. 2-8-1967 n. 799	-			
25.	Comitato Prov.le per lo Sport	L.P. 31-8-1973 n. 39	8	3	50	201.865

segue: Allegato B

					30gue. 1	LLEGATO D
N.	COMMISSIONE	Legge istitutiva	Numero membri	Numero sedute	Capitolo Bilancio 1976	ANNO 1976 SPESA
26.	Consiglio di Amministrazione Provincia Autonoma di Trento	L.P. 30-12-1971 n. 20	12	20	50	70.000
27.	Liquid. Compensi 1976 pro « Commissione interventi a favore Artigianato»	L.P. 1-4-1971 n. 5	7	5	50	685.175
28.	Liquid. Compensi 1976 pro « Commissione Provv. a favore Commercio Ingr. »	L.P. 12-8-1972 n. 13	6	2	50	388.840
29.	Liquid. Compensi 1976 pro « Commissione Piani Sviluppo rete distributiva »	L.P. 20-1-1958 n. 4	12	8	50	7.696.620
30.	Liquid. Compensi Commissione Magazzini Frutta	L.P. 20-1-1958 n. 4	7	1	50	283.500
31.	Commissione Ind. res. Farmacisti rurali	L. 2-4-1968 n. 75 art. 110 TU Leggi San.	5	1	50	28.000
32.	Commissione Prontuario Ospeda-	L.P. 20-1-1958 n. 4	12	16	50	1.978.560
33.	Commissione Tecnsanitaria troti- coltura prov.le	L.P. 20-1-1958 n. 4	7	1	50	20.000
34.	Commissione di disciplina	Art. 118 - L.P. 23-8-1963, n. 8	5	7	50	24.500
35.	Comitato Tecnico Regionale Artigiancasse	L. 7-8-1971 n. 685	6	7	50	295.860
36.	Comitato Provinciale Sanità	L.P. 29-11-1973 n. 57	29	15	50	1.139.130
37.	Comitato Tecn. Amministrativo Lavori pubblici e Comm.ni lettere e) f) L. 28/1975	L.P. 28-7-1975 n. 28	45	43	50	2.395.955
38.	Commissioni Preparatorie Conferenza Turismo - I - II - III	L.P. 20-1-1958 n. 4	30	16	50	1.307.693 2.275.520
39.	Commissioni Sanitarie Prov.li e Regionale Invalidi Civili	L. 30-3-1971 n. 118	22	188	50	(I sem.) 2.000.000
40.	Dipartimento ecologico Prov.le	L.P. 29-11-1973 n. 59 - L.P. 23-11-'75, n. 15	14	7	50	(II sem.) 2.312.960
41.	Comitato Consultivo Presidi	L.P. 20-1-1958 n. 4	14	1	50	76.435
4 2.	Commissione Consultiva acquisti .	L.P. 20-1-1958 n. 4	6	22	50	147.000
43.	Commissione Consultiva mosti e	D.P.R. 12-7-1963 n. 930, art. 6	19	3	50	406.670
4 4.	Commissione interventi settore zoo- tecnico	L.P. 31-1-1976 n. 11	9	7	50	495.955
45.	Commissione prevenzione uso droga	L.P. 20-1-1958 n. 4	23	1	50	79.500
46.	Comitato Tecnico Conv. Tesoreria	L.P. 20-1-1958 n. 4	6		50	1.000.000
47.	Commissione Tributi Locali	D.P.R. 30-6-1951 n. 4	8	65	50	2.225.540
48.	Nomina Commissione Specialistica sismicità Valle Ledro	L.P. 20-1-1958 n. 4	3	_	50	_
49.	Commissione Urbanistica Prov.le .	L.P. 2-3-1964 n. 2	35	21	50	11.837.840
50.	Sotto Commissione Urbanistica Provinciale	L.P. 2-3-1964 n. 2	3	6	50	109.440
51.	Commissione Tutela Paesaggio	L.P. 6-9-1971 n. 12	13	40	50	15.373.450
52. 	Commissione Comprens. Tut. Paesaggio	L.P. 20-3-1973 n. 12	70	256	50	104.660.260



ALLEGATO I

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER L'ESERCIZIO 1976



DECISIONE



N. 108/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente: dott. Eugenio CAMPBELL

Presidenti di Sezione: dott. Ettore Costa

prof. dott. Antonio BENNATI

dott. Giovanni Bovio

Consiglieri: dott. Francesco Ventura Signoretti

prof. dott. Vittorio GUCCIONE prof. dott. Francesco GARRI dott. Francesco SERNIA dott. Mario POLIFRONI dott. Riccardo BONADONNA

Primo referendario: dott. Carlo Costanza (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1976.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1977 il relatore I Referendario dott. Carlo Costanza ed il Pubblico Ministero nella persona del prof. dott. Mario Sinopoli.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1976 è stato presentato, in data 14 giugno 1977, alla Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarlo ed a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

I - COMPETENZA

7					
E_1	n,	rv	~	T A	۰
_			и	ιc	٠

Titolo I — Entrate tributarie	L. 4.707.817
Titolo II — Compartecipazione a tributi erariali	» 144.124.558.010
Titolo III — Entrate extratributarie	» 122.082.447.151
Titolo IV — Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso	4 250 005 000
di crediti	» 1.278.985.999
Titolo V — Assunzione di prestiti	» 10.925.000.000
Titolo VI — Contabilità speciali	» 7.562.913.478
Totale delle entrate	L. 285.978.612.455
Spese:	
Titolo I — Spese correnti	L. 101.258.921.905
Titolo II — Spese in conto capitale	» 127.515.315.860
Titolo III — Spese per rimborso prestiti	» 1.405.482.320
Titolo IV — Contabilità speciali	» 7.513.379.988
Totale delle spese	L. 237.693.100.073
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei Titoli I, II e III) Spese correnti	L. 266.211.712.978 » 101.258.921.905
Differenza	L. 164.952.791.073
RIEPILOGO:	
Totale complessivo entrate	L. 285.978.612.455
Totale complessivo spese	» 237.693.100.073
Avanzo	L. 48.285.512.382

II - RESIDUI

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1976	L. 230.735.699.535
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti .	» 84.460.445.421
Totale dei residui attivi	L. 315.196.144.956
Passivi:	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1976	L. 148.660.111.385
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	» 114.740.865.920
Totale dei residui passivi	L. 263.400.977.305

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 14 luglio 1977, e, successivamente, in udienza, ha esposto le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio ed ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1976.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1976 e quelle da mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle leggi, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 4 che autorizza fino al 30 aprile 1976 l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976;

vista la legge provinciale 1º luglio 1976, n. 22, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1976;

viste le leggi provinciali 11 agosto 1976, n 29; 7 agosto 1976, n. 31; 28 agosto 1976, n. 35; 8 novembre 1976, n. 43; 10 dicembre 1976, n. 48; 23 dicembre 1976, n. 54, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione:

sentito il Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1976.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Bolzano, che copia della presente decisione con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano,

nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1976.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

L'ESTENSORE

F.to Carlo Costanza

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1977.

IL SEGRETARIO

F.to Vincenzo ROMANO

RELAZIONE



- 1. Aspetti giuridico-finanziari e patrimoniali della gestione.
- a) Risultati finanziari. La gestione del bilancio provinciale si caratterizza, nel·l'esercizio 1976, per i seguenti fenomeni:
- Avanzo finanziario di esercizio. Con inversione di tendenza rispetto all'esercizio precedente, la gestione del 1976 si è chiusa con un avanzo di 48,3 miliardi circa.

Tale risultato — conseguito nonostante la flessione registrata negli accertamenti di entrata rispetto alla previsione definitiva — è, principalmente, da porre in relazione all'elevato ammontare delle economie realizzate nella spesa (55,4 miliardi), in conseguenza, prevalentemente della solo parziale utilizzazione degli stanziamenti destinati all'assistenza ospedaliera e dei « fondi » a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

— Andamento dell'entrata. — Gli accertamenti di entrata (286 miliardi circa) sono risultati, complessivamente di poco inferiori rispetto alla previsione definitiva (288 miliardi circa), peraltro, notevolmente aumentata rispetto a quella iniziale (236,1 miliardi).

Dai dati di consuntivo emerge che si sono verificati maggiori entrate nel titolo II (compartecipazioni a tributi erariali + 580 milioni) e minori entrate, principalmente nel titolo III (entrate extratributarie -- 1.531,6 milioni) e nel titolo IV (alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali -- 776 milioni).

— Andamento della spesa. — Particolarmente sensibile risulta il divario tra l'am-

montare complessivo degli impegni (237,7 miliardi circa) e le previsioni definitive (293,1 miliardi), reso manifesto, come rilevato, dall'entità delle minori spese (55,4 miliardi).

Tale andamento trae origine, come accennato, dalla parziale utilizzazione degli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli 707 e 708 concernenti il fondo provinciale ospedaliero (economie per 22,3 miliardi), nonchè dei capotili 2480 e 5000 concernenti il fondo per i provvedimenti legislativi in corso (minori spese, rispettivamente, per 23 miliardi e per 4 miliardi).

È da aggiungere che per i numerosi capitoli, incrementati in corso d'esercizio, si registrano minori spese, in misura, spesso, corrispondente agli aumenti disposti con le variazioni di bilancio, risultate, pertanto, non rispondenti alle effettive occorrenze dell'esercizio (1).

Da rilevare, infine, che i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio (89 miliardi) sommano ad appena il 26,7 per cento degli impegni assunti sulla competenza.

— Rilevante incremento dei residui. — L'entità dei residui ha raggiunto livelli particolarmente elevati, in conseguenza del cennato andamento dei pagamenti di competenza, nonché dell'andamento delle riscossioni che si caratterizza per la limitatezza (55,2 miliardi) rispetto agli accertamenti (286 miliardi circa), derivante, principalmente, dal ritardo dei versamenti da parte dello Stato delle quote di compartecipazio-

⁽¹⁾ Trattasi, in particolare, dei capitoli 61, 275, 280, 285, 290, 445, 446.

ne al gettito tributario, previste dallo Statuto (2).

Alla chiusura dell'esercizio i residui attivi risultavano aumentati di 88,2 miliardi rispetto al 1975, essendo saliti da 227 miliardi circa a 315,2 miliardi circa.

Minore l'incremento dei residui passivi (+ 47 miliardi circa), saliti, a fine esercizio, a complessivi 263,4 miliardi).

b) Ordinamento e procedure contabili.

— Il bilancio di previsione per l'esercizio 1976 è stato approvato con legge provinciale 1º luglio 1976, n. 22 (pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 30 del 13 luglio), con notevole ritardo rispetto alla scadenza dell'esercizio provvisorio e conseguente sostanziale paralisi della regolare gestione amministrativo-contabile della Provincia.

Nella perdurante carenza di una normativa disciplinante la contabilità e la gestione del patrimonio della Provincia, continuano a trovare promiscua applicazione la legge di contabilità dello Stato ed il testo unico delle leggi comunali e provinciali, l'impostazione del bilancio è, infatti, rimasta sostanzialmente quella degli enti autarchici territoriali, con aggiunta della voce « fondi speciali » per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di emanazione.

Sempre con riferimento alla struttura del bilancio, è da notare che non sempre trovano corretta applicazione l'analisi funzionale ed economica della spesa. Quest'ultima, in particolare, risulta spesso approssimativa a causa, soprattutto, della promiscuità dell'oggetto di taluni capitoli (3).

Come più oltre accennato, anche le gestioni degli « stabilimenti e gestioni spe-

ciali » (capitoli da 5300 a 5370) non contemplano, nell'attuale sistema, la distinzione delle spese in categorie.

Va, tuttavia, dato atto che lo stato di previsione per l'esercizio 1976 è stato oggetto di notevoli modifiche che, nel loro complesso, ne hanno migliorato l'impostazione sia sotto il profilo della ripartizione che della omogeneità degli stanziamenti di spesa.

Nel corso dell'esercizio risultano disposte aperture di credito a favore di funzionari delegati per un ammontare complessivo di 8,5 miliardi, mentre risultano pervenuti, nel medesimo periodo, rendiconti per un totale di 1,9 miliardi.

In tema di servizi in economia, è da rilevare la necessità di uno snellimento delle procedure previste dalla normativa vigente (leggi provinciali n. 14 del 1972 e n. 82 del 1973), e di un adeguamento dei limiti di spesa (Lire 500.000) che non richiedono una preventiva delibera della Giunta.

Va segnalato, infine, che al Tesoriere della Provincia è stata intimata la presentazione del conto giudiziale a norma dell'articolo 610 del regolamento di contabilità di Stato (4).

c) Gestione del Patrimonio. — Il conto generale del Patrimonio della Provincia, riferito al 31 dicembre 1976, evidenzia una consistenza patrimoniale di complessivi 70,8 miliardi, che denota, rispetto al precedente esercizio, un miglioramento di 63,3 miliardi circa, prevalentemente, dovuto all'avanzo finanziario, mentre le altre variazioni delle partite iscritte risultano di modesta entità.

Con riferimento alla struttura del documento contabile, è da rilevarne, in via generale, la non conformità alle norme vigenti (articolo 78 della legge di contabilità ge-

⁽²⁾ A tal proposito, basterà ricordare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione della quota variabile di tributi erariali per il precedente esercizio 1975 è stato emanato in data 25 ottobre 1976 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 7 dicembre 1976.

⁽³⁾ Si indicano, a titolo di esempio, i capitoli 60, 650, 658, 661, 663, 675, 690, 1225.

⁽⁴⁾ Decreto in data 13 aprile 1976, della I Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Si veda, in argomento, la recente decisione delle Sezioni riunite della Corte n. 169/A del 18 novembre 1975 che ha affermato il principio dell'applicabilità della normativa contabile dello Stato anche alle Province di Trento e Bolzano.

nerale; articolo 146 del relativo regolamento; articolo 26 della legge 19 maggio 1976 n. 335) e, in particolare, la mancanza della dimostrazione dei punti di concordanza con la gestione di bilancio.

A differenza del precedente esercizio, il conto risulta, peraltro, corredato dai consuntivi delle gestioni del Comitato per l'edilizia residenziale — C.E.R. e del Centro di Sperimentazione agraria e forestale.

d) Gestioni fuori bilancio. — Risultano in atto presso l'amministrazione provinciale varie gestioni fuori bilancio, istituite in base all'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (5), che le sottopone, tra l'altro, alle procedure previste dall'articolo 9 comma primo, secondo e quarto della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Trattasi in particolare, dei Fondi seguenti, gestiti sulla base di bilanci di cassa:

1) Fondo per il finanziamento di cooperative edilizie (articolo 2 lettera B Legge Provinciale n. 15 del 1972)

Situazione al 31 dicembre 1976 (6):

- entrate (compreso il	sa	ıldo	ati	tivo	_	2.1	51.1	30.9	70			
della gestione 1975)										•	L.	4.767.864.106
— uscite (pagamenti)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	»	4.403.290.369
— giacenza di cassa .											L.	364.573.737

2) Fondo per interventi di emergenza articolo 2 lettera D/1 della Legge Provinciale n. 15 del 1972)

Situazione al 31 dicembre 1976 (6):

- entrate (compreso	il	sa	ldo	at	tivo	 - 1	01.3	14.5	41		
della gestione 1975)										L.	150.547.226
- uscite (pagamenti)											6.600.000
- giacenza di cassa .	,									L.	143.947.226

3) Fondo per interventi sociali di emergenza (articolo 2 lettera D/2 della legge Provinciale n. 15 del 1972)

Situazione al 31 dicembre 1976 (6):

- entrate (compreso	il	saldo	a	ttivo	 . ;	212.3	74.9	47			
della gestione 1975										L.	228.281.941
- uscite (pagamenti)											68.091.000
— giacenza di cassa .									•	L.	160.190.941

⁽⁵⁾ Modificata con le successive leggi provinciali 2 novembre 1973, n. 6 e 7 ottobre 1974, n. 15.

⁽⁶⁾ Dati forniti dalla Provincia.

4)	Fondo per la concessione di contributi (orticolo 2 lettero E della Pressingiale p. 15 del 1972)		
	(articolo 2 lettera E della Provinciale n. 15 del 1972)		
	Situazione al 31 dicembre 1976 (7):		
	 entrate (compreso il saldo attivo — 2 miliardi — della gestione 1975)	L. »	2.013.788.058 1.624.401.240
	— giacenza di cassa	L.	389.386.818
5)	Fondo per il risanamento edilizio (articolo 2 lettera F della legge Provinciale n. 15 del 1972)		
	Situazione al 31 dicembre 1976 (7):		
	— entrate (compreso il saldo attivo — 5.600.165.806 — della gestione 1975)	L. »	8.010.394.844 1.080.646.000
	— giacenza di cassa	L.	6.929.748.844
6)	Fondo per il finanziamento di piani di risanamento di zona (articolo 2 lettera G della legge Provinciale n. 15 del 1972) Situazione al 31 dicembre 1976 (7):		
	— entrate	L. »	2.700 .000.000 1.240.000.000
	— giacenza di cassa	L.	1.541.014.557
7)	Fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni (articolo 2 lettera H della legge Provinciale n. 15 del 1972)		
	Situazione al 31 dicembre 1976 (7):		
	 entrate (compreso il saldo attivo – 779.112.792 – della gestione 1975)	L. »	11.597.904.694 7.463.370.161
	— giacenza di cassa	L.	4.134.534.533

⁽⁷⁾ Dati forniti dalla Provincia.

I Fondi in esame sono gestiti dal C.E.R. (Comitato edilizia residenziale), il cui Presidente riceve le entrate e dispone i pagamenti, ed il servizio di cassa è svolto, in base ad apposita convenzione, da un Istituto di Credito. Nonostante l'espresso richiamo alla generale disciplina delle gestioni fuori bilancio, di cui si è fatto cenno, non sono stati sinora presentati alla Corte i rendiconti amministrativi concernenti la gestione dei diversi Fondi, dalla rispettiva istituzione all'esercizio 1976.

Dai dati in precedenza esposti, risulta che al termine dell'esercizio, la giacenza di cassa relativa alla gestione dei diversi fondi ammontava a 13,66 miliardi, risultante dalla differenza tra entrate per complessivi 29,5 miliardi e pagamenti per 15,9 miliardi circa. Nel rilevare che a formare l'attivo delle gestioni concorrono i saldi dell'esercizio precedente (in totale 8,8 miliardi) e le somme riscosse nel corso dell'esercizio a titolo d'interesse (1,3 miliardi) sulle somme depositate presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, è da sottolineare che non trova giustificazione l'accreditamento, a favore delle varie gestioni, degli interessi maturati sulle giacenze, che dovrebbero invece essere versati in conto entrate nel bilancio provinciale (8) ed, inoltre, come alla situazione di cassa dei Fondi in discorso, caratterizzata da saldi attivi più o meno cospicui, faccia riscontro, nell'ambito della generale gestione della Provincia, il fenomeno del ricorso ad anticipazioni di cassa, determinato dalle ricorrenti deficienze di fondi nel conto generale del Tesoriere (9), che comportano l'onere di interessi passivi percentualmente ben più elevati di quelli percetti sulle giacenze dei Fondi suddetti.

È da rilevare, infine, che non sono state sinora riversate alla Provincia le somme (10) c) Gestioni speciali. — A differenza degli esercizi precedenti non figurano nel bilancio 1976 le « gestioni speciali » relative al laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi, all'Azienda Agricola di Laimburg ed a quella di Mair am Hof.

Hanno, per contro, autonoma evidenza nel bilancio gli stanziamenti relativi a « stabilimenti e gestioni speciali » (11) che costituiscono vere e proprie aziende gestite in forma autonoma, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello contabile. Tali, l'Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia, istituito con legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10; l'Istituto di Ergoterapia Psichiatrica di Stadio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21; e l'Albergo-Scuola Savoj di Merano, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° aprile 1975, n. 28.

Sono sottoposte al controllo della Corte le delibere della Giunta provinciale ed i titoli di spesa relativi alle diverse gestioni.

Dal punto di vista contabile, è da rilevare la mancanza di classificazione ai fini economici degli stanziamenti di spesa iscritti in un solo capitolo, destinato alle spese, di qualsiasi natura, per ciascuna gestione. Da rilevare, altresì, che i conti consuntivi hanno carattere di documenti contabili interni, come tali non sottoposti alla approvazione del Consiglio provinciale. Di qui la opportunità che, ai fini di una adeguata classificazione della spesa e, soprattutto, di un più penetrante controllo le gestioni in esame siano configurate quali « bilanci allegati » a quello generale della Provincia (12).

introitate dal Fondo di rotazione a titolo di quote di rimborso versate dai beneficiari.

⁽⁸⁾ Non risulta che versamenti, a tale titolo, siano stati effettuati nei precedenti esercizi.

⁽⁹⁾ Il servizio è affidato al medesimo Istituto di credito che lo esplica per i diversi Fondi.

⁽¹⁰⁾ Non è noto l'ammontare di tali entrate.

⁽¹¹⁾ Iscritti nel Titolo VI, Parte II sia dell'entrata che della spesa.

⁽¹²⁾ In armonia, tra l'altro, con l'indirizzo affermato dall'art. 27 della legge quadro sulla contabilità regionale (19 maggio 1976, n. 335).

ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.543.660 1.665.240 Pagamenti 9.235.735 19.035.125 256.616.415 580.488.945 76.505.730 672.339.310 114.700.840 237.581.290 8.602.555 123.303.395 USCITE 270.793.155 39.656.095 210.000.000 313.920.145 997.959.690 225.829.725 687.114.255 15.829.725 3.470.895 221.538.780 50.527.260 9.235.735 4.543.660 25.000.000 Impegni 5340/R.P. 1420/R.P. 5370/R.P. 5300/R.P. 5300/R.P. 5340/R.P. 5340/R.P. 5340/R.P. Capitolo 5300 5340 5370 101.155.605 6.319.065 265.825 75.962.618 561.440.105 40.279.718 37.550.780 145.291.275 3.770.849 259.533.490 299.813.208 Riscosse 641.173.572 ENTRATE 210.000.000 563.152.350 689.480.000 275.900.000 181.970.045 577.319.855 .255.132.350 219.635.270 47.514.330 23.186.285 9.635.270 29.347.490 19.401.705 2.500.000 Accertate 4100/R.A. 4100/R.A. 4100/R.A. 4100/R.A. 1100/R.A. 4200/R.A. 4200/R.A. 4300/R.A. Capitolo 4300 Esercizio 1976 1975 1974 1973 1972 1975 1975 1974 1973 1972 1971 1976 1975 21 28 NORME AUTORIZZATIVE 10 D.P.G.P. 31 marzo 1976, n. Albergo-Scuola Savoy Merano D.P.G.P. 1 aprile 1975, n. L.P. 12 agosto 1965, n. Istituto di Ergoterapia Psi-chiatrica di Stadio Istituto Provinciale Assisten-za Infanzia OGGETTO

Dai dati esposti nell'unito prospetto, risulta particolarmente elevato il divario tra gli accertamenti di entrata e le riscossioni dell'Istituto di Assistenza all'Infanzia e dell'Istituto di Ergoterapia, con conseguente cospicua formazione di residui attivi.

Da rilevare, infine, la rilevante entità dei residui passivi dell'Istituto di Ergoterapia, risalenti, in parte, al 1971.

2. — Organizzazione dei servizi e personale.

a) Organizzazione. — All'estensione delle competenze della Provincia non è sinora seguito il necessario adeguamento dell'ordinamento degli Uffici provinciali e dei relativi organici, al quale la legge provinciale 28 agosto 1976 n. 35 fa riferimento per consentire, sino all'attuazione del nuovo assetto organizzativo, l'assunzione di personale temporaneo.

A tal proposito è da ricordare che non ha condotto ad alcun risultato concreto l'incarico a suo tempo affidato al « Bildungszentrum » sudtirolese di elaborare il progetto del nuovo ordinamento degli Uffici della Provincia.

L'organizzazione dei servizi continua, pertanto, ad essere caratterizzata dall'accentramento nella Giunta provinciale di gran parte delle competenze, in campo amministrativo. È, quindi, meritevole di adeguata valutazione, nel quadro del riordinamento delle strutture provinciali, l'opportunità di una ripartizione delle competenze che valorizzi il ruolo dei dipendenti provinciali, specie se investiti di incarichi dirigenzali, sinora presi in considerazione dalla normativa provinciale soltanto ai limitati fini del trattamento economico (legge provinciale n. 3 del 1974 (13).

Sempre sotto il profilo organizzativo è da menzionare l'avvenuta costituzione di un ufficio provinciale incaricato del controllo interno e del servizio ispettivo, che, in corso d'esercizio, ha già effettuato numerosi accertamenti presso i funzionari delegati. Da segnalare, altresì, l'opportuno orientamento dell'Amministrazione ad estendere la competenza del servizio ispettivo, con particolare riguardo alla gestione delle entrate.

Permane, invece, la già rilevata carenza di un ufficio provinciale di coordinamento, in grado di dare indirizzi uniformi all'attività amministrativa, nonché di un ufficio legislativo capace di dare organicità alla multiforme produzione normativa e di assicurarne, nel contempo, la rigorosa conformità ai principi costituzionali, evitando le troppo frequenti censure formulate dal Governo in sede di visto.

A parte le variazioni alle dotazioni organiche del personale disposte con vari provvedimenti legislativi, nel corso dell'esercizio sono stati approvati (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 31 agosto 1976 n. 47) i ruoli speciali del personale addetto all'Istruzione e Formazione professionale.

Particolare rilievo assume il nuovo ordinamento delle scuole materne (legge provinciale 18 agosto 1976, n. 36) che ha comportato il trasferimento alla Provincia del relativo personale docente e non docente — complessivamente oltre 1.000 unità, già dipendenti dallo Stato e da enti vari (14).

Risulta, altresì, disposto l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale già dipendente dall'ENALC, trasferito alla Provincia a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689, e disciplinato l'inquadramento del personale statale veterinario e amministrativo dell'ufficio del veterinario provinciale che esercita la facoltà di transitare nei ruoli provinciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1973, n. 474.

La Provincia si avvale per lo svolgimento dei compiti istituzionali di numerosi or-

⁽¹³⁾ Del tutto marginali risultano, infatti, le innovazioni introdotte nel corso dell'esercizio limitatamente alla vigilanza sull'osservanza dei doveri d'ufficio ed alla competenza in materia di procedimenti disciplinari (articolo 5 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7) nonchè di procedura per la concessione delle quote di aggiunta di famiglia (articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35), che demandano al funzionario capo del personale competenze in precedenza spettanti al Presidente della Giunta provinciale.

⁽¹⁴⁾ Sotto il profilo finanziario tale operazione comporta per il bilancio provinciale un onere di circa 4 miliardi.

gani collegiali (comitati, commissioni), prevalentemente istituiti in base a norme legislative e solo, in qualche caso, previsti da regolamenti di organizzazione.

b) Personale. — Al termine dell'esercizio il personale in servizio alle dipendenze della Provincia sommava a circo 4.200 unità, ivi compresi oltre al personale amministrativo addetto agli uffici provinciali — la cui consistenza risulta dall'unito prospetto (15) — il personale amministrativo della scuola, il personale docente e non docente delle scuole materne e professionali, il personale addetto ai servizi sanitari e sociali, alle strade provinciali, gli operai stagionali impiegati nei bacini montani e nei cantieri forestali, nonché il personale regionale (258 unità) messo a disposizione della Provincia in attesa del trasferimento definitivo.

Il persistente divario tra organico ed effettiva consistenza del personale di ruolo è, in parte, da porre in relazione ai recenti incrementi delle dotazioni ulteriormente aumentate anche nel corso dell'esercizio (16), nonchè alla circostanza che i
concorsi per il reclutamento dei dipendenti non vengono tempestivamente indetti ed
espletati (17).

,		Person	ale in s	ervizio
(15) Carriere	Dotazione organica	in organico	in altra posizione	Totali
Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria	255 487 792 1.205	162 362 466 1.008	35 131 232 182	197 493 1.698 1.190
Totali generali	2.739	1.998	580	2.578

⁽¹⁶⁾ Trattasi, in particolare, delle leggi provinciali 19-1-76 n. 6; 12-2-1976 n. 7; 17-5-1976 n. 11; 28-5-1976 n. 21; 25-11-1976 n. 47; e del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 31-8-76 n. 47.

Per far fronte alle esigenze dei servizi la Provincia continua ad avvalersi della facoltà di assumere personale non di ruolo, — in numero peraltro, superiore alle vacanze degli organici — il cui contingente risulta, nel 1976, di complessive 614 unità (474, nel 1975), instaurando un rapporto d'impiego temporaneo che, a norma dell'articolo 17 della legge provinciale n. 35 del 1976, può essere prorogato, come in precedenza accennato, sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli uffici provinciali ed alla determinazione dei relativi organici.

Risulta, per contro, notevolmente ridotto il numero (36) degli incarichi (18), sostanzialmente conferiti per l'espletamento di compiti istituzionali che danno luogo, in pratica, ad un rapporto assimilabile, per le modalità di svolgimento, a quello d'impiego.

In tema di trattamento economico è da sottolineare la perdurante difformità tra la normativa di carattere generale (legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2) che prevede una rigorosa onnicomprensività della retribuzione (articolo 2) e quella relativa al personale con qualifica dirigenziale (legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3) che si limita a vietare la corresponsione di compensi accessori che siano in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, con la conseguenza che, in concreto, i dirigenti percepiscono compensi per la partecipazione all'attività di organi collegiali, dei quali siano componenti nella veste di esperti, in genere coincidente con la qualità di dipendenti provinciali, e non in rappresentanza della Provincia.

In conseguenza dell'aumento del costo della vita, l'indennità integrativa speciale — che per il personale della Provincia viene calcolata su una base di lire 100.000 è stata determinata nella misura di lire

⁽¹⁷⁾ In argomento è da ricordare la perdurante mancanza di norme regolamentari disciplinanti la procedura ed i programmi d'esame.

⁽¹⁸⁾ Nel 1975, risultavano conferiti 70 incarichi.

124.472, con effetto dal 1° gennaio 1976 e di lire 140.852, con effetto dal 1° luglio 1976.

Nel corso dell'esercizio, non sono state concesse autorizzazioni a prestare lavoro straordinario in eccedenza ai normali limiti di orario, secondo una linea di condotta conforme al generale orientamento inteso a contenere le prestazioni di tal genere, ribadito anche dalla legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, che prevede il recupero del lavoro straordinario, mediante esonero dalle prestazioni ordinarie nel periodo immediatamente successivo al servizio reso e per una durata corrispondente, consentendone la retribuzione soltanto in caso di accertata impossibilità del recupero, dovuta ad esigenze di servizio.

Il trattamento di missione del personale della Provincia è stato modificato con decreti del Presidente della Giunta provinciale (24 marzo 1976, n. 18 e 20 aprile 1976, n. 24), che hanno determinato il compenso orario complessivo (lire 4.000) per le missioni di durata inferiore alle 4 ore compiute nei giorni non lavorativi; hanno aumentato i compensi orari per le missioni di durata inferiore alle 24 ore nonché le indennità chilometriche per l'uso di mezzi propri.

L'onere complessivamente sostenuto per missioni in territorio nazionale ammonta, per il 1976, a 300 milioni.

Risulta, inoltre, che sono state compiute all'estero, in Paesi di lingua tedesca (Austria, Germania, Svizzera), missioni di personale prevalentemente appartenente ai ruoli tecnici incaricato, in genere, di partecipare a congressi e manifestazioni interessanti i settori di competenza.

Da segnalare, infine, che per interventi assistenziali a favore del personale risultano erogati complessivamente 12 milioni.

c) Beni e servizi strumentali. — Anche nel 1976, la Provincia ha sostenuto un onere rilevante, sebbene inferiore a quello del precedente esercizio (19), per la locazione

(19) Nel 1975, la spesa è stata di 394 milioni.

di immobili adibiti ad ufficio (260 milioni). Per l'acquisto e la costruzione e la manutenzione straordinaria degli immobili provinciali risultano impegnati 600 milioni su uno stanziamento complessivo di 604.

La Provincia si avvale di due centri elettronici destinati, il primo, a molteplici compiti amministrativi, contabili e statistici (20) e, il secondo, in dotazione all'ufficio tecnico, adibito al prevalente svolgimento di servizi inerenti alla progettazione e contabilità dei lavori stradali (21). L'onere complessivamente sostenuto ammonta a complessivi 220 milioni circa.

Continua, in misura notevole, l'incremento dei mezzi di trasporto destinati ai servizi della Provincia, il cui numero è salito per le autovetture a 141 (118, nel 1975), per gli autoveicoli a 303 (249, nel 1975) e per i motoveicoli a 10 (5, nel 1975). L'onere sostenuto per l'esercizio tuttavia, risulta contenuto rispetto all'anno precedente, presumibilmente in ragione della ridotta percorrenza, mentre gli oneri assicurativi sono quasi raddoppiati (63,5 milioni, rispetto ai 38 del 1975) (22). È da aggiungere che, nonostante le dimensioni attuali del parco automobilistico, la Provincia ha sostenuto, nell'esercizio, anche spese per il noleggio di mezzi di trasporto.

3. — Attività nei settori d'intervento.

a) Considerazioni generali. — La mancanza di una pianificazione generale continua a caratterizzare l'attività della Provincia.

Non ha, infatti, avuto alcun seguito il documento programmatico « Alto Adige 1981 » a tal fine predisposto negli anni scor-

⁽²⁰⁾ Il centro si avvale di un sistema IBM/3.

⁽²¹⁾ Il centro si avvale di un elaboratore IBM/1130.

⁽²²⁾ Come negli anni decorsi, l'ammontare degli indennizzi erogati nell'esercizio dalle società assicuratrici risulta assai modesto (2,7 milioni circa) in rapporto ai premi pagati dalla Provincia.

si. Gli interventi nei diversi settori sono stati, pertanto, attuati in difetto di una visione globale delle diverse esigenze di settore, idonea a consentire la obiettiva definizione delle esigenze prioritarie.

Come già ricordato, sono intervenute, nell'esercizio, disposizioni intese a snellire le procedure in materia di lavori pubblici (legge provinciale n. 26 del 1976) e di interventi in campo educativo (legge provinciale n. 45 del 1976).

Dato il breve periodo di applicazione non è ancora possibile esprimere un giudizio adeguato sullo svolgimento delle nuove procedure, pur dovendosi far menzione degli inconvenienti derivanti, in mancanza di disposizioni transitorie, nei non infrequenti casi di applicazione di tale normativa ad iniziative già avviate.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione di contributi a norma della legge n. 45 (e n. 16 del 1960) la Corte ha dovuto ribadire, con particolare frequenza, il principio che tutte le elargizioni di pubblico denaro a titolo di contribuzione, o sussidio, richiedono la preventiva determinazione di criteri di massima e di obiettivi parametri di valutazione ed inoltre un'adeguata documentazione, idonea a comprovare l'effettiva destinazione delle somme erogate al perseguimento delle attività sovvenzionate (23).

Durante la'nno 1976, le nuove e maggiori competenza, attribuite alla Provincia dalla Legge Costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971, hanno avuto, a seguito dell'emanazione di nuove norme di attuazione, una più diffusa applicazione e ciò soprattutto nel settore scolastico e nelle materie culturali in genere, con l'istituzione delle tre Intendenze scolastiche per ciascun gruppo etnico rappresentato nella Provincia ed il passaggio dallo Stato nei ruoli provinciali di tutto il personale amministrativo e non docente del Provveditorato e delle scuole, nonché l'istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali dell'Istituto ladino di cultura e del Museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano aventi per finalità la conservazione e la tutela, rispettivamente, della lingua e cultura ladina, e della cultura e degli usi e costumi della popolazione della provincia di Bolzano.

Al fine poi di dare ad un sempre maggior numero di studenti di lingua tedesca la possibilità di frequentare le università dell'area di lingua tedesca, continuano ad essere concesse borse di studio in numero ed importo crescente (24).

Da ricordare, altresì che la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, ha disciplinato la materia dei contributi e sovvenzioni in favore di varie istituzioni, che, erogate in precedenza senza il supporto di apposita norma sostanziale, avevano dato occasione a numerosi rilievi della Corte (25).

Numerosi risultano anche gli interventi, disposti in favore di associazioni culturali e sportive, per il finanziamento di centri di formazione e manifestazioni sportive, previsti da varie leggi provinciali n. 7 del 1958, n. 16 del 1960, n. 29 del 1973, oltre che dalla n. 45 del 1976).

Per quanto riguarda il settore della formazione professionale — che comprende oltre l'istruzione degli apprendisti anche l'addestramento e la riqualificazione dei lavoratori in genere — è da segnalare che, a fronte di una previsione definitiva di 4,12 miliardi, gli impegni della rubrica sommano a 3,35 miliardi, con la conseguente formazione di economie per 767 milioni.

Nel 1976, è entrato in funzione il Centro di formazione professionale di lingua ita-

⁽²³⁾ È stata, conseguentemente, esclusa l'adeguatezza, a tal fine, di una mera attestazione dell'ente beneficiario relativa allo svolgimento delle attività considerate nel provvedimento concessivo del contributo.

⁽²⁴⁾ Nell'anno scolastico 1975-76 sono state concesse 70 borse di studio dell'importo di Lire 500.000; nel 1976-77 le borse sono state elevate a 100 e l'importo a L. 700.000 l'una.

⁽²⁵⁾ Meritevole di attenzione l'entità delle economie (172 milioni) realizzate nella gestione degli stanziamenti della rubrica I (Istruzione e cultura) risultanti da impegni per 10,79 miliardi su una previsione definitiva di 10,96 miliardi.

liana in Aslago (Bolzano), con sedi distaccate in Merano e Bressanone, per l'istruzione professionale dei giovani nei settori alberghiero, commerciale, industriale e dell'artigianato.

c) Azione ed interventi nel campo delle abitazioni. — Il settore dell'edilizia abitativa ha risentito gravemente della crisi economica e del fenomeno inflattivo che hanno influito sull'attuazione dei piani predisposti in applicazione della legge di riforma dell'edilizia abitativa.

Al fine peraltro di superare, almeno in parte, le conseguenti difficoltà e favorire la ripresa delle costruzioni da parte delle imprese pubbliche e private ed ovviare al ristagno in atto nel settore, è stata emanata la legge provinciale n. 10/1976 che stabilisce un notevole snellimento nelle procedure e prevede maggiori agevolazioni per la costruzione o l'acquisto di nuove costruzioni a scopo residenziale nonché per l'espropriazione e l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

Infatti, il programma d'interventi per l'edilizia abitativa agevolata, avviata nel 1973, ha avuto sinora solo parziale esecuzione, risultando ultimati a tutt'oggi, da parte dell'Istituto per l'Edilizia abitativa agevolata, appeno 481 dei 2.400 alloggi dei quali era prevista la costruzione. Né maggiori risultati ha conseguito la parte del programma concernente il risanamento di singoli alloggi, pur essendo stati approvati 241 progetti esecutivi con contributi in conto capitale per circa 1.500 milioni.

La situazione dovrebbe, tuttavia, evolvere in senso favorevole, tenuto conto dell'avvenuta predisposizione di un secondo programma di interventi che prevede la costruzionedi circa 2.000 alloggi e che, dopo il superamento delle difficoltà iniziali dovute soprattutto al reperimento delle aree fabbricabili, il primo programma di interventi dovrebbe essere realizzato in tempi brevi.

I dati di consuntivo evidenziano a fronte di stanziamenti in conto capitale per complessivi 19,5 miliardi, impegni per un totale di 18,5 miliardi, dei quali uno soltanto erogato nell'esercizio. Risultano, altresì, realizzate economie per 1 miliardo.

d) Azione e interventi in campo sociale.

— Nonostante l'avvenuto completamento del quadro normativo provinciale in materia sanitario-ospedaliera e l'emanazione, in corso d'esercizio, di numerosi stanziamenti iscritti nella relativa rubrica IX — concernente le attività di maggiori rilievo, sotto il profilo finanziario, dell'intera Sezione IV — risultano, nella parte corrente, in larga misura non utilizzati.

Infatti, ad una previsione definitiva di 71,7 miliardi fanno riscontro impegni per soli 49,4 miliardi (29,9 dei quali erogati nell'esercizio), con la conseguente formazione di economie per 22,3 miliardi.

Fenomeno di particolare rilievo è rappresentato dalla mancata utilizzazione di gran parte del fondo nazionale ospedaliero assegnato alla Provincia, che pure ne aveva rivendicato l'assegnazione in misura notevolmente superiore.

Con il passaggio in economia degli stanziamenti non impegnati sì rende, di fatto, possibile la destinazione delle somme disponibili a scopi diversi da quelli previsti dalla legge dello Stato.

La gestione degli stanziamenti in conto capitale, definitivamente previsti in 23,7 miliardi, si caratterizza, a sua volta, per la modesta entità dei pagamenti effettuati nel 1976 (1.1 miliardi).

Da rilevare, inoltre, che adducendo l'insufficienza della ricettività degli enti ospedalieri a far fronte al fabbisogno della popolazione, l'Amministrazione ha provveduto stipulare apposite convenzioni con case di cura private, anche straniere.

Da segnalare, infine, che la tendenza dell'Amministrazione ad utilizzare gli stanziamenti, destinati all'assistenza ospedaliera, per far fronte alle spese concernenti l'assistenza psichiatrica, ha dato luogo a frequenti rilievi della Corte.

e) Azione ed interventi in campo economico. — Nel 1976 a favore di circa 12 mila aziende danneggiate dalla siccità estiva sono stati ripartiti i fondi (2,4 miliardi) al-

l'uopo stanziati dalla legge provinciale n. 43 del 1976.

Tra le provvidenze a favore del settore agricolo previste da leggi pluriennali sono da menzionare gli interventi a favore di assuntori di « masi chiusi » (capitolo 3650) per i quali, a fronte di stanziamenti per complessivi 562,5 milioni, gli impegni sommano a 413,8 milioni, interamente erogati; le iniziative a promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole, che hanno avuto, sinora, limitata attuazione, come risulta dal livello degli impegni assunti a carico dei relativi stanziamenti (26); i contributi, infine, in conto interessi sui mutui assunti da aziende agricole per investimenti produttivi, che hanno comportato impegni, ai quali non è ancor seguito alcun pagamento, di poco superiori ad 1 miliardo, su uno stanziamento complessivo di 1,58 miliardi circa (capitolo 3695).

Di particolare rilievo gli interventi previsti dalla rubrica II (Bacini montani, acque pubbliche e fonti di energia) che si sono concretati nell'assunzione di impegni di parte corrente per un totale di 416,6 milioni circa, dei quali 228 erogati nell'esercizio, su uno stanziamento di 423,5 milioni nonché di impegni in conto capitale per complessivi 7,15 miliardi, dei quali 2,6 erogati, a fronte di uno stanziamento di pari importo.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore idroelettrico, la Provincia ha disposto, anche nel 1976, la concessione di cospicui finanziamenti per la realizzazione di impianti elettrici in zone montane (27) e per mantenere tariffe ridotte a favore di deter-

minati settori economici e per l'utenza pubblica (28).

Per quanto riguarda le attività commerciali, la concessione di contributi risulta, prevalentemente, finalizzata alla ristrutturazione della rete distributiva al dettaglio ed alla promozione di insediamenti di imprese operanti nel settore terziario.

Per quanto attiene al settore industriale è da ricordare che è stato notevolmente aumentato il fondo rischi del consorzio di garanzia collettiva per i crediti di esercizio delle piccole e medie industrie della Provincia, in modo da garantire al consorzio crediti per 8 miliardi, ad un ridotto tasso di interesse concordato con le banche.

Tra gli interventi a favore dell'industria meritano menzione i concorsi annui sui finanziamenti accordati a piccole medie imprese industriali (impegni per 831,2 milioni circa, dei quali 181,9 circa erogati su una disponibilità complessiva di poco inferiore al miliardo — capitolo 3863); ed i concorsi annui sui mutui assunti per l'acquisto e la sistemazione di aree destinate ad insediamenti industriali (impegni per 947,5 milioni, dei quali 132 erogati, su una disponibilità complessiva di 1,2 miliardi circa — capitolo 3875).

Nel settore dell'Artigianato, l'azione della Provincia si è concretata, soprattutto, nel fornire assistenza agli apprendisti, mediante la concessione di sussidi, e promuovendone la formaizone professionale, con frequenti corsi di aggiornamento.

Da ricordare, inoltre, le contribuzioni, a favore di mostre ed altre iniziative promozionali in Italia e all'Estero (29) intese a pubblicizzare i prodotti dell'artigianato tradizionale locale.

⁽²⁶⁾ A carico del capitolo 3655 (290 milioni) risultano assunti impegni per soli 33,3 milioni circa, interamente erogati.

A carico del capitolo 3665 (350 milioni) risultano assunti impegni per 68,1 milioni circa, dei quali 44,1 erogati.

⁽²⁷⁾ A tal fine la L.P. n. 31/1976 ha raddoppiato a due miliardi il relativo fondo iscritto origi nariamente in Bilancio per gli interventi previsti dall'art. 8 L.P. del 1972.

⁽²⁸⁾ La Provincia ha operato in base alla competenza riconosciutale, in materia di tariffe, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 217 del 3 agosto 1976.

⁽²⁹⁾ Per la prima volta la Provincia ha partecipato alla fiera specializzata di Monaco di Baviera.

In materia di Turismo, sono da menzionare i contributi sui mutui o spese per lo sviluppo ed il miglioramento degli esercizi alberghieri che, a fronte di stanziamenti per complessivi 1,8 miliardi circa (capitolo 4100), registrano impegni per 1,45 miliardi circa e pagamenti limitati a 3,5 milioni circa; ed i contributi per la realizzazione o il completamento di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica che registrano impegni e pagamenti per 50,3 milioni su una disponibilità complessiva di 200 milioni (capitolo 4125).

Nel settore dei lavori pubblici, la predisposizione dei piani triennali d'intervento (legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27) ha coinciso con l'aggravarsi del fenomeno inflattivo ed il conseguente aumento generalizzato dei costi, che si è riflesso negativamente sulla Ioro attuazione. Per venir incontro alle esigenze delle ditte appaltatrici l'Amministrazione ha messo in atto una serie di misure, quali le tempestive revisioni dei prezzi, restituzioni delle ritenute di garanzia, la sollecita corresponsione di acconti e l'accelerazione delle procedure per la liquidazione dei corrispettivi.

Tale tendenza è stata favorita dall'entrata in vigore della già citata legge provinciale n. 26 del 1976 la quale ha disciplinato ex novo, apportandovi notevoli semplificazioni e snellimenti, il procedimento amministrativo preordinato all'esecuzione di opere pubbliche della Provincia.

Tra l'altro, è prevista la licitazione privata quale sistema normale di scelta della ditta esecutrice dell'opera, l'esclusione da ogni approvazione degli atti contrattuali stipulati dall'Assessore ai Lavori pubblici su delega del Presidente della Giunta Provinciale e la facoltà della Giunta stessa di autorizzare presso il Tesoriere provinciale aperture di credito senza limite d'importo a favore dell'Ingegnere capo, al fine di ridurre i tempi di pagamento.

Tra gli interventi in annualità, sono da ricordare i contributi relativi all'esecuzione di opere pubbliche che registrano impegni e pagamenti per 859,8 milioni, a fronte di una disponibilità complessiva di poco superiore al miliardo (capitolo 4410).

Nel settore dei Trasporti, in attuazione dei provvedimenti legislativi emanati nel 1975 (leggi provinciali n. 4, 17, 30 e 46), è proseguita l'opera di potenziamento e razionalizzazione del sistema dei trasporti nell'intero territorio provinciale, realizzando in buona parte, con cospicui interventi finanziari, il piano all'uopo predisposto.

Gli nterventi si sono concretati, tra l'altro, nell'acquisto di un contingente di pullman, messi a disposizione, mediante appositi contratti di noleggio, di diverse imprese di trasporti; nell'istituzione di nuovi servizi di collegamento di località periferiche alle linee principali e, soprattutto, nella concessione di sovvenzioni annuali alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea extraurbana.

L'Amministrazione ha, inoltre, provveduto ad istituire servizi speciali di trasporto persone, soprattutto studenti e lavoratori, mediante contratti di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione.

L'Amministrazione è anche intervenuta finanziariamente nella spesa per la realizzazione della nuova sede ferroviaria della linea Bolzano-Merano concedendo, in attuazione della legge provinciale n. 29 del 1976, un ulteriore contributo straordinario di 2,5 miliardi al comune di Bolzano.

Per quanto concerne, infine, il trasporto funiviario in servizio pubblico, l'Amministrazione ha provveduto a regolamentare ex novo il settore, recependo le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune; ha, altresì, concesso contributi per la realizzazione di nuove linee di trasporti e di impianti scioviari in zone di moderato sviluppo turistico.

Fra gli interventi pluriennali sono da menzionare le iniziative per il potenziamento del parco autobus che ha comportato impegni per 991 milioni e pagamenti per 675,8 milioni su una disponibilità complessiva di 1,15 miliardi (capitolo 4475).

Per quanto riguarda le spese in annualità, destinate alla concessione di contributi per agevolare la costruzione e l'ammodernamento di impianti funiviari, mentre risultano per intero utilizzati gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4490 (34 milioni circa) e quasi per intero (58,4 milioni su 63) quelli iscritti nel capitolo 4482, lo sono in minor misura quelli dei capitoli 4485 (impegni e pagamenti per 24,5 milioni circa su 260) e 4489 (impegni per 200 milioni su 400).

Nel settore, infine, della tutela dell'ambiente va posta in evidenza la limitata entità dei pagamenti (65 milioni circa) a fronte di stanziamento in conto capitale che sommano a 5,54 miliardi, dei quali risultano impegnati complessivamente 5,5 miliardi.

ALLEGATO L

DECISIONE E RELAZIONE SUI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976



DECISIONE



N. 105/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: dott. Eugenio CAMPBELL

Presidenti di Sezione: dott. Ettore Costa

prof. dott. Antonio Bennati

dott. Giovanni Bovio

Consiglieri: dott. Francesco Ventura Signoretti

prof. dott. Vittorio Guccione

prof. dott. Francesco GARRI (relatore)

dott. Francesco Sernia dott. Mario Polifroni dott. Riccardo Bonadonna dott. Girolamo Caianiello

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti degli Istituti di Previdenza per l'esercizio 1976.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1977 il relatore prof. dott. Francesco Garri ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale prof. Mario Sinopoli.

FATTO

I rendiconti degli Istituti di Previdenza per l'esercizio 1976 sono stati presentati alla Corte entro il prescritto termine del 30 giugno 1977.

Le risultanze sono le seguenti:

RIEPILOGO GENERALE

1) Cassa per le pens	sion	i ai	dip	ende	enti	deg	li er	ıti le	ocal	i					
Conto del patrir	non	io:													
Attività													•	L.	3.958.770.612.210
Passività .	•	•	•				•					•		»	1.128.026.507.386
Patrimonio netto	ο.	•	٠	•	•		•	•	•	•	•	•		L.	2.830.744.104.824
Conto economico):														
Entrate		•						•	•	•		•		L.	1.174.878.654.226
Spese	•	•	•		•		•			•	•		•	»	773.625.016.071
Utile netto .	•	•	•		•	•	•						•	L.	401.253.638.155
2) Cassa per le pens	ion	i ai .	sani	tari											
Conto del patrin	noni	io:													
Attività														L.	486.939.399.241
Passività .	•			•					•		•	•	•	»	58.253.270.483
Patrimonio netto	٠.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	L.	428.686.128.758
Conto economico	:														
Entrate														L	133.242.152.820
Spese		•	•										•	»	60.776.783.499
Utile netto .	•	•	•		•		•	•	•	•			•	L.	72.465.369.321
 Cassa per le pen mentari parificate 		ni a	gli :	inse	gna	nti	di d	ısilo	e	di s	cuol	le e	le·		
Conto del patrim	oni	o:													
Attività					•		•				•	•		L.	84.464.230.997
Passività .	•				•	•	•	•	•		•	•	•	»	12.275.257.614
Patrimonio netto				,				_			_		_	L.	72.188.973.383

Perdita netta

1.939.962.815

	L	EGIS	LAT	URA	VII	<u> </u>	OISE	GNI	DI L	EGGE	E	RELA	ZIO	NI -	DOCI	UMENT	I
Conto eco	onoı	mico):														
Entrate										•					•	L.	26.639.025.029
Spese	•		-	•	•		•	•			•	•		•	•	»	12.653.891.938
Utile net	to		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	L.	13.985.133.091
) Cassa per uff i ciali g					6**			- 6*		,-vo. s		~~5°	_ ~				
Conto de	l pa	trin	non	io:													
Conto de Attività	l pa	trin	non:	io:	•	•										L.	6.753.108.417
	l pa	trin	non:	io:		•			•		•			•		L. »	
Attività				io:													5.236.919.603
Attività Passività	io r	netto		io:												» 	5.236.919.603
Attività Passività Patrimon	io r	netto		io:												» 	6.753.108.417 5.236.919.603 1.516.188.814 3.352.085.571

Il Pubblico Ministero, esposte le sue considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni Riunite vogliano dichiarare la regolarità dei rendiconti degli Istituti di Previdenza per l'esercizio finanziario 1976.

DIRITTO

È stata acertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza delle operazioni di gestione compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio e riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Tale relazione, pur preordinata all'approvazione dei rendiconti da parte di organo diverso dal Parlamento, va comunicata, unitamente alla presente decisione, alle Camere, in adempimento dell'obbligo posto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103 secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 733;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883;

sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

dichiara regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1976.

Ordina che i conti al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza e che, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, ed al Ministro

del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1976.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

L'ESTENSORE

F.to Francesco GARRI

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1977.

IL SEGRETARIO

F.to Vincenzo ROMANO

RELAZIONE



1. — Premessa

Nel 1977 i rendiconti degli Istituti di previdenza sono stati trasmessi alla Corte il 30 giugno, termine fissato per la loro presentazione.

2. — Considerazioni sulla gestione.

Anche nel 1976 il conto economico della gestione registra rispetto al precedente esercizio variazioni in aumento, sia delle entrate che delle spese. Le prime sono ascese a 1.338 miliardi rispetto ai 955,7 miliardi circa del 1975 e risultano spese per 852,3 miliardi (535,1 circa nel 1975) che danno luogo ad un incremento patrimoniale netto pari a 485,7 miliardi.

Nell'ambito delle entrate, particolarmente elevato risulta ancora l'incremento delle previdenziali — salite a 1.176 miliardi circa (815,8 nel 1975) — e tra queste dei contributi, che sono aumentati di 317 miliardi (147,2 nel 1975).

Dal conto economico risultano accertamenti di contributi ordinari nell'anno per 1.054 miliardi e ove si sommino a quelli degli anni precedenti per 1.035 miliardi, può notarsi come le riscossioni per 719,8 miliardi siano state di poco superiori ad un terzo, determinandosi così un ulteriore aumento delle somme da riscuotere alla fine dell'esercizio.

Il mancato versamento dei contributi, soprattutto da parte degli Enti ospedalieri, per siffatto cospicuo importo e che attiene anche alla quota dovuta dai dipendenti e ad essi trattenuta mensilmente sugli emolumenti da parte degli Enti di appartenenza, costituisce fenomeno negativo che va posto in particolare evidenza, ai fini della sua quanto più sollecita eliminazione, stante gli evidenti riflessi delle minori disponibilità in ordine agli investimenti e sullo stesso perseguimento dei fini istituzionali degli Istituti di previdenza.

Per quanto più in generale concerne la morosità contributiva, secondo dati forniti dall'Amministrazione risulta che l'importo delle somme da riscuotere, al lordo delle rateazioni, è di 1.417 miliardi circa, pari al 63,93 per cento del carico, con una diminuzione del 3,75 per cento rispetto all'analoga percentuale del 1975 (67,66 per cento).

Peraltro detraendo dal suddetto importo l'ammontare delle rate contributi non ancora scadute, per circa 349 miliardi, il residuo credito è di 1.068 miliardi.

Anche nel 1976 un incremento minore risulta verificatosi nei redditi patrimoniali, saliti, complessivamente, a circa 138,4 miliardi (117,5 circa nel 1975), in dipendenza della tipologia degli investimenti e, in particolare dalla scarsa redditività di quelli immobiliari per la vigente disciplina delle locazioni.

Lievemente diminuito in termini monetari il fenomeno della morosità nel pagamento dei canoni di locazione e nel rimborso delle relative spese e addebiti vari: al 31 dicembre 1976, i crediti a tale titolo ammontano a circa 7,4 miliardi (8 nel 1975), dei quali 3,4 miliardi circa derivanti dalla gestione di competenza.

Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei locatari per un sì notevole importo, si risolve in un grave pregiudizio per le Casse proprietarie degli immobili e non può che incidere negativamente sull'opportunità dell'ulteriore ricorso a tale forma di investimento.

Per quanto riguarda le spese, un consistente aumento ha subito l'onere relativo ai trattamenti di quiescenza salito, nel 1976, a 825,7 miliardi (514,3 nel 1975 e 417,3 nel 1974).

In tale settore, nell'esercizio dell'azione di controllo, la Corte ha dovuto rilevare i sensibili ritardi con cui si procede alla liquidazione dei trattamenti definitivi di quiescenza. Ed, a tal riguardo, va segnalato che siffatti ritardi, che in taluni casi si protraggono per qualche anno dalla data del collocamento a riposo, sono dovuti, oltre che a manchevolezze e scarso impegno da parte degli Enti datori di lavoro nella fase istruttoria delle relative pratiche, anche al permanere di una caotica e difforme normativa, annualmente modificata con leggi settoriali, improntate a criteri non unitari che rendono laboriose e difficili le singole liquidazioni da parte del personale, la cui consistenza numerica non è stata adeguata ai maggiori e più impegnativi compiti connessi al continuo sensibile aumento degli iscritti alle Casse.

L'aumento degli oneri relativi alla manutenzione e gestione a differenza dello scorso anno in cui era stato registrato un aumento percentuale del 34,5 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 1974 è stato contenuto nella misura del 18 per cento circa; 9 miliardi di oneri rispetto ai 7,6 dello scorso anno.

Anche le spese generali d'amministrazione hanno subìto, nell'esercizio, un aumento, nella misura del 12 per cento rispetto al 29 per cento dello scorso anno e sono passate dagli 8,7 miliardi del 1975, a complessivi 9,8 miliardi, incremento dovuto alla ricorrente causale della maggiore incidenza degli oneri relativi al personale, forfettariamente rimborsati allo Stato.

3. — Situazione partimoniale.

Il patrimonio netto complessivo degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1976 risultava di 3.333 miliardi (2.874,4 circa nel 1975) in dipendenza di attività per 4.537 miliardi circa (3.641,6 miliardi nel 1975) e passività per 1.203,8 miliardi circa (794,2 miliardi nel 1975), con un incremento percentuale delle prime del 24,6 per cento e delle seconde del 51,6 per cento rispetto al 1975.

I dati relativi alla situazione patrimoniale delle quattro gestioni amministrate sono esposti nella decisione alla quale è unita la presente relazione. Va, poi, fatto rinvio a quanto osservato nella precedente relazione circa l'effettivo valore del patrimonio mobiliare (per la fase relativa ai titoli di Stato, obbligazioni e cartelle fondiarie) e di quello immobiliare rispetto alle iscrizioni in bilancio.

Qui basta aggiungere che un consistente incremento risulta essersi verificato, rispetto allo scorso anno, nella consistenza patrimoniale della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, 2.830,7 miliardi (2.429,5 miliardi nel 1975); delle Casse per le pensioni ai sanitari, 428,7 miliardi (356,2 miliardi nel 1975) e delle Casse per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 72,2 miliardi (58,2 miliardi nel 1975) mentre risulta diminuita la consistenza patrimoniale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 1,5 miliardi (3,4 miliardi nel 1975) per le quali si è ritornati alla tendenza recessiva degli anni precedenti dopo il rilevante aumento rispetto al 1974 verificatosi nel 1975. Lo squilibrio del conto economico che presenta un supero di uscite rispetto alle entrate per 1,9 miliardi è la causa del fenomeno ora esposto.

4. — Impieghi di capitale.

Nel 1976, a differenza degli scorsi anni, si è verificata una contrazione agli in-

vestimenti mobiliari. Il consiglio di amministrazione ha deliberato la concessione di 835 mutui per 125,1 miliardi e sconti di annualità per 350 milioni, mentre non si è proceduto all'acquisto di titoli.

Nel settore immobiliare sono stati effettuati nuovi acquisti per 81,6 miliardi così ripartiti: dalla Cassa dipendenti enti locali (77,2 miliardi) e dalla Cassa sanitari (4,4 miliardi).

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio CAMPBELL

IL RELATORE

F.to Carlo Costanza



ALLEGATO M

DECISIONE E RELAZIONE SUI RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GESTIONI ANNESSE RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976



DECISIONE



N. 104/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai magistrati:

Presidente: dott. Eugenio CAMPBELL

Presidenti di Sezione: dott. Ettore Costa

prof. dott. Antonio BENNATI

dott. Giovanni Bovio

Consiglieri: dott. Francesco Ventura Signoretti

prof. dott. Vittorio GUCCIONE prof. dott. Francesco GARRI dott. Francesco SERNIA dott. Mario Polifroni dott. Riccardo Bonadonna

dott. Antonino GALLO (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio finanziario 1976 presentati dall'Amministrazione della Cassa stessa.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1977 il relatore, dott. Antonino Gallo, ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale prof. dott. Mario Sinopoli.

FATTO

I rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1976 sono stati presentati alla Corte entro il prescritto termine del 30 giugno 1977.

Le risultanze sono le seguenti:

1)	Gestione princi	pale	e del	ila C	Cassa	ı de	posi	ti e	e pre	estiti	i					
	Conto del patri	mo	nio:													
	Attività Passività .		•	•	•	•		•	•			•	•		L. »	22.543.017.032.482 22.115.444.268.883
	Patrimonio net	to .	•	•	•	•	•	•	•			•	•		L	427.572.763.599
	Conto economi	co:														
	Rendite e profit Spese ed oneri						•					•			L. »	1.150.094.428.021 902.129.342.826
	Utile netto .	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		L.	247.965.085.195
2)	Gestione delle (Cass	se di	Ris	parı	nio	Pos	tali	!							
	Conto del patri	moı	nio:													
	Attività		•	•	•					•		•	•		L.	14.200.892.634.725
	Passività .	•		•	•							•			»	14.195.403.879.121
	Patrimonio net	to .		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L.	5.488.755.604
	Conto economi	co:														
	Rendite e profit	tti .			•				•						L.	731.499.270.208
	Spese ed oneri	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	»	789.387.928.689
	Perdita d'eserc	izio	•	•	•	•		٠		•	•	•	•	•	L.	57.888.658.481
3)	Gestione della Provinciale	Sez	ione	Au	tono	ma	per	il	Cre	dito	Co	mui	ra l e	e		
	Conto del patri	moı	nio:													
	Attività Passività .				•	•	•		•						L. »	4.624.304.302.386 4.484.123.763.757
	Patrimonio net	to .			•	•			•	•			•		L.	140.180.538.629

Conto econor	mico:														
Rendite e pro Spese ed one		•	-			•		•		•	•	•		L. »	312.623.750.201 248.033.586.801
Utile netto		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	L	64.590.163.400
) Gestione della	a Sezio	ne A	uto	nom	a p	er il	cre	dito	a l	brev	e te	rmi	ne		
Conto del pa	trimon	io:													
Attività . Passività			•	•										L. »	112.783.296.842 111.568.035.107
Patrimonio n	netto .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	L.	1.215.261.73
Conto econo	mico:														
Rendite e pro Spese ed one		•	•		•	•	•	•				•	•	L. »	7.406.444.68 7.037.272.54
Utile netto														L.	369.172.13
		•		•	•	•	•	•	14	•	•	•	•		307.172.13
) Gestione dell Conto del pa Attività .	• •		oni	di d	· eanc	oni, c	· ens	i ed	alt	· re p	rest	· azic	oni	L.	8.471.60
) Gestione dell Conto del pa	• •		oni	. di c	• eanc	oni, c	• ens	• i ed •	. alt:	· re p .	rest	azio	oni		8.471.60 8.471.60
) Gestione dell Conto del pa Attività .	trimon		oni	. di c	• • • •	oni, c	• • • •	i ed	. alt	re p	•	· azio		L. »	8.471.60
) Gestione della Conto del pa Attività . Passività	trimon		oni	. di c		• • • •		i ed		re p	•			L. »	8.471.60
) Gestione della Conto del pa Attività . Passività Patrimonio n	trimon netto . mico:					oni, c					•			L. »	8.471.60 8.471.60 — 423.50
Conto del para Attività . Passività Patrimonio r Conto econo	trimon netto . mico:										•			L. *L.	8.471.60 8.471.60 — 423.50 295.08
Conto del pa Attività . Passività Patrimonio n Conto econo Rendite e pr Spese ed one Utile netto	netto . mico: ofitti . eri .	io:												L. » L	8.471.60 8.471.60 — 423.50 295.08
Conto del pa Attività . Passività Patrimonio n Conto econo Rendite e pr Spese ed one Utile netto	netto . mico: ofitti . eri . la cusi	io:												L. » L	8.471.60

7)	Gestione autonom ticolo 45 della leg				-					ai	sens	si d	ell'a	r-		
	Attività														L.	736.087.274.438
	Passività .	•			•			•						•	»	729.582.001.582
	Utile netto da ve	rsare	e al	Tes	soro	•									L.	6.505.272.856
8)	Gestione autonom			ond	o sp	ecia	ale a	ırtic	olo	6 le	gg e	346	/19	74		
	Conto del patrim	onio	:												_	200 000 407 000
	Attività	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L.	308.082.106.222
	Passività .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	»	268.598.294.857
	Eccedenza attiva	•	•	•		•							•	•	L.	39.483.811.365
	Conto economico	·:														
	Rendite e profitti	i .													L.	40.101.210.376
	Spese ed oneri	•									•	•			»	617.399.011
	Utile netto .					•	•		•	•		•	٠	•	L.	39.483.811.365

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, esposte le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni e sulla rappresentazione contabile delle stesse, ha chiesto che le Sezioni Riunite dichiarino regolari i rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1976.

DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza delle operazioni di gestione compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio e riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è con-

formata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e della unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. O. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883; in conformità delle richieste del Pubblico Ministero;

dichiara regolari i rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1976.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, ed al Ministero del Tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1976.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

L'ESTENSORE

F.to Antonino GALLO

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1977.

IL SEGRETARIO

F.to Vincenzo ROMANO



RELAZIONE



1. — Considerazioni generali.

I rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1976, presentati alla Corte entro il prescritto termine del 30 giugno 1977 sono stati dichiarati regolari dalle Sezioni Riunite con la decisione del 25 luglio 1977, cui accede la presente relazione.

Tra essi non figura il rendiconto relativo al fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario che, nei precedenti esercizi, era stato presentato dall'Amministrazione della Cassa siccome riferito a una « gestione annessa », ma che le Sezioni Riunite avevano escluso dalle dichiarazioni di regolarità (1) ritenendo che con esso fosse illegittimamente rendicontato dalla Cassa Depositi e Prestiti il risultato gestorio del fondo medesimo, di cui è titolare l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e non la Cassa.

Con riferimento all'esercizio 1976, l'Amministrazione ha modificato la precedente impostazione riportando la rendicontazione concernente gli elementi patrimoniali dei conti correnti con l'Amministrazione ferroviaria nell'esclusivo ambito delle poste globali afferenti i « conti correnti con enti vari » prospettate nel rendiconto della « gestione principale » (2).

Un'altra modifica, rispetto al precedente esercizio, risulta dalla diversa prospettazione, nel conto patrimoniale della gestione annessa « Casse di risparmio postali », della voce relativa alle perdite di esercizio non potute ripianare con imputazione al fondo di riserva, il quale, dopo i prelevamenti effettuati per coprire le deficienze verificatesi fino al 1974 e parte di quelle prodottesi nel 1975 (3), risultava costituito esclusivamente da accantonamenti obbligatori per gestione di immobili.

Nell'esercizio 1975 la partita (attiva), relativa alla quota di perdite non ripianata (142 miliardi) era stata iscritta, nel predetto conto, sotto una voce denominata « Perdite: Tesoro suo debito » e, come tale, era stata esclusa, dalle Sezioni Riunite (decisione n. 93 dell'11 dicembre 1976), dalla dichiarazione di regolarità nel rilievo che l'ordinamento vigente non poteva consentire di imputare all'Amministrazione del Tesoro lo obbligo di fornire i mezzi per il ripianamento delle perdite della speciale gestione.

Stato. Le risultanze di tale gestione sono esposte nel consuntivo dell'Azienda stessa (per il 1976: « Gestioni speciali e autonome », paragrafo 4).

L'attività della Cassa in materia si incentra nella tenuta di conti correnti speciali, i cui fondi sono destinati al pagamento delle pensioni, tra i quali assume rilievo uno, cosiddetto di transito, sul quale affluiscono i fondi versati periodicamente dall'Amministrazione ferroviaria che vengono messi a disposizione del Tesoro per i pagamenti delle pensioni. Si tratta, sostanzialmente, di un serivizio di cassa non dissimile da quello svolto, nell'ambito della « gestione principale », nell'interesse di vari enti, sulla base di conti correnti da questi accesi (v. anche sub 2).

(3) Vedasi relazione per l'esercizio 1975.

⁽¹⁾ Con decisioni in data 11 dicembre 1976 concernenti i rendiconti della Cassa Depositi e Prestiti e delle gestioni annesse per gli esercizi 1973, 1974, 1975.

⁽²⁾ Come già accennato, nel riferimento alle recenti decisioni delle Sezioni Riunite, la gestione dei fondi pensioni per il personale ferroviario è di competenza dell'Azienda delle ferrovie dello

Nel conto patrimoniale relativo al 1976, la posta relativa alle ulteriori perdite prodottesi nella gestione del risparmio postale (61,4 miliardi) (4) è stata iscritta sotto la diversa voce « Perdite anno in corso da ripianare », attraverso la quale si evidenzia la impossibilità per l'Amministrazione della Cassa di indicare, in atto, un modo per realizzare l'equilibrio della gestione.

Tale impostazione è stata estesa alla già citata quota di perdite del 1975 non ripianate (142 miliardi), per la quale è stata iscritta, nel conto patrimoniale relativo al 1976, una partita denominata « Perdite anni precedenti da ripianare ».

È da rilevare, peraltro, che l'indicazione del ripianamento delle perdite — dovute essenzialmente all'aumento dei tassi di rendimento dei libretti a risparmio e dei buoni postali che non ha trovato, finora, adeguata compensazione nella remunerazione dei capitali impiegati dalla Cassa — pone di per sé, implicitamente, una prospettiva di recupero delle perdite stesse sulla quale ci si soffermerà nel successivo paragrafo 3.

Considerazioni sulla gestione principale.

Dal conto relativo allo stato patrimoniale della gestione principale risulta, al 31 dicembre 1976, una eccedenza attiva di 427,6 miliardi — derivante da attività per 22.543 miliardi e passività per 22.115,4 miliardi — con un incremento di 97 miliardi rispetto all'esercizio precedente. Nel conto economico figurano utili netti d'esercizio per 247,9 miliardi con un aumento di 73 miliardi rispetto a quelli realizzati nell'esercizio 1975 (174,9 miliardi).

Tra i capitali affluiti alla Cassa nell'esercizio, quelli provenienti dalla gestione del risparmio postale hanno segnato un consistente incremento pari, in valore assoluto, a 2.2230 miliardi (2.058,7 nel 1975) (5). In termini percentuali l'incremento è stato del 18,8 per cento, di poco inferiore a quello registrato nell'anno precedente (il 21 per cento) che era stato particolarmente elevato dopo la nota stasi verificatasi nel 1974 (6) per effetto di massicci sportamenti dei depositi dalle Casse postali agli istituti di credito, conseguenti al particolare aumento dei tassi di interesse da questi praticati.

I capitali afferenti al risparmio postale amministrati dalla Cassa sono così ammontati, complessivamente, al 31 dicembre 1976, a 14.080,7 miliardi (11.850,7 alla fine del 1975).

Quelli provenienti dai « conti correnti con Enti vari » sono ammontati, alla stessa data, a 713 miliardi (689 nel 1975).

Tale disponibilità risulta accreditata da circa 40 correntisti che possono distinguersi in due gruppi, uno — che a partire dal 1976 comprende anche, come è già stato detto, i « fondi di previdenza per il personale ferroviario » — costituito da vari Enti o Fondi nel cui interesse la Cassa esplica, in virtù di speciali disposizioni, il servizio di cassa sulla base di appositi conti correnti remunerati al tasso dei depositi volontari (2 per cento) e l'altro costituito dai Fondi destinati agli interventi per l'edilizia pubblica (7).

⁽⁴⁾ Le perdite indicate afferiscono per 58,1 miliardi al risparmio postale ordinario e per 3,3 miliardi ai buoni postali fruttiferi.

⁽⁵⁾ Come è noto il flusso monetario proveniente dal risparmio postale costituisce, per la Cassa, la principale fonte di finanziamento.

Tra gli altri nuovi afflussi, tutti di minor rilievo, quelli provenienti dai « conti correnti con Enti vari » hanno segnato un incremento di 24,7 miliardi (69 miliardi nel 1975) quelli dei depositi in numerario di 10,6 miliardi (6,6 nel 1975).

⁽⁶⁾ Nel 1974 l'incremento del risparmio postale era stato di soli 598,8 miliardi, pari, in percentuale, al 6,5 per cento. Per notazioni riferite alla forte ripresa nel 1975 dell'afflusso del risparmio postale vedasi la già richiamata relazione concernente tale esercizio.

⁽⁷⁾ Al 31-12-1976 i capitali vigenti sui conti correnti relativi al primo gruppo sono ammontati a 321,3 miliardi. Alla stessa data i Fondi per l'edilizia pubblica hanno presentato una disponibilità complessiva di 392,4 miliardi.

Quanto al primo gruppo è da rilevare che in linea di massima l'Amministrazione svolge, come già accennato, un mero servizio di cassa per cui si limita a dar corso agli accreditamenti e ai prelievi sulla base degli ordini emessi dagli enti titolari (8).

Vi sono, però, conti correnti (ad esempio: « Fondo infortuni sul lavoro ») per i quali è stato rilevato che le disposizioni relative agli Enti correntisti tassativamente indicano i casi in cui è consentito l'utilizzo delle disponibilità accreditate. L'Amministrazione che, in un primo momento, aveva mostrato di voler assumere, anche per questi tipi di conti, la mera responsabilità di depositaria di fondi per lo svolgimento del servizio di cassa, ha successivamente aderito alle osservazioni mosse dalla Corte circa la necessità di accertare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti richiesti per il prelievo dei fondi.

Tornando alla tipologia ordinaria dei conti è da notare che, come si è avuto occasione di rilevare in sede di riscontro degli ordinativi di pagamento (9) che vengono emessi dalla Cassa su richiesta dei correntisti (anche a favore di terzi), risultano casi in cui gli enti titolari dei conti, dopo aver effettuato i versamenti cui sono te-

nuti, procedono, in tempi ristretti, al prelievo delle stesse somme per farle affluire a tesorieri privati (in genere istituti di credito) (10).

Tali operazioni di prelievo non trovano ostacolo nell'ordinamento, ma su di esse la Corte ritiene di dover richiamare in particolare l'attenzione perché finiscono col ridurre la possibilità della Cassa di valersi adeguatamente di un mezzo di provvista di fondi che l'ordinamento stesso direttamente le ha garantito per l'attuazione dei fini istituzionali.

Un cenno particolare merita, infine, il conto corrente dell'INADEL denominato « Assistenza », su cui più volte la Corte si è soffermata in passato per evidenziare il costante aumento dello scoperto (11) e per auspicare l'apprestamento di idonei strumenti per eliminare l'esposizione. Di alcuni titoli, emessi nel 1976 (per 16,5 miliardi) e relativi ad operazioni fuori cassa aventi l'effetto di aumentare ulteriormente lo scoperto del conto, la Sezione del controllo ha recentemente ricusato il visto e la conseguente registrazione (12). La Sezione ha, in particolare, escluso che, nelle fattispecie esaminate, si riscontrassero i presupposti richiesti da una specifica norma regolamentare (articolo 21 regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239) per assicurare, in via straordinaria, provviste di valuta intese a coprire eventuali e momentanei scoperti del conto. Ha rilevato, invece, come le predette operazioni avessero, in effetti, carattere di ordinarietà e realizzassero, in definitiva, un finanziamento automatico e continuo e. quindi, un vero e proprio « investimento » che, come tale, la Cassa non può effettuare al di fuori di specifiche previsioni di legge.

Quanto agli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica cui si è già

⁽⁸⁾ Si citano, tra gli altri, i conti correnti del « Fondo di previdenza Dogane » (il cui saldo è salito dai 468,7 milioni del 1975 ai 1055 milioni del 1976 per effetto di versamenti, nell'anno, per 4801 milioni e di prelievi per 4214 milioni), della « Cassa delle ammende » (con saldo passato da 1756 a 2566 milioni a seguito di versamenti e prelievi, rispettivamente, per 1136 e 325 milioni), del « Fondo sopravanzo archivi notarili » (saldo da 3619 a 7929 milioni; versamenti e prelievi per 4813 e 504 milioni), del «Fondo di previdenze Imposte di fabbricazione » (S. da 261 a 212 milioni; V. e P. 1287 e 1335 milioni), della « Cassa Nazionale del Notariato » (S. da 212 a 234 milioni; V. e P. 2442 e 2420 milioni), del « Fondo di previdenza Catasto » (S. da 84 a 23 milioni; V. e P. 2610 e 2671 milioni), dell'« Istituto nazionale G. Kirner (S. da 5789 a 6252 milioni; V. e P. 12463 e 12.000 milioni).

⁽⁹⁾ La Corte acquisisce anche gli elementi essenziali contenuti negli « ordini di riscossione » (attinenti ai movimenti di entrata per i quali non è previsto il visto di legittimità) al fine di accertare, in sede di controllo sugli ordinativi di prelevamento, la copertura finanziaria.

⁽¹⁰⁾ Il fenomeno sembra si ricolleghi, soprattutto, alla maggiore remuneratività dei tassi praticati dagli istituti di credito di fronte a quello del 2 per cento corrisposto dalla Cassa.

⁽¹¹⁾ Lo scoperto del conto è ammontato a 192,5 miliardi alla fine del 1976 (183,9 miliardi nel 1975).

⁽¹²⁾ Con deliberazione n. 775 del 19-5-1977.

accennato, va, innanzitutto, rilevato che la Cassa gestisce, nell'ambito della gestione principale, i conti correnti speciali relativi ai « fondi previsti dall'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (13), dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975 n. 166 (14) e dall'articolo 2 della legge 6 marzo 1976. n. 52 (15), i quali, alla fine del 1976, hanno presentato, complessivamente, un saldo attivo di 392,4 miliardi, conseguente a un consistente movimento sia in entrata (522,9 miliardi) che in uscita (724,7 miliardi). È da segnalare, in particolare, il buon ritmo di utilizzazione della dotazione del conto relativo ai Fondi Gescal, dovuto essenzialmente ai positivi effetti delle semplificazioni procedurali introdotte dal decreto-legge 2 maggio 1974 n. 115 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247) per accelerare i programmi di edilizia residenziale: sul conto che presentava un saldo attivo di 651,5 miliardi a fine 1974 e di 569,8 a fine 1975, sono stati effettuati, nel 1976, versamenti per 10,3 miliardi e pagamenti per 184,3 miliardi, sicché il saldo è sceso, a chiusura dell'esercizio, a 295,9 miliardi.

Di particolare rilievo, poi, l'ampia utilizzazione dei fondi del citato conto corrente istituito ex articolo 6 legge n. 166 del 1975: a versamenti per 491,1 miliardi hanno corrisposto pagamenti per 425 miliardi.

3. — Considerazioni sulla gestione « Casse di risparmio postali ».

È stato già accennato, in sede di considerazioni generali, come si siano prodotte, nell'anno, ulteriori perdite di gestione per un ammontare di 61,4 miliardi e come esse, nonché quelle relative al precedente esercizio (142 miliardi), siano state evidenziate nel conto patrimoniale in modo da porre implicitamente una prospettiva di recupero delle perdite stesse.

Tale prospettiva, come già sottolineato nella precedente relazione con riferimento ai chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione, viene individuata nella possibilità che si verifichi, nel medio termine, in sede di ripartizione del frutto del capitale impiegato dalla Cassa nell'ambito della « gestione principale », un incremento della quota del frutto stesso che deve essere devoluta alla gestione « Casse di risparmio postali ».

L'amministrazione prevede, infatti, che, nel giro di qualche esercizio, la maturazione delle rate di ammortamento dei prestiti concessi nell'ambito della gestione principale al più remunerativo saggio del 9 per cento (16) possa portare il tasso medio di investimento a livelli superiori al costo dei mezzi di provvista provenienti dal risparmio postale.

È da aggiungere che una recente norma — articolo 9-octies della legge 17 marzo 1977, n. 62 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2 per il « consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine dei comuni e delle province » — nell'introdurre un nuovo criterio per la ripartizione degli utili annuali della « gestione principale » (per otto decimi al tesoro dello Stato e per

⁽¹³⁾ Secondo una nomenclatura riferita a distinte previsioni dello stesso articolo 5, i conti vengono indicati con lettere: « a) Fondi GESCAL » (nel testo si riportano i dati relativi al movimento); « b) Fondi destinati al piano di costruzione per abitazioni per i lavoratori agricoli » (con saldo salito da 10,4 a 15,4 miliardi a seguito di versamenti e pagamenti, rispettivamente, per 20,4 e 15,3 miliardi); « c) Fondi di altri enti edilizi » (sul quale, finora non sono stati ancora effettuati accreditamenti).

⁽¹⁴⁾ Si tratta di un conto corrente aperto nel 1976 su cui debbono affluire le varie disponibilità previste dalle lettere a, b, c, d dell'art. 6 della legge 166, concernente interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

⁽¹⁵⁾ Si tratta di un fondo per l'edilizia a favore del personale della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato. Sul relativo conto, aperto nell'anno con apporti diretti del Tesoro per 15 miliardi, non sono stati effettuati prelevamenti.

⁽¹⁶⁾ Il tasso di interesse su tutti i prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti è stato elevato dal 6% al 9% con decreto ministeriale del 18 ottobre 1974.

due decimi in aumento del fondo di riserva della Cassa), ha anche stabilito che questi vanno determinati al netto delle eventuali perdite delle gestioni annesse e che la eventuale eccedenza negativa resta a carico del bilancio dello Stato. Sia la gestione propria della Cassa che le gestioni annesse hanno, così, la garanzia finanziaria dello Stato per ogni eventuale risultato negativo. La norma, che è entrata in vigore nello scorso mese di aprile, non prevede peraltro un criterio per il ripianamento delle perdite già prodottesi e che afferiscono esclusivamente a quelle già considerate, relative alla gestione « Casse di risparmio postali » (nel complesso 203,4 miliardi). Sull'argomento si tornerà a riferire nel prossimo anno anche in relazione ai dati di cui si potrà disporre per verificare le riportate previsioni dell'Amministrazione circa i tempi necessari per realizzare l'equilibrio della gestione, che, a prescindere dall'applicazione della richiamata normativa, non può non costituire l'obiettivo primario da perseguire.

4. — Considerazioni sulle altre « gestioni annesse ».

Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica — oltre i ricordati conti correnti speciali relativi ai fondi previsti da varie disposizioni di legge, amministrati dalla Cassa nell'ambito della gestione principale — viene in considerazione la Gestione autonoma del Fondo speciale istituito ai sensi dell'articolo 45 della già ricordata legge n. 865 del 1971 (17). Su tale fondo — costituito con apporti diretti del Tesoro per 300 miliardi, elevati a 450 per effetto dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166 — sono stati concessi, a tutto il 1976, mutui per un ammontare di 317 miliardi, (147,8 miliardi

a fine 1975), di cui risultano somministrati solo 44,2 miliardi (10,6 a fine 1975) (18).

Va, infine, ricordato il fondo di rotazione di 150 miliardi, costituito con apporti della Cassa (articolo 23 legge 865 del 1971, modificato dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1974, n. 247), destinato a finanziare anticipazioni, assistite da garanzia dello Stato, a enti locali e altri enti pubblici sui mutui in corso di concessione per acquisizione ed urbanizzazione di aree e per opere di edilizia. Sul fondo, che era stato attivato nel 1975 con operazioni per 39,6 miliardi, sono state concesse, nel 1976, altre anticipazioni per complessivi 24 miliardi.

Un cenno merita, tra le altre gestioni annesse (19) quella della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per la quale rilevano, in particolare, le notazioni contenute nel successivo paragrafo circa le notevoli esposizioni per morosità degli enti locali nei suoi confronti. È inoltre, da segnalare che con decreto ministeriale dell'11 novembre 1976 autorizzativo di una emissione di cartelle per 500 miliardi (elevabili a 652 nel corso del prestito) sono stati attribuiti alla Direzione generale del Debito pubblico gli adempimenti relativi all'amministrazione del prestito. Con questa attribuzione, che costituisce una novità, non si è intaccata la sfera di competenza istituzionale della Sezione autonoma e si è sollevato, nel contempo, l'apparato della Cassa depositi e prestiti, già gravato da numerose incombenze, da onerosi adempimenti quali quelli connessi all'amministrazione di un prestito di notevole entità che richiede un collocamento diffuso delle cartelle --

⁽¹⁷⁾ Trattasi di «gestione annessa» che viene separatamente rendicontata. Il Fondo è destinato alla concessione dei prestiti per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree e per la realizzazione delle altre opere necessarie per allacciare le aree ai pubblici servizi.

⁽¹⁸⁾ Il marcato divario tra concessioni e somministrazioni si ricollega essenzialmente alla lentezza con cui si svolgono, nell'ambito locale, le procedure per l'acquisizione delle aree.

⁽¹⁹⁾ Le altre « gestioni annesse » (della Sezione autonoma per il credito a breve termine; del servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni; per la custodia dei valori dell'INPS; del Fondo speciale ex art. 6 legge n. 346 del 1976) non sono considerate nel testo in mancanza di significative notazioni. I relativi dati di consuntivo sono esposti nella decisione cui è allegata la presente relazione.

per affidarsi opportunamente a un altro organismo ministeriale, specializzato nel servizio dei prestiti, che da tempo non veniva utilizzato appieno (per la diminuzione dei prestiti ad esso affidati) (20).

5. — Considerazioni sugli investimenti.

Gli investimenti propri della Cassa si realizzano soprattutto con le concessioni di mutui, mentre limitato rilievo ha la gestione dei titoli e, in misura ancora più ridotta, quella delle partecipazioni al capitale di enti pubblici.

Nel rendiconto della « gestione principale » i prestiti figurano, tra le attività dello Stato patrimoniale, con due poste di 13.776,2 miliardi (11.750,1 nel 1975) e di 1.022,7 miliardi (932,2 nel 1975) riferite ai mutui vigenti al 31 dicembre 1976 a seguito delle operazioni effettuate, rispettivamente, con fondi propri della Cassa (utilizzati soprattutto per prestiti agli enti locali) e con fondi provenienti dai conti correnti postali (utilizzati per prestiti ad Aziende statali) (21).

La posta riferita ai titoli evidenzia una consistenza di 909,3 miliardi (814,9 nel 1975). Quella, concernente le partecipazioni, prospetta, ormai stabilmente da vari esercizi, una consistenza di 33,9 miliardi.

Nel 1976 sono stati concessi mutui (al già ricordato saggio del 9 per cento) per un ammontare complessivo di 2.393,3 miliardi, di cui 1.943,1 miliardi, pari all'81,2 per cento, sono stati destinati a Comuni e Province. Tra questi, 1.270,8 miliardi, pari al 53 per cento del riportato ammontare globale dei mutui concessi nell'esercizio, sono stati

concessi per integrazioni di bilancio (22). Considerando anche i prestiti in cartelle che sono stati concessi a tale titolo dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale (649,4 miliardi) (23) i nuovi finanziamenti destinati alla copertura dei disavanzi degli enti locali hano raggiunto, nel 1976, 1.920,2 miliardi che rappresentano il 63,1 per cento del totale dei prestiti concessi nell'ambito delle due gestioni.

Si è ulteriormente accentuato, nell'esercizio, il fenomeno del mancato versamento, alla scadenza, delle rate di ammortamento dei mutui da parte degli enti locali, specie dei Comuni maggiori. Esso interessa sia la gestione principale, per la quale le rate rimaste insolute alla scadenza sono ammontate al 31 dicembre 1976 a 136 miliardi (117 alla fine del precedente esercizio), sia, e con maggiore accentuazione, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per la quale sono risultate in sofferenza, alla predetta data, rate di ammortamento scadute per 609 miliardi.

Complessivamente, si evidenziano, quindi, al 31 dicembre 1976, rate insolute per 745 miliardi, con un aumento di 44 miliardi rispetto al corrispondente dato globale del 1975 (24). Al suddetto importo va riferita l'autorizzazione data alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale (con l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 1977) per la trasformazione in mutui decennali delle esposizioni per morosità dei comuni e delle province, risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione stessa.

IL PRESIDENTE F.to Eugenio CAMPBELL

F.to Antonino Gallo

⁽²⁰⁾ Vedasi anche relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1976, Parte II, Sezione II, capitolo XXV (Ministero del tesoro) paragrafo 3.

⁽²¹⁾ Secondo dati elaborati dalla Cassa, dei prestiti con fondi propri vigenti al 31-12-1976, erano ancora da somministrare, alla stessa data, 2.056 miliardi. Di quelli concessi ad Aziende statali erano da somministrare 112,2 miliardi.

⁽²²⁾ Nel 1975 vennero concessi prestiti per 1.971,4 miliardi, di cui 1.640,2 (pari all'83,2 per cento) agli enti locali. Per integrazione dei bilanci furono concessi 1414,4 miliardi, pari al 71,7 per cento dell'intero importo dei mutui concessi nell'esercizio.

⁽²³⁾ Secondo dati dell' Amministrazione, mutui concessi dalla Sezione sono risultati ancora da somministrare (al 31-12-1976) 630 miliardi.

⁽²⁴⁾ I dati riportati si riferiscono, oltre che alle rate di ammortamento scadute e non pagate dagli enti, agli interessi per il ritardato pagamento.

IL RELATORE

ALLEGATO N

PARERE N. 201 IN DATA 23 GIUGNO 1976 DELLE SEZIONI RIUNITE: SCHEMA DI NUOVE NORME D'ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDA



N. 201/SR/D

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 23 giugno 1976

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/3.32 SAR dell'11 giugno 1976, con la quale è stato chiesto il parere delle Sezioni riunite sullo schema di decreto presidenziale in oggetto, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sarda in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione regionale;

visto il R.D.L. 9 febraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

esaminati gli atti ed udito il Consigliere relatore prof. Giovanni Zaccaria;

premesso che, a quanto risulta dalla citata nota della Presidenza del Consiglio, lo schema in esame — da emanare ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 — è stato presentato dal Presidente della Regione Sarda e sarà successivamente sottoposto all'esame della Commissione paritetica di cui allo stesso art. 56;

premesso, altresì, che il progetto di decreto legislativo è stato predisposto nel dichiarato intento di adeguare gli strumenti organizzativi e le modalità procedimentali del controllo alle esigenze di concretezza dell'azione amministrativa e che, a tal fine, il testo in esame — che sostituisce il Capo VI del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 — prevede:

- con gli artt. 1, 3 e 8 l'istituzione, a Cagliari, di una sezione regionale della Corte dei conti, analogamente a quanto previsto già a suo tempo per la Regione siciliana e, più recentemente, per il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, Sezione la quale eserciterebbe il controllo sugli atti amministrativi della Regione e degli Uffici statali aventi sede nella regione: la Sezione sarebbe costituita da un Presidente di Sezione e da tre Consiglieri e, per quanto riguarda il controllo sugli atti della Regione, eserciterebbe le funzioni attualmente spettanti alla Sezione di controllo centrale mentre la competenza di quest'ultima resterebe immutata per quanto riguarda il controllo sugli atti degli organi dello Stato;
- con l'art. 2 norme per la sostituzione dei magistrati in caso di assenza o di impedimento;
- con l'art. 4 un rinvio alle norme che regolano le attribuzioni della Corte dei conti, salvo quanto disposto dagli articoli successivi:
- con l'art. 5 che il controllo preventivo viene esercitato nel termine di 30 giorni utili dalla data di ricevimento dell'atto e che l'atto diviene esecutivo qualora, en-

tro tale termine, l'ufficio di controllo non abbia fatto conoscere all'Amministrazione le proprie osservazioni;

- con l'art. 6 che tutti i titoli di spesa emessi dalla Regione in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo, nonché quelli con contemporanea assunzione di impegno per un importo non superiore ai limiti di cui all'art. 18 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, sono sottoposti a controllo successivo;
- con l'art. 7 norme sulle competenze dei magistrati della Sezione;
- con l'art. 8 la disciplina del funzionamento della Sezione regionale, con rinvio alla disciplina vigente per la Sezione di Controllo centrale, stabilendo, altresì, che, nel caso di rifiuto di registrazione, la Giunta regionale possa chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto e che alla discussione possa intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale;
- con l'art. 9 norme sulla presentazione dei rendiconti delle aperture di credito disposte a favore dei funzionari delegati nonché sulla dichiarazione di regolarità degli stessi;
- con l'art. 10 norme sulla verificazione del rendiconto generale della Regione;
- con l'art. 11 che il Presidente ed i Consiglieri, che costituiscono la Sezione regionale, siano collocati nella posizione di cui all'art. 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345:
- con l'art. 12, infine, l'esplicita abrogazione degli articolo 22, 23, 24. 25 e 26 (e cioè l'intero Capo VI) del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

Tutto ciò premesso e richiamandosi a quanto hanno già avuto modo di rappresentare nei pareri espressi in precedenza su analoghi schemi di provvedimenti, le Sezioni danno preliminarmente atto che lo schema in esame oltre a rispondere all'esigenza di snellire le procedure del controllo, tende a realizzare un sistema più omogeneo del controllo sugli atti delle Regioni a statuto speciale, eliminando residue disposizioni tuttora vigenti per la Regione Sar-

da, per le quali, in caso di dissenso, i contrasto sorti nell'esercizio del controllo devo no essere decisi a Roma anzichè nel capoluogo regionale; sicché le nuove norme si ispirano ad un più puntuale rispetto del principio dell'uguaglianza nei riguardi di regioni a regime statutario omogeneo.

Sempre in via preliminare, le Sezioni rilevano poi che l'art. 56 dello statuto speciale della Sardegna prevede che una commissione paritetica « proporrà... le norme di attuazione del presente Statuto » e che dette norme saranno « sottoposte al parere... del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo ».

Ritengono al riguardo le Sezioni riunite che possa superarsi qualsiasi perplessità in ordine alla regolarità del procedimento seguito per la formazione dell'emanando decreto legislativo, restando peraltro inteso che, qualora la Commissione paritetica dovesse apportare modifiche al testo ora esaminato, sul nuovo testo dovrebbe essere nuovamente chiesto il parere di questa Corte.

Passando all'esame dei singoli articoli, le Sezioni rilevano che la maggior parte delle norme in essi contenute trovano riscontro, quasi sempre testuale, in analoghi provvedimenti relativi ad altre Regioni (Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) sui quali nel 1970 e nel 1974 è stato espresso il parere di questa Corte. Non essendo intervenuti nuovi elementi, la valutazione positiva espressa nelle ricordate circostanze può essere sostanzialmente confermata, ritenendosi solo opportuno suggerire talvolta alcune lievi modifiche o integrazioni dirette a migliorare ulteriormente la precedente formulazione.

Un esame più approfondito richiedono, invece, quelle norme che si presentano con carattere di novità rispetto all'ordinamento giuridico vigente.

Ciò premesso, nulla si ha da osservare sulla formulazione dell'art. 1.

Per quanto riguarda l'art. 2, al 2º comma, si rileva che il provvedimento del Presidente della Sezione per sostituire i Consiglieri assenti o impediti può essere classificato fra gli atti amministrativi a contenuto organizzatorio e, pertanto, sarebbe più adeguato indicarlo con il termine « ordinan-

— 327 —

za » anziché con quello di « decisione » che andrebbe riservato ai provvedimenti giurisdizionali.

Nulla da osservare sugli articoli 3 e 4.

L'art. 5 stabilisce, come si è detto, un termine di trenta giorni utili dalla data di ricevimento dell'atto, decorso il quale, senza che l'Ufficio di controllo abbia formulato osservazioni. l'atto diviene esecutivo.

Le Sezioni rilevano che se è vero che ipotesi analoghe di «silenzio-consenso» o di « atti ad effetto legale tipico » non mancano nel nostro ordinamento giuridico (dove, peraltro, conservano pur sempre un carattere di eccezionalità) è pur vero che sono assolutamente estranee al sistema dei controlli di legittimità esercitati dalla Corte dei conti. La eventualità di una siffatta soluzione è stata, per vero, prospettata da questa stessa Corte in un disegno normativo inteso a risolvere i problemi connessi con le esigenze di snellimento delle procedure di controllo; ma non può non rilevarsi la inopportunià di introdurre nell'ordinamento relativo del controllo di competenza della Corte un istituto che presenta caratteristiche di assoluta novità limitandone, per giunta, senga una adeguata ratio, il campo di applicazione al ristretto ambito del controllo sugli atti di una Regione a statuto speciale in difformità da quanto previsto nei confronti degli organi dello Stato e delle altre Regioni a statuto speciale. Con l'occasione, poi, va rammentato che l'anzicenna to disegno normativo prevede la fissazione di un termine, decorso il quale, in mancanzi di rilievi, l'atto sottoposto a controllo preventivo diviene esecutivo, ed il controllo si esercita in via successiva. Il che è sostanzialmente e notevolmente diverso dal « visto tacito » che si vorrebbe introdurre con lo schema in argomento.

Richiamandosi a quanto affermato preliminarmente circa la necessità che, almeno tendenzialmente, siano rispettati i criteri di unitarietà e di omogeneità del sistema dei controlli, le Sezioni riunite rilevano che la disposizione in esame è in netto contrasto con tali criteri e viola altresì quel principio di uguaglianza fra gli enti autarchici di cui sopra si è detto e che è stato riaffermato anche dalla Corte costituzionale.

Sempre partendo dalla considerazione della estraneità di tale istituto all'ordinamento giuridico vigente, sembra infine che la disposizione in esame travalichi i limiti imposti dall'articolo 56 dello Statuto sardo che, demandando al decreto legislativo la emanazione di « norme relative al passaggio degli Uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto» ha inteso affidare alla normativa delegata il limitato compito di garantire l'attuazione della prevista autonomia regionale operandone il necessario raccordo con l'ordinamento generale e gli altri ordinamenti particolari, esclusa, peraltro, ogni possibilità di introdurre modificazioni di cui non sia possibile dimostrare la necessità ai fini dell'attuazione così intesa.

Per tali motivi, le Sezioni riunite esprimono parere contrario al mantenimento dell'art. 5 suggerendone, pertanto, la eliminazione.

- L'art. 6 prevede, all'ultimo comma, che gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi « alla relativa delegazione ». Le Sezioni rilevano che l'abrogazione dell'art. 22 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che prevedeva una delegazione della Corte dei conti in sede in Cagliari comporta il venir meno di tale ufficio e che, pertanto, debba più esattamente prevedersi l'inoltro, anche di tali atti, alla « Sezione regionale ».
- Al primo comma dell'art. 7 la locuzione « gli atti di impegno e gli altri atti » potrebbe apparire limitativa o, comunque, scarsamente precisa; se ne propone la sostituzione con la locuzione « gli atti sottoposti al controllo » anche perché questa formulazione farebbe rientrare, senza possibilità di equivoco, fra gli atti stessi sia i provvedimenti amministrativi sia i vari atti contabili.

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i rilievi « ufficiosi ». Il termine appare inesatto e fonte di equivoci: si propone di sostituirlo, più correttamente, con « istruttori ». Si propone inoltre, per esigenze di maggiore chiarezza, che al termi-

ne del comma, dopo... « primi referendari o referendari » venga aggiunta la specificazione « preposti agli Uffici ».

Nell'art. 8, al primo comma, è contenuto un rinvio al « terzo e quinto comma dell'art. 24 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti ». Le Sezioni, rilevato che il 3° comma dell'art. 24 in parola contiene a sua volta un richiamo ai due comma precedenti, ravvisa l'opportunità, per motivi di completezza e di chiarezza, che il rinvio sia esteso al « primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti ».

Sempre in osseguio alle esigenze di omogeneità di norme parallele e per la rilevata opportunità di consacrare in una esplicita disposizione una essenziale attribuzione funzionale che, indubbiamente, compete al Presidente della Sezione regionale ed ai Presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo, le Sezioni riunite riterrebbero necessario che dopo il primo comma, sempre dell'art. 8, ne venisse aggiunto un altro che prevedesse esplicitamente il coordinamento dell'attività di controllo dei Consiglieri che compongono la Sezione fra di loro e nei confronti dell'attività di tutti gli altri uffici di controllo della Corte dei conti. Il testo di tale comma aggiuntivo dovrebbe essere quello già dettato nel 2° comma dell'art. 45 delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige:

Il Presidente della Sezione regionale coordina l'attività dei Consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attività che è, a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Il secondo comma dell'articolo in esame, terzo nel testo integrato come sopra, dovrebbe essere, più esattamente, formulato nei termini seguenti: « nel caso di rifiuto di visto da parte della Sezione regionale... » giacché, come è noto, la registrazione è solo operazione conseguenziale al visto in cui si estrinseca, invece, la pronuncia di esito positivo del controllo.

Nell'ultimo comma le Sezioni, avuto riguardo, sia alla dignità dell'organo, sia all'elevatezza del contraddittorio che dinanzi ad esso si instaura, ed in analogia anche al procedimento seguito presso la Sezione centrale, ritengono opportuno sia specificato un adeguato livello per il funzionario, burocratico od elettivo, che può essere designato a rappresentare l'Amministrazione regionale. Il comma andrebbe, pertanto, così integrato: « alla discussione può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale con funzioni dirigenziali ».

Il Collegio ritiene poi che l'art. 9, per una migliore collocazione sistematica dovrebbe precedere, ratione materiae, l'art. 8 e che, sempre nello stesso articolo, occorre precisare, per una formulazione normativa più esatta in rapporto a quello che è il procedimento del controllo consuntivo, che i rendiconti sono inviati alla sezione « per il visto e la dichiarazione di regolarità »; per le stesse ragioni il secondo comma dovrebbe essere così modificato: « La dichiarazione di regolarità sui rendiconti ammessi a visto dai Consiglieri o dalla Sezione è apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici ».

Per quanto riguarda l'art. 10, rilevato che le Sezioni riunite della Corte dei conti pronunciano sul rendiconto nelle forme della giurisdizione e dopo che la Corte costituzionale ha riconosciuto implicitamente carattere giurisdizionale a siffatta attività della Corte, il Collegio ritiene che il testo andrebbe così modificato:

Il rendiconto generale della Regione è verificato dalla sezione « regionale », la quale ne riferisce al Presidente della Corte dei conti. Su di esso « pronunciano » le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità all'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale si sia con-

formata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che crede opportune.

La « decisione » e la relazione sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale che le « sottopone » al Consiglio insieme alla relazione della Giunta.

Copia della « decisione » e della relazione suddette sono trasmesse al Rappresentante del Governo.

Nulla da osservare per quanto riguarda gli articoli 11 e 12.

Le Sezioni raccomandano, infine, che, poiché il presente parere viene richiesto ed espresso in forza di una esplicita previsione legislativa, della sua avvenuta acquisizione venga fatta espressa menzione nel preambolo dell'emanando decreto presidenziale.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni riunite.

Visto:

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio CAMPBELL



ALLEGATO O

PARERE N. 203 IN DATA 27 OTTOBRE 1976 DELLE SEZIONI RIUNITE: SCHEMA DI D. P. R. CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI (articolo 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041)



N. 203/SR/7

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 27 ottobre 1976

Vista la nota del 6 agosto 1976, n. 150297, con la quale il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. — richiede il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere dott. Luigi Longo:

CONSIDERATO:

- che l'articolo 9, delle citata legge n. 1041/1971, assoggetta al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti il bilancio consuntivo, il rendiconto annuale ed i rendiconti trimestrali relativi alle gestioni fuori bidancio che rientrino nell'ambito della disciplina dallo stesso articolo prevista, senza, peraltro, determinare termini e procedure particolari per la presentazione ed il controllo dei detti documenti;
- che, il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) ha finora provveduto in materia a mezzo di circolari, sta-

bilendo termini e modalità di compilazione dei documenti in questione;

— che, peraltro, lo stesso Ministero del Tesoro ha, ora, ravvisato la opportunità di ricondurre la frammentaria disciplina in materia, in un unico testo regolamentare, onde la cennata attività gestoria sia assoggettata (in sede di controllo) da un'adeguata ed unitaria normativa.

RITENUTO:

- che il proposto schema di regolamento, mentre definisce adeguatamente il contenuto del controllo della Ragioneria, solo marginalmente si occupa del Controllo della Corte dei conti, talché esso non sembra rispondere a quel requisito di compiutezza che ne giustificherebbe l'adozione;
- che siffatta lacuna, pertanto, ad evitare disarmonie ed eventuali perplessità sulle fonti normative e sul procedimento del controllo di competenza della Corte dei conti, deve essere colmata;
- che è presupposto logico-giuridico ormai acquisito che la genericità del precetto legislativo « è soggetto... al controllo della Corte dei conti » comporti l'incardinamento di questo nel vigente sistema di controllo concernente i rendiconti amministrativi, nel cui ambito concettuale vanno ricondotti i bilanci ed i rendiconti in questione;

- che a tal fine, pertanto, debbono essere richiamate le norme dettate in materia dal T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, e, per quanto specificamente concerne le sanzioni applicabili in caso di omessa o tardiva presentazione dei bilanci e rendiconti, le norme contenute nell'art. 33 del predetto T.U. e nel R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454;
- che alla luce di quanto sopra, gli articoli dello schema appresso indicati danno luogo alle osservazioni e specifici rilievi che seguono:
- art. 1. Il primo comma riproduce (peraltro, in forma incompleta) il testo dell'articolo 9, 1º comma, della legge n. 1041/ 1971. Sarebbe preferibile la formula: «Le gestioni fuori bilancio previste dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono sottoposte ai controlli etc... »;
- art. 3 La definizione dei bilanci consuntivi e dei rendiconti annuali non appare esatta. In effetti sembra doversi parlare di bilancio consuntivo nel caso di gestioni rette con sistema finanziario (di competenza o di cassa) e di rendiconto nel caso di gestioni rette con sistema patrimoniale;
- art. 4. Poiché allo stato, esiste almeno una gestione (Fondo di addestramento professionale) il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, dopo le parole « cui si riferiscono », dovrebbe aggiungersi « ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della ge-

È anche opportuno imporre l'obbligo ai responsabili delle gestioni di dare tempestiva comunicazione alla Corte dell'avvenuto invio dei bilanci o rendiconti.

— art. 5. - Sembra opportuno eliminare l'inciso « ovvero da quella di risposta ad eventuali rilievi », che, del resto, non viene ripetuto nel successivo articolo 8; la norma potrebbe infatti indirettamente deresponsabilizzare gli organi gestori inducendoli a protrarre nel tempo la risposta ai rilievi.

Di seguito all'art. 5 dovrebbe aggiungersi un articolo 5-bis il cui contenuto soddisfi alla esigenza, dianzi rappresentata, di un F.to Eugenio Campbell

esplicito richiamo alla normativa in tema di controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi, nonché al vigente sistema sanzionatorio in caso di omessa o tardiva presentazione di essi.

Il quadro normativo riflettente la Corte dei conti, trovando qui la sua appropriata sede, dovrebbe anche essere completato con l'accenno alla facoltà della Corte stessa di effettuare accertamenti diretti, accenno che, di conseguenza, dovrebbe essere eliminato dal successivo articolo 6.

La formulazione del proposto articolo 5-bis potrebbe essere del seguente tenore:

« Il controllo di competenza della Corte dei conti sulle gestioni considerate nei precedenti articoli si esercita con l'osservanza delle norme vigenti in materia di controllo sui rendiconti amministrativi, contenute nel T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 ed, in quanto applicabili, di quelle previste dal R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Ove lo ritenga necessario la Corte può effettuare accertamenti diretti ».

- art. 10. - Anche qui dovrebbe prevedersi tempestiva comunicazione alla Corte dell'avvenuto invio dei rendiconti trimestrali alla Ragioneria.

Poiché la norma riflette anche i rendiconti trimestrali, dopo la parola « esercizio » va inserita la locuzione « o periodo ».

— art. 12. - Dovrebbe essere integrato con l'inciso « sentito il parere della Corte dei conti a norma dell'articolo 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» da inserirsi dopo la parola « tesoro ».

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni riunite.

> Per estratto dal verbale IL SEGRETARIO GENERALE F.to Nicola Vitamore

Visto:

IL PRESIDENTE

ALLEGATO P

DELIBERAZIONE N. 717, IN DATA 6 NOVEMBRE 1976, DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO: D.P.R. 26 LUGLIO 1976, RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 89 E 100 T.U. LEGGI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE



Deliberazione n. 717

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 6 novembre 1976

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1976, con il quale il Governo ha provveduto all'emanazione delle norme di attuazione degli artt. 89 e 100 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, aventi ad oggetto l'istituzione di ruoli del personale degli uffici statali nella provincia di Bolzano, nonché l'uso della lingua tedesca nella regione Trentino-Alto Adige;

visti i rilievi istruttori dell'Ufficio di controllo sugli Atti di Governo n. 118-bis, rispettivamente in data 10 e 17 settembre 1976 e le relative controdeduzioni dell'Amministrazione in data 5 ottobre 1976;

vista la relazione del Segretario Generale delegato al controllo sugli atti di Governo in data 26 ottobre 1976;

vista l'ordinanza in data 26 ottobre 1976 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato questa Sezione per la adunanza del 6 novembre 1976 e le ha deferito la pronuncia sull'ammissibilità al visto ed alla registrazione del D.P.R. sopraindicato;

vista la nota del 26 ottobre 1976 con la quale è stata data comunicazione della predetta ordinanza alla Presidenza del Consiglio;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Presidente di Sezione dott. Nicola Vitamore;

udito il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ritenuto in

FATTO

Con D.P.R. 26 luglio 1976, il Governo provvedeva ad emanare le norme di attuazione degli artt. 89 e 100 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, aventi ad oggetto l'istituzione di ruoli del personale degli uffici statali nella provincia di Bolzano, nonché l'uso della lingua tedesca nella regione Trentino-Alto Adige.

Pervenuto il provvedimento stesso il 21 agosto 1976 all'Ufficio di controllo sugli atti di Governo questo lo restituiva, non registrato, con rilievo istruttorio n. 118 del 10 settembre 1976, successivamente integrato con rilievo n. 118-bis del 17 settembre 1976, con i quali si osservava in via generale che l'art. 89 del D.P.R. 31 agosto 1972,

- n. 670, non sembrerebbe autorizzare né concorsi locali, né riserve di posti o particolari precedenze nelle assunzioni, né l'istituzione di ruoli locali per l'INPS e l'INAIL. In particolare, si deduceva:
- 1) la previsione di una riserva di posti per i concorsi e le assunzioni riguardanti gli Enti pubblici non locali non rientrerebbe nei criteri di cui all'art. 89 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (art. 2 primo comma);
- 2) la previsione di organi collegiali (Commissione esaminatrice di concorsi, Consiglio locale di Amministrazione, Commissione di disciplina) costituiti da un numero pari di membri, senza la precisazione, ovvero con esplicita esclusione, della prevalenza del voto dei Presidenti dei collegi stessi, si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento dell'Amministrazione fissato dall'art. 97 Cost. (artt. 3, 4, 21, 22 e 23);
- 3) le Aziende con ordinamento autonomo non rientrerebbero nella previsione dell'art. 89 che circoscrive l'istituzione di ruoli locali alle sole Amministrazioni statali aventi uffici nella provincia (art. 8);
- 4) l'art. 89 dello Statuto non giustificherebbe la previsione di concorsi « locali » (art. 9 e succ.):
- 5) la precedenza nei concorsi e nelle assunzioni a favore dei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano non sarebbe ricollegabile a nessuna delle norme statutarie e si appaleserebbe di dubbia costituzionalità (artt. 12, 16, 2° comma, e 35 ultimo comma).
- 6) l'art. 89 del testo statutario non autorizzerebbe la previsione di deroghe all'art. 22 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, tanto più che il decreto all'esame prevede il trasferimento del personale dai ruoli « locali » a quelli « generali », nonché la possibilità, per i dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva, di partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore nel ruolo generale (art. 25);

- 7) le disposizioni connesse con l'istituzione di ruoli locali per l'INPS e per l'INAIL non rientrerebbero nella previsione delle norme del testo statutario (artt. 28, 29, 30, 31 e 32 e tabelle nn. 21 e 22);
- 8) anche a prescindere dalla perplessità circa la possibilità di introdurre future modifiche delle tabelle allegate con successivi decreti legislativi analoghi a quello all'esame, le modifiche conseguenti a nuovi risultati di censimenti della popolazione troverebbero la loro sede naturale in provvedimenti di natura amministrativa e non legislativa (artt. 26 e 34);
- 9) l'art. 35 non sembrerebbe attuare alcuna norma dello Statuto in quanto questo non introduce pareri della provincia di Bolzano nei concorsi pubblici nazionali;
- 10) la norma secondo cui le prove di concorso per i posti di uditore giudiziario riservati agli appartenenti ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, devono tenere conto del particolare ordinamento amministrativo della provincia di Bolzano, sembrerebbe postulare, per il concorso unico di cui trattasi, una pluralità di prove per i candidati, a seconda che abbiano titolo o meno alla riserva di cui al provvedimento all'esame (art. 36);
- 11) l'elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano esulerebbe dalla materia da attuare a norma dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 (artt. 41 e 45);
- 12) l'attribuzione alla Sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della cognizione dei giudizi relativi ai provvedimenti di cui ai titoli I e II si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., ove detti provvedimenti dovessero rientrare, anche in parte, nella competenza dell'Amministrazione centrale (art. 43);
- 13) la domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano avanzata da pubblici dipendenti in servizio nella provincia stessa, non potrebbe creare una vacanza da coprire secondo i criteri di cui all'art. 89 del testo statutario (art. 46);

14) in sede di istituzione dei ruoli locali del personale civile dei Servizi dell'Alimentazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste non sarebbe stato tenuto presente che trattasi di ruolo « ad esaurimento », ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 (tabella I).

L'Amministrazione, nelle sue controdeduzioni, in data 5 ottobre 1976, contestava le osservazioni dell'Ufficio rilevando, in via preliminare e generale, che il decreto legislativo di attuazione di statuto speciale non può essere considerato un decreto delegato equiparabile a quelli contemplati dall'art. 76 della Carta costituzionale, e non può pertanto essere valutato secondo la problematica propria dei decreti delegati con legge ordinaria. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, ha sempre affermato che i decreti legislativi attuativi di statuti delle Regioni con ordinamento speciale contengono norme aventi efficacia particolare ed autonoma rispetto alla legge ordinaria e che le norme dello statuto che prevedono un particolare procedimento di attuazione costituiscono fonti da cui scaturisce una delega di tipo diverso da quella che trova invece la sua fonte nell'art. 76 della Costituzione. Da ciò, secondo l'Amministrazione, conseguirebbe, in primo luogo, che non sarebbe possibile valutare la legittimità del decreto di attuazione senza fare riferimento all'intero statuto; in secondo luogo che sarebbero legittime tutte le norme che, pur non espressamente previste da singole disposizioni statutarie, risultassero funzionalmente e logicamente ricollegabili allo statuto. Peraltro, « a differenza di altri statuti speciali, lo statuto per il Trentino-Alto Adige dipenderebbe in buona parte dagli accordi internazionali che hanno previsto misure a favore delle popolazioni alto-atesine (cosiddetto « Pacchetto »); di conseguenza il legislatore nell'attuare le norme indicate in oggetto avrebbe dovuto altresì tenere presenti gli obblighi internazionali derivanti dai citati accordi, nella misura in cui questi non trovassero diretta estrinsecazione statutaria ».

Passando ai singoli punti di rilievo l'Amministrazione replicava:

- a) la norma che estente la « riserva » di posti anche agli Enti pubblici non locali andrebbe interpretata in connessione con l'articolo 100 dello Statuto che prevede la facoltà dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- b) la previsione di organi collegiali costituiti da un numero pari di membri e senza voto determinante del Presidente avrebbe lo scopo di assicurare assoluta pariteticità agli organi sulla base del piano di assoluta parità con cui intervengono nel procedimento lo Stato ed i membri di lingua italiana, la Provincia ed i membri di lingua tedesca;
- c) la ratio dell'art. 89 dello Statuto sarebbe nel senso di richiedere l'istituzione di ruoli locali per tutto il personale dell'Amministrazione « diretta » dello Stato operante in provincia di Bolzano, ivi comprese le Aziende Autonome con le sole esclusioni contenute nel 2° ed ultimo comma del predetto art. 89;
- d) la previsione di concorsi locali tenderebbe a realizzare un meccanismo più agile, idoneo a recepire le particolari istanze ed esigenze della Provincia di Bolzano;
- e) la precedenza ai residenti da un biennio nella provincia di Bolzano sarebbe conseguente alla necessità di realizzare una ripartizione dei posti nei pubblici uffici in relazione alla diversa entità dei gruppi linguistici alto-atesini;
- f) la deroga prevista per la partecipazione ai concorsi per titoli per l'accesso ai corsi di formazione dirigenziale, tenderebbe a raccordare la disciplina dettata dalle norme di attuazione con quelle inerente ai ruoli generali;
- g) la previsione dei ruoli locali INPS e INAIL discenderebbe dalla misura 105 del « Pacchetto »:
- h) la possibilità di apportare successive modifiche alle tabelle allegate avrebbe lo scopo di adeguare le norme di attuazione a

quelle che saranno poste in essere dal Parlamento:

- i) la introduzione di un parere della provincia di Bolzano nei concorsi pubblici nazionali scaturirebbe dall'interesse della Provincia ad esprimere le proprie esigenze organizzatorie in relazione all'espletamento dei procedimenti concorsuali;
- l) la disposizione secondo cui le prove di concorso ad uditore giudiziario devono tenere conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano non implicherebbe una pluralità di prove a seconda che i candidati abbiano o no titolo alla riserva, ma soltanto una particolarità delle prove medesime;
- m) l'elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi locali tenderebbe ad agevolare la realizzazione del principio della proporzionalità fra i vari gruppi etnici;
- n) l'attribuzione della competenza al T.A.R. di Bolzano per i provvedimenti che dovrebbero essere sottoposti al T.A.R. di Roma conseguirebbe essenzialmente dai principi fondamentali del « Pacchetto » e dello Statuto, che prevedono la gestione a livello locale del personale realizzata con la istituzione dei ruoli locali;
- o) la norma secondo cui la domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano determina una vacanza nel ruolo, tenderebbe a favorire l'attuazione della proporzionalità e ad accelerare i primi concorsi, considerato che il « Pacchetto » sarebbe dovuto entrare in vigore molto tempo fa;
- p) la possibilità o meno di indire concorsi per ricoprire le vacanze nel ruolo « ad esaurimento » dei Servizi dell'Alimentazione sarebbe problema da risolversi in sede di bando di concorso da emanarsi dal Commissario del Governo.

Sulla base della replica dell'Amministrazione l'Ufficio, dopo aver delineato i motivi per i quali non riteneva esauriente la risposta della Presidenza del Consiglio sulla natura e i limiti delle norme di attuazione, faceva presente che, nonostante le precisazioni fornite, permanevano perplessità circa la legittimità delle norme di cui ai precedenti punti 2; 5; 7; 9; 12; 13 e 14.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione affronta pregiudizialmente il problema della natura e dei limiti delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni dotate di speciale autonomia le quali, o per la presenza di gruppi etnici diversi o per la particolare posizione geografica o per l'uno e l'altro motivo, godono di un trattamento garantito attraverso una normativa di livello costituzionale, non suscettibile di modificazione da parte del legislatore ordinario statale.

Ora è evidente che tale normativa costituzionale non può disciplinare diffusamente la posizione riservata alle Regioni dette appunto « a statuto speciale ». È stata prevista, pertanto, dagli stessi statuti, l'emanazione di norme di attuazione sulla base di pareri espressi da apposite commissioni paritetiche Stato-Regione.

Scopo precipuo di siffatte norme è quello di « attuare » gli statuti, contemperando gli interessi particolari della Regione con quelli generali dello Stato: le norme di attuazione hanno cioè una funzione di salvaguardia sia dell'interesse regionale che di quello nazionale.

Queste ultime norme, che possono essere non solo « secundum statutum » ma anche — per propria natura — « praeter statutum », incontrano limiti solo nella Costituzione e nelle norme statutarie. Ed invero esse non possono incidere su posizioni e situazioni contemplate dalla Costituzione a garanzia di tutti i cittadini, né, d'altra parte, possono derogare alle norme statutarie sottraendo, ad esempio, competenze proprie della Regione a vantaggio dello Stato.

Altri limiti le norme di attuazione non incontrano. In particolare esse, che rappresentano scaturigine di poteri direttamente riconosciuti dalla Costituzione e dagli sta-

tuti regionali adottati con leggi costituzionali, se non rivestono tale rango, hanno certamente forza di legge ordinaria e, quindi, presentano attitudini a derogare alla legislazione statale preesistente, purché siano dirette alla realizzazione degli statuti.

Per contro i provvedimenti presidenziali non possono essere né abrogati né derogati da successive leggi ordinarie dello Stato, sia per la derivazione dei poteri di cui si discorre da norme costituzionali, sia per la particolarità della procedura che assume un effetto garantistico degli interessi regionali, sicché i provvedimenti stessi vengono a collocarsi, nella gerarchia delle fonti, in posizione intermedia fra la legge costituzionale e la legge ordinaria.

Ciò premesso ritiene la Sezione che le censure mosse al provvedimento in esame possano essere superate ove si abbia riguardo sia alle norme del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che alle « Misure a favore delle popolazioni alto-atesine » (cosiddetto « Pacchetto »).

Il provvedimento all'esame è inteso come è noto, a dare attuazione agli artt. 89 e 100 del citato D.P.R. n. 670/1972 in materia di istituzioni dei ruoli del personale degli uffici statali nella provincia di Bolzano, nonché di uso della lingua tedesca e ladina nella stessa provincia, tenuto ovviamente conto anche degli accordi internazionali contenuti nelle anzidette « misure ».

Passando all'esame delle singole censure sottoposte al proprio vaglio, la Sezione ritiene che per quanto concerne la composizione in numero pari di membri degli organi collegiali senza la prevalenza — a parità di voti — del voto del Presidente (artt. 3, 4, 21, 22 e 23), tali organi — proprio in virtù dei principi che permeano il provvedimento — debbano informarsi al criterio della pariteticità fra gli appartenenti ai vari gruppi linguistici e non a quello della prevalenza di un gruppo sull'altro.

D'altra parte la funzionalità di detti organi viene assicurata nel Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi con l'adozione dei normali criteri di votazione che si basano non sul numero dei componenti dei collegi considerati ma sul punteggio attribuito da ciascun membro, sicché si può comunque addivenire a concrete soluzioni. Per quanto riguarda poi la Commissione di disciplina, nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei voti dei componenti del collegio, opererà, a norma di legge, il « favor rei », con conseguente proscioglimento da ogni addebito dell'impiegato.

In merito alla precedenza nei concorsi a posti dei ruoli locali e centrali a favore dei candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano (artt. 12, 16 secondo comma e 35, ultimo comma) la Sezione ritiene che essa si appalesi legittima sulla base della norma di cui all'art. 10, terzo comma, del citato testo unico n. 670/1972, secondo cui « i cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa ».

Per quanto riguarda la istituzione di ruoli locali per l'INPS e l'INAIL (artt. 28, 29, 30, 31 e 32 e tabelle n. 21 e 22) le statuizioni contenute nel provvedimento all'esame trovano il proprio fondamento sia nella « misura » n. 105 del « Pacchetto », che prevede una riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della provincia di Bolzano dell'INPS e dell'INAIL, sia nell'art. 6 del più volte richiamato testo unico n. 670/1972, che contempla una potestà legislativa integrativa della regione nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali.

In merito alla censura relativa alla introduzione di un parere della provincia di Bolzano sul numero dei posti per uditore giudiziario riservati agli uffici della provincia stessa (art. 35), la Sezione ritiene che l'obiezione sia superabile nella considerazione che, nel caso di specie, trattasi di un parere che, pur essendo obbligatorio, non è vincolante e quindi non preclude al Consiglio Superiore della Magistratura la facoltà di disattenderlo, con adeguata motivazione.

Per quel che concerne la deroga alla competenza territoriale dei T.A.R. a favore della Sezione Autonoma di Bolzano, si ritiene che tale criterio rientri nel sistema delle garanzie dettate a tutela dei pubblici dipendenti degli uffici statali della provincia di Bolzano, ma che essa non possa operare allorché venga ad incidere sui diritti costituzionalmente protetti degli altri cittadini. In tal caso sarà il giudice udito, su richiesta degli interessati, a decidere in punto di competenza.

Per quanto attiene alla previsione di ritenere vacanti i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano (art. 46, terzo comma), tale previsione risulta legittima ove si abbia riguardo al meccanismo di attribuzione dei posti contemplato nell'art. 9 del decreto all'esame, che comporta la necessità del conferimento dei posti stessi solo allorché questi risultino effettivamente vacanti. Circa poi la possibilità di indire concorsi anche per il ruolo « ad esaurimento » dei Servizi della Alimentazione, è da rilevare che la tabella n. 1 allegata al decreto di cui trattasi ha valore chiaramente ricognitivo, con la conseguenza che i concorsi per la copertura dei posti che si rendessero vacanti potranno essere banditi solo nella ipotesi in cui, per effetto di successive disposizioni di legge, il ruolo in argomento venisse trasformato da « ad esaurimento » in « ordinario »

P. O. M.

ammette al visto ed alla registrazione il decreto in epigrafe indicato.

IL PRESIDENTE F.to Eugenio CAMPBELL

IL RELATORE
F.to. Nicola VITAMORE

ALLEGATO Q

DELIBERAZIONE N. 733, IN DATA 20 GENNAIO 1977, DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO: FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO PESCHERECCIO (articolo 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041)



Deliberazione n. 733

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 20 gennaio 1977

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, concernente l'istituzione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio;

vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, relativa alla disciplina delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

visti i fogli di rilievo dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Marina Mercantile nn. 1 e 85, in data 9 gennaio e 23 luglio 1973, circa l'assoggettabilità al controllo previsto dal II comma dell'art. 9 della menzionata legge 1041 del 1971, del fondo di rotazione sopra indicato;

viste le controdeduzioni dell'Amministrazione ai detti rilievi;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Marina Mercantile in data 10 dicembre 1976;

vista l'ordinanza in data 11 gennaio 1977, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia in ordine all'assoggettabilità al controllo, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art, 9 della legge 25 novembre 1971, n.

1041, del suindicato fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio;

vista la nota dell'11 gennaio 1976 con la quale è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero della Marina Mercantile e al Ministero del Tesoro;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Consigliere dott. Ugo Cessari;

udito il rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;

non comparso il rappresentante del Ministero del Tesoro.

Ritenuto in

FATTO

Il Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio è stato istituito presso il Ministero della Marina Mercantile (art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479) per anticipazioni ad istituti operanti nel settore del credito peschereccio, a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonché a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce e di quelle con-

nesse al processo di distribuzione del pescato.

Esso risulta costituito dalla somma di L. 1.800 milioni, assegnata dall'art. 2 della richiamata legge n. 1457 e dall'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 281, successivamente integrata da altri 2.100 milioni per effetto del D.P.R. 5 luglio 1971, n. 430, nonché dagli stanziamenti per complessivi 5.000 milioni previsti dagli artt. 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 e 6 della legge 14 maggio 1976, n. 389.

Vanno, inoltre, ad incremento di detto Fondo, sino al 31 dicembre 1996, le quote di ammortamento e gli interessi versati dagli istituti di credito al Fondo stesso, previa detrazione delle percentuali ad essi spettanti a compenso dei servizi resi.

Ai sensi dell'art. 12 della menzionata legge n. 1457 le disponibilità del Fondo sono accreditate in un apposito conto infruttifero vincolato, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al quale vengono versati anche i rientri di cui sopra è cenno.

La ripartizione delle disponibilità stesse — tra gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito peschereccio — è effettuata con decreto del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero del Tesoro, e gli istituti di credito, a loro volta, gestiscono la quota del Fondo sulla base di apposite convenzioni, stipulate tra gli stessi Istituti, il Ministero della Marina Mercantile ed il Ministero del Tesoro (artt. 3 e 4 della legge n. 1457/1956, ed artt. 8 e 9 della legge 28-3-68, n. 479).

Alla luce delle surriferite notazioni, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Marina Mercantile ha ritenuto che il Fondo « de quo » costituisca una tipica gestione fuori bilancio e che pertanto, in quanto autorizzata da legge speciale, vada soggetta alla disciplina prevista dall'art. 9, 2° comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Pertanto, rilevato che i termini di presentazione della contabilità in questione erano ormai da tempo inutilmente decorsi, con foglio di osservazioni n. 1 del 9 gennaio 1973, diretto alla Ragioneria Centrale e per conoscenza al Ministero della Marina Mercantile — Direzione generale della pesca marittima, contestava tale inadempienza richiedendo il sollecito invio dei rendiconti, con invito a fornire chiarimenti in ordine all'accertata inosservanza dei termini posti per siffatto inoltro della circolare n. 25 del 1° marzo 1972 della Ragioneria generale dello Stato.

La Ragioneria centrale, in risposta al rilievo, faceva conoscere che la rendicontazione in questione non era stata ancora resa in quanto, in sede di prima applicazione della citata legge n. 1041 del 1971, la Amministrazione controllata aveva declinato la propria competenza nei riguardi dell'obbligo di rendiconto per la gestione del « Fondo » di cui trattasi, ritenendo che l'onere in questione dovesse invece incombere al Ministero del Tesoro.

Segnalava, altresì, allegando il relativo carteggio, che la Ragioneria generale dello Stato e, successivamente il Ministero del Tesoro, avevano disatteso tale assunto affermando nel caso ipotizzato la competenza specifica del Ministero della Marina Mercantile.

In esito a tale risposta, l'Ufficio di controllo, previa intesa con il Presidente di Sezione preposto al settore, muoveva con foglio di osservazioni n. 85 del 3-7-1973 rilievo all'Amministrazione controllata e nel ribadire motivatamente il precedente avviso, richiedeva il sollecito invio delle prescritte contabilità.

In data 28 aprile 1975 l'Amministrazione replicava, pronunciandosi implicitamente per la non applicabilità della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla gestione « de qua », in quanto si limitava a trasmettere una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale il Ministero della Marina Mercantile veniva invitato ad inviare al competente Ufficio di controllo della Corte il parere espresso in data 28 marzo 1973 dalla terza Sezione del Consiglio di Stato che, pronunciandosi in merito all'interpretazione della normativa in argomento, accoglieva la tesi della non assoggettabilità alla disciplina della legge n. 1041 del 1971 delle gestioni fuori bilancio affidate ad istituti di credito.

Quanto dedotto dall'Amministrazione non è stato ritenuto idoneo a superare le

perplessità manifestate, ragion per cui il Consigliere delegato al controllo, ravvisando la necessità che nella soggetta materia si pronunciasse definitivamente la Sezione del controllo, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte, il quale con l'ordinanza indicata in epigrafe ha deferito alla Sezione stessa la pronuncia sull'assoggettabilità della gestione in argomento alla richiamata legge n. 1041 del 1971 e sulla titolarità della gestione medesima.

All'adunanza odierna il rappresentante del Ministero della Marina Mercantile ha, in sostanza, ribadito le argomentazioni già in precedenza esposte nelle note di risposta ai rilievi.

Osserva in

DIRITTO

La Sezione è tenuta, preliminarmente, a stabilire se possa pronunciarsi sulla configurazione giuridica dell'entità gestoria in argomento pur nel caso, ricorrente nella specie, che al suo esame non sia stato sottoposto alcun rendiconto.

Sul punto la Sezione propende per la soluzione affermativa.

Ed invero, la richiamata legge n. 1041 del 1971, avendo incardinato nel sistema del controllo della Corte dei conti quello sui rendiconti resi dagli organi gestori in ossequio alle disposizioni del già citato art. 9, non ha inteso porre alcuna norma nuova per l'esercizio di tale attività, implicitamente recependo la disciplina positiva stabilita per l'esercizio del controllo sui rendiconti amministrativi, principalmente dagli artt. 22, 24 e 33 del T. U. 12 luglio 1934, n. 1214.

In particolare il citato art. 33 configura, per la sua collocazione nel testo e per la sua stessa formulazione, un tipo di procedimento concretamente attivabile per l'accertamento dei comportamenti omissivi o tardivi passibili di essere colpiti dalle sanzioni previste dallo stesso art. 33, nonché dal R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Ma siffatto accertamento presuppone la preventiva verifica della effettiva sussistenza dell'obbligo di rendicontazione; il che, in buona sostanza, implica necessariamente la risoluzione pregiudiziale del problema relativo all'assoggettamento o meno della gestione al regime di controlli delineato nel titolo II della legge n. 1041 del 1971.

È appena il caso di notare che anche le Sezioni riunite di questa Corte hanno di recente mostrato di condividere siffatta impostazione, allorquando, in sede di esame dello schema di regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni extra bilancio, ai sensi del richiamato art. 9 della legge n. 1041, hanno ribadito nell'adunanza del 27-10-76 che il controllo della Corte sulle gestioni in parola deve incardinarsi in quello vigente per i rendiconti amministrativi siccome regolato dalle norme dettate in materia dal T.U. 12-7-1934, n. 1214 e, per quanto specificatamente concerne le sanzioni applicabili in caso di omessa o tardiva presentazione dei rendiconti, dall'art. 33 del predetto T.U. e dal R.D. 26-10-1933, n. 1454.

Per quanto suesposto, si è conclusivamente indotti a ritenere che ai sensi e per gli effetti di queste ultime disposizioni, una volta espletati gli atti istruttori di competenza dell'Ufficio di controllo, sia compito precipuo della Sezione di procedere alla « qualificazione » della gestione, qualificazione che, come dianzi cennato, costituisce il presupposto affinchè possa poi affermarsi l'obbligo della presentazione del rendiconto e, quindi, riconoscerne l'omissione.

Ciò posto, per la puntuale soluzione del cennato problema di qualificazione giuridica, sembra fondamentale procedere ad una analisi degli elementi strutturali della gestione in esame, elementi che, come già puntualizzato nella precedente delibera n. 670 del 4-3-1976, possono in via generale così considerarsi:

a) elemento soggettivo, rappresentato dall'organo dell'Amministrazione statale impegnato nella percezione e nell'erogazione delle somme;

b) elemento oggettivo, rappresentato dalle somme di denaro che, qualunque sia l'origine — e quindi anche se di privata provenienza — diventa « pubblico », per la particolare posizione del soggetto il quale è, appunto, organo pubblico, e per il colle-

gamento dell'attività di questi con lo « svolgimento dei compiti istituzionali diretti o indiretti » dell'Amministrazione nel cui ambito esso agisce;

c) elemento teleologico, che scaturisce dalla finalità dell'attività gestoria e che è fatto anch'esso palese testualmente dall'art. 1 della legge 1041/1971.

Orbene, con riferimento ai fondi di rotazione e quindi al caso di specie, mentre non sussistono dubbi circa la ricorrenza dell'elemento oggettivo rappresentato dalla originaria assegnazione da parte dello Stato, e successivamente dai rientri delle singole erogazioni, nonché dell'elemento finalistico che scaturisce dalla destinazione impressa alle somme costituenti il fondo dalla legge istitutiva, perplessità possono sorgere, alla stregua delle norme che ne prevedono l'esistenza e ne regolano il funzionamento, circa l'individuazione dell'elemento soggettivo.

Al riguardo il Collegio ritiene che un sicuro elemento ermeneutico possa rinvenirsi isolando, tra le varie operazioni che costituiscono il tessuto connettivo della gestione, il momento dell'erogazione, intesa nel suo significato tecnico di « spesa per la utilità pubblica » e, attraverso esso, pervenire all'individuazione del soggetto che ha il potere dispositivo delle somme costituenti il fondo.

È evidente, infatti, che solo l'organo che ha la giuridica disponibilità del fondo ha la gestione dello stesso, ossia ha il potere giunidico di ordinare le operazioni dirette al raggiungimento del fine del fondo; ciò, perché il potere di disposizione ha la sua radice nella correlativa titolarità del diritto.

D'altra parte, se è vero che dai lavori preparatori della legge n. 1041 sembra confermato l'intento di escludere, tra l'altro, dalla previsione legislativa « i fondi di rotazione istituiti presso istituti di credito », non si ritiene che ciò valga anche nel caso che detti istituti svolgano, in relazione ai fondi stessi, una mera funzione di cassa che non implica un'effettiva disponibilità dei fondi affidati. Si ha in questo caso, invero, l'adozione di un mero modello di organizzazione contabile rispetto a quelli in genere

propri dell'amministrazione che se, per taluni versi, può comportare deviazioni dalla disciplina tipica dei rapporti contabili, non intacca minimamente il principio giuridico secondo il quale titolare di una gestione è colui che rispetto ad essa ha una facoltà di disposizione.

Premesse queste generali notazioni, in relazione alla struttura ed all'assetto normativo del fondo in esame giova considerare che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge 27-12-1956, n. 1457, modificato dall'art. 5 della legge 23-3-1968, n. 479, il fondo di rotazione è « istituito presso il Ministero della Marina Mercantile nel cui stato di previsione sono state iscritte le somme servite per la costituzione del fondo stesso »;
- la ripartizione delle disponibilità tra gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito peschereccio è effettuata con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro del Tesoro;
- le domande di mutuo, secondo la convenzione-tipo attualmente vigente (art. 3), sono presentate al Ministero della Marina Mercantile che le trasmette, con parere tecnico, all'istituto di credito il quale, a sua volta, si limita ad istruire le pratiche per poi inoltrare una mera proposta al Ministero del Tesoro e per conoscenza allo stesso Ministero della Marina Mercantile;
- ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1457/1956, modificato dall'art. 15 della legge n. 479/1968, su tale proposta delibera il Comitato interministeriale dei finanziamenti costituito presso il Ministero del Tesoro e la deliberazione relativa è comunicata all'istituto di credito competente che, nei termini previsti nella delibera stessa, procede quindi alla stipula del mutuo dandone comunicazione ai succitati Ministeri;
- il Ministero della Marina Mercantile, a seguito di richiesta dell'istituto interessato dispone, per ciascun mutuo stipulato, il prelevamento del relativo importo dal conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale (art. 6 convenzione);
- l'estinzione del mutuo ha luogo mediante versamento, da parte dei beneficiari,

di semestralità o annualità all'istituto il quale a sua volta, versa al « Fondo » presso la Tesoreria centrale l'importo della rata al netto del compenso spettantigli (art. 7 della legge 1457/1956 modificato dall'art. 12 della legge numero 479/1968; art. 7 e 8 della convenzione); di ogni versamento dell'istituto è data immediata comunicazione al Ministero della Marina Mercantile ed al Ministero del Tesoro mediante la produzione di un elenco dimostrativo dettagliato delle somme versate e degli estremi del versamento (art. 11 della convenzione);

- entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro per il Tesoro, effettua una nuova ripartizione delle disponibilità tra i singoli istituti di credito (art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 479/68);
- il riconoscimento delle perdite a carico del fondo viene disposto con provvedimento formale del Ministero della Marina Mercantile su richiesta dell'istituto, il quale all'uopo è tenuto a produrre la documentazione comprovante le risultanze della esecuzione forzata (art. 10 della convenzione). L'istituto di credito non risponde in proprio delle perdite stesse ove il mancato recupero del credito non sia imputabile a suo dolo o colpa grave;
- entro il 31 marzo di ciascun anno l'istituto deve inviare in triplice copia al Ministero della Marina Mercantile e per conoscenza al Ministero del Tesoro, il rendiconto contabile della gestione relativa all'anno scaduto il 31 dicembre precedente (art. 12 della convenzione);
- il Ministero della Marina Mercantile, di concerto con quello del Tesoro, potrà dichiarare la decadenza dell'istituto della convenzione quando questi compia atti di gestione diversi da quelli sopraindicati.

Da quanto sopra evidenziato è dato trarre il convincimento che la gestione del fondo in esame è caratterizzata, nei suoi aspetti più significativi, dal costante intervento dell'organo statale al quale soltanto è attribuito il potere di assumere le iniziative necessarie per il funzionamento e la gestione del fondo. Ed invero non appare dubitabile che, nella specie, il tessuto connettivo e l'essenza stessa della gestione si compendia negli atti dispositivi di ripartizione e riassegnazione delle disponibilità del fondo, di assegnazione dei mutui, di prelevamento dei fondi occorrenti per l'erogazione degli stessi, di riconoscimento delle perdite ecc., tutti riservati all'esclusiva competenza dell'Amministrazione statale alla quale, pertanto, è da ascriversi la titolarità della gestione.

Né a contrario avviso potrebbe indurre la circostanza che per ragioni tecniche-operative l'Amministrazione abbia affidato agli istituti di credito la materiale gestione del fondo demandando ad essi una concreta attività di acquisizione ed erogazione delle somme; ciò, perché detta attività non viene svolta in via autonoma ma su impulso di provvedimenti emessi dalle autorità amministrative alle quali soltanto è quindi rimesso l'apprezzamento dell'interesse pubblico al perseguimento delle finalità della gestione.

Sull'elemento materiale della detenzione effettiva delle somme di pertinenza del fondo deve senza dubbio prevalere, ai fini dell'individuazione dell'organo gestore, quello subiettivo della disponibilità, cioè della legittimazione a porre in essere atti che comportano « disposizione » delle somme stesse.

Rispetto a queste, infatti, il soggetto agente è investito di una posizione giuridica precostituita che integra, nei suoi aspetti (titolarità del fondo — legittimazione — potere di disposizione), la fattispecie complessiva dell'effetto dispositivo e lo legittima ad agire in modo che ne consegua il mutamento giuridico voluto.

Il potere gestorio si collega, quindi, alla legittimazione a porre in essere l'atto e, tramite questa, alla titolarità nel soggetto, del fondo in questione; donde la coincidenza, rectius l'identificazione tra il soggetto che pone in essere l'atto dispositivo ed il titolare dei relativi interessi con la conseguente equazione: titolarità del potere di disporre titolarità della gestione.

Ritenuta pertanto rilevante agli effetti della legge 1041 del 1971 l'entità gestoria del fondo « de quo », questa Sezione deve

ora darsi carico di individuare l'organo dell'Amministrazione statale competente a produrre, a termine dell'art. 9 della stessa, il rendiconto per la gestione extra bilancio in questione.

A tal riguardo devesi innanzitutto rilevare che l'espressione adottata dall'art. 1 della menzionata legge n. 1457/1956, « È istituito presso il Ministero della Marina Mercantile... » sembrerebbe già « ex se » attributiva della titolarità della gestione.

D'altronde, anche se è vero che in quasi tutte le fasi della gestione, data la natura « sui generis » dei fondi di rotazione (organo gestore non coincidente con l'esecutore materiale dei vari momenti di entrata e di uscita), i relativi provvedimenti vengono adottati di concerto tra i due Ministeri interessati o, per lo meno, inviati dall'uno all'altro per conoscenza, ciò non toglie che è dato ravvisare una prevalente, preponderante competenza del Ministero della Marina Mercantile, specie se si considera:

- che la domanda di mutuo viene presentata a detto Ministero;
- che è lo stesso Ministero a disporre, per ciascun mutuo, il prelevamento del relativo importo dal conto corrente perché venga erogato al mutuatario e che gli stati di avanzamento, ai fini della graduale somministrazione del mutuo, vengono vistati dalle competenti autorità marittime;
- che per l'art. 12 della convenzionetipo gli istituti di credito trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno i rendiconti annuali della gestione al Ministero della Marina Mercantile e solo per conoscenza al Ministero del Tesoro;
- che al riconoscimento della perdita a carico del « fondo » provvede il Ministero della Marina Mercantile.

Non va, infine, sottaciuta la rilevanza giuridica che assume ai fini che ne interessa l'elemento teleologico desumibile dalla destinazione esplicitamente impressa alle somme costituenti « il fondo » dalla stessa legge istitutiva (L. 27-12-1956, n. 1457 e successive modificazioni), la cui normativa afferisce « lo svolgimento di compiti istitu-

zionali diretti » del Ministero della Marina Mercantile.

Né a contrario avviso può indurre la circostanza che il conto corrente del fondo sia acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, dato che ciò corrisponde a precise esigenze di contabilità generale dello Stato e si ricollega al fatto che la Tesoreria centrale svolge detto servizio per conto di tutte le Amministrazioni statali. Sostanzialmente, si tratta di un semplice servizio di cassa svolto per conto della Marina Mercantile.

Come pure non si appalesa decisivo il fatto che la concessione dei mutui venga deliberata da un organo collegiale appartenente al Tesoro, dal momento che il Comitato interministeriale dei finanziamenti, a parte la precitata pronunzia, non partecipa ad alcun atto della gestione, la quale, in buona sostanza, ha inizio soltanto successivamente allorquando si effettua il correlativo prelevamento dal fondo.

P. Q. M.

La Sezione accerta che il Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio è da qualificarsi gestione fuori bilancio ai sensi e per gli effetti della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e che la gestione di detto fondo appartiene al Ministero della Marina Mercantile, il quale, pertanto, è tenuto a produrre la rendicontazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 1041.

A tal uopo il Consigliere delegato al controllo del Ministero della Marina Mercantile ai sensi e per gli effetti del sopra menzionato art. 33 della legge n. 1214 del 1934 provvederà a stabilire il termine entro il quale la detta rendicontazione dovrà essere inoltrata per il riscontro della competente Ragioneria centrale ed il succesivo controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE F.to Eugenio CAMPBELL

IL RELATORE F.to Ugo Cessari

ALLEGATO R

DELIBERAZIONE N. 754, IN DATA 10 MARZO 1977,
DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO: ARTICOLO 200
DEL T.U. 10 GENNAIO 1957, N. 3, CONCERNENTE
« PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA »



Deliberazione n. 754

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 10 marzo 1977

Visto il D.M. 3 dicembre 1975 con il quale il Ministro per la Sanità, in applicazione dell'art. 200, 2° comma del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, ha disposto il trasferimento del Consigliere Di Benedetto dottor Claudio dal ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto Superiore di Sanità a quella di Ricercatori del medesimo Istituto;

visti i rilievi istruttori n. 54 del 9 febbraio 1976 e n. 128 del 17 maggio 1976 e le risposte dell'Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Sanità in data 16 febbraio 1977;

vista l'ordinanza 1° marzo 1977 con la quale il Presidente della Corte ha convocato per l'adunanza odierna la Sezione del controllo deferendole la pronuncia su visto sul d.m. 3 dicembre 1975;

vista la nota in pari data con la quale è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero della Sanità, all'Istituto Superiore di Sanità ed al Ministero del Tesoro:

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Consigliere dottor Erminio Pietranera;

udito il rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità, non comparsi i rappresentanti del Ministero della Sanità e del Ministero del Tesoro;

ritenuto in

FATTO

Con D.M. 3 dicembre 1975, in applicazione dell'art. 200, 2° comma, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per la Sanità ha disposto il trasferimento del Consigliere Di Benedetto dr. Claudio dal ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto Superiore di Sanità a quella dei Ricercatori del medesimo Istituto.

La sostanziale motivazione del provvedimento si ricava, per relationem, dal parere del Comitato Amministrativo dell'Istituto Superiore di Sanità, che, nell'adunanza del 22 aprile 1975, si era pronunciato favorevolmente al richiesto passaggio di ruolo, nel presupposto che l'interessato svolgeva la funzione di responsabile tecnico dell'elaboratore elettronico per l'automazione delle pratiche amministrative dell'Istituto, essendo fornito della laurea in Scienze Statistiche e Demografiche, e che al funzionamento di altri elaboratori elettronici, nell'Istituto, provvedeva personale della carriera dei ricercatori.

L'Ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti del Ministero della Sanità, con rilievo istruttorio n. 54 del 9 febbraio 1976, osservava che presupposto essenziale per far luogo al trasferimento da uno ad altro ruolo, ai sensi del ripetuto art. 200 del T.U. n. 3/1957, è costituito dalla « corrispondenza delle carriere » cui i due ruoli appartengano: requisito che deve consistere nell'obiettiva equivalenza dei ruoli stessi e non nella semplice appartenenza di essi allo stesso livello di classificazione delle carriere anzidette (direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria).

Nella specie, tale presupposto sarebbe stato carente, in quanto le due carriere (amministrativa e dei ricercatori dell'Istituto) pur essendo entrambe direttive, differiscono profondamente tra loro sia per quanto concerne le materie di esame ed i requisiti culturali richiesti per l'accesso alle carriere medesime, sia per quanto attiene alle funzioni istituzionali loro proprie, non apparendo l'attività di ricerca riconducibile a quella, ancorché tecnica, connessa con la conduzione di un elaboratore elettronico, da considerarsi attività meramente strumentale rispetto alla prima.

L'Amministrazione replicava che la Sezione del controllo, con deliberazione 14 luglio 1969, n. 396, aveva precisato che la norma dell'art. 200 più volte citato « non richiede che fra le carriere di provenienza e quelle di destinazione vi sia perfetta identità di progressione di qualifiche e del relativo trattamento economico ed assoluta affinità di attribuzioni, ma semplicemente che il passaggio avvenga nell'ambito di ciascuna delle quattro grandi categorie nelle quali è ripartito il personale statale ».

Comunque, le due carriere di cui trattasi dovrebbero considerarsi corrispondenti, sia in relazione alle prove di concorso sostenute, all'atto del reclutamento, dall'interessato (« matematica generale » e « sistemi per l'elaborazione delle informazioni svoltesi, peraltro, secondo lo schema tipico del concorso previsto per la carriera direttiva amministrativa e non secondo quello previsto dall'art. 32 della legge 519/1973 per la carriera dei ricercatori) sia per la natura tecnica dell'attività svolta dall'interessato stesso, chiaramente differenziata rispetto a quella amministrativa.

Il successivo rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo (17 maggio 1976, n. 128) e la relativa risposta dell'Amministrazione non hanno sostanzialmente modificato le rispettive opposte prospettazioni.

L'Amministrazione, peraltro, partendo dal presupposto che per « carriere corrispondenti » debbano intendersi quelle per l'accesso alle quali sia richiesto un titolo di studio di pari livello laurea, diploma, etc. affermava che, nella specie, la corrispondenza risulterebbe sussistente, essendo richiesta la laurea per l'accesso ad entrambe le carriere interessate al passaggio: soggiungeva che il regolamento dei servizi dell'Istituto (approvato con d.m. 30-4-1976, ma non soggetto a registrazione della Corte dei conti) prevede l'istituzione di centri elettrocontabili in alcuni laboratori scientifici, cui sono addetti esclusivamente ricercatori; cosicché l'attività relativa assumerebbe un'autonoma rilevanza nell'ambito dell'attività scientifica e di ricerca.

In presenza del cennato dissenso interpretativo, il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Sanità, con relazione in data 16 febbraio 1977, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte affinché, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la pronuncia fosse deferita alla Sezione del controllo.

Con ordinanza del Presidente della Corte in data 1º marzo 1977 è stata fissata per la discussione l'adunanza odierna nella quale il rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità ha oralmente ribadito gli esposti concetti sottolineando, in particolare, l'interdisciplinarietà dell'informatica e la determinante posizione che essa assume in seno alla ricerca scientifica, così da potersi considerare uno dei poli di tale attività; ha illustrato, altresì, l'utilità ricavata, in fatto, dall'Istituto Superiore di Sanità dalle prestazioni rese dal dottor Di Benedetto, ai fini delle realizzazioni scientifiche dell'Istituto stesso.

Considerato in

DIRITTO

Le argomentazioni oralmente svolte dal rappresentante dell'Amministrazione e sintetizzate nell'esposizione in fatto non appaiono determinanti ai fini del decidere: non in diritto, in quanto l'interdisciplinarietà dell'informatica, nell'ambito della ricerca scientifica, non comporta necessariamente che l'attività diretta all'elaborazione elettronica dei dati costituisca ricerca in senso stretto, presentando essa, piuttosto, carattere ausiliare e strumentale; non in fatto, in quanto le attribuzioni in concreto commesse al funzionario interessato provvedimento in esame — giusta quanto risulta dalla documentazione in atti, la sola rilevante ai fini del decidere - sono state svolte nell'ambito dei servizi amministrativi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il problema da risolvere investe, invece, l'identificazione dei criteri logico-giuridici occorrenti per accertare se sussista o meno la « corrispondenza » fra le due carriere direttive (amministrativa e dei ricercatori) interessate al provvedimento in esame, e — conseguentemente — l'applicabilità in concreto della normativa, richiamata dall'Amministrazione al caso in discussione: la soluzione da dare al problema non può che essere di ordine negativo.

Infatti, l'art. 200, 2° comma del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, attribuisce al Ministro competente la potestà di « disporre il trasferimento degli impegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione », « su conforme parere del Consiglio di Amministrazione e con il consenso degli interessati ».

Il trasferimento di cui trattasi — come si ricava dalla lettera e dallo spirito della disposizione sopra riportata — va disposto per sopperire a momentanee deficienze di strutture organiche e, quindi, esclusivamente nell'interesse pubblico che è destinato a prevalere tanto sulla legittimazione all'esercizio delle inerenti funzioni del pubblico dipendente trasferito, quanto sulla conserva-

zione delle posizioni giuridiche conseguite, da parte di coloro che verrebbero ad essere posposti al trasferito stesso, collocato nel nuovo ruolo in relazione alla qualifica ed all'anzianità possedute nel ruolo di provenienza.

Da ciò scaturisce la previsione del consenso dell'interessato e del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento può avvenire, poi, soltanto nell'ambito di carriere corrispondenti; e la corispondenza va desunta in base a caratteri organizzatorii obiettivi, ricavati dalle norme che specificamente regolano le carriere stesse, cui restano sottordinati i dati di fatto o subbiettivi, attinenti all'impiegato cui il provvedimento si riferisce (mansioni in concreto svolte, titolo di studio posseduto, etc.).

L'anzidetta corrispondenza va individuata in termini rigorosi, non solo per la tutela del pubblico interesse, ma anche per la salvaguardia dei contrapposti interessi dei singoli, particolarmente quando il trasferimento concerna impiegati di rango e mansioni di un certo livello e ruoli per i quali sia richiesta una particolare specializzazione.

La legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente, in particolare, l'ordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità contempla quattro corriere direttive: dei dirigenti di ricerca, dei ricercatori, amministrativa e di biblioteca (art. 30).

Ma, mentre queste due ultime, in forza del rinvio contenuto nell'art. 33 della citata legge 519/1973 sono regolate dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e rientrano pertanto fra le carriere direttive tipiche delle pubbliche amministrazioni, le prime due assumono una configurazione assolutamente particolare rispetto ad esse.

Anzitutto, la carriera dei dirigenti di ricerca è di secondo grado rispetto a quella dei ricercatori e ne rappresenta l'evoluzione funzionale e gerarchica (art. 31); in entrambe, poi, l'attività universitaria (di docenza e di ricerca) e scientifica, svolta in istituti anche stranieri, ha un'incidenza determinante ai fini dell'ammissione e della progressione in carriera; per contro, il ser-

vizio prestato in altre carriere statali non è in esse valutabile, neppure ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, (artt. 31, 1° comma e 32, 10°, 11° e 12° comma), salvo, in trascurabile misura, quello prestato nella carriera di concetto degli assistenti tecnici del medesimo istituto (art. 32, 6° e 7° comma).

Inoltre, il concorso di ammissione nella carriera dei ricercatori verte essenzialmente su prove di contenuto non genericamente tecnico ma a livello universitario in ordine a discipline mediche, biologiche, chimiche, farmaceutiche, fisiche e tecnologiche, con un programma di esame articolato su diverse prove scritte ed orali a carattere esclusivamente scientifico (arg. ex art. 32, 4° comma, in relazione all'art. 10, 4° comma, n. 4); perfino le relative commissioni di concorso, hanno una composizione del tutto particolare, ben dissimile da quella delle commissioni operanti nell'ambito delle carriere ministeriali (articolo 31, 4° comma, e 32, 4° comma).

I caratteri suddescritti si pongono in coerente relazione con l'essenziale contenuto scientifico delle prestazioni rese dagli appartenenti alle anzidette carriere, in diretta conseguenza della principale, caratterizzante funzione dell'Istituto, che svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento dell'integrità psico-fisica dei cittadini (art. 1, n. 1).

D'altra parte, fra le attribuzioni di dette carriere non rientra alcuna di quelle proprie delle comuni carriere direttive, in ordine alla mera attività gestionale (artt. 7 e segg. del D.P.R. n. 748/1972), al contrario di quanto è previsto per la carriera direttiva amministrativa dell'Istituto (artt. 19, 20 e 21).

Sotto il profilo strutturale ed economico, le carriere dei dirigenti di ricerca e dei nicercatori dell'Istituto sono state, correlativamente, modellate su quelle del personale docente delle università (quella dei professori ordinari per quanto riguarda la prima, e quella dei professori aggregati e degli assistenti per ciò che concerne la seconda), assumendo, anche sotto tali profili,

una configurazione del tutto singolare ed autonoma, rispetto alle carriere direttive ministeriali, nel cui alveo rientrano, invece, senza particolari devianti di sorta, quella amministrativa e di biblioteca dell'Istituto. Sicché le prime si pongono, nei confronti di queste ultime, in una posizione di inconciliabile specialità e, conseguentemente, di incomunicabilità, ai fini dell'applicazione dell'art. 200 del T.U. n. 3/1957.

La giurisprudenza della Sezione, ripetutamente richiamata dall'Amministrazione controllata — secondo la quale, in materia di corrispondenza di carriere, avrebbe determinante rilievo la classificazione fattane dal legislatore in una delle quattro grandi categorie in cui si ripartisce il personale statale ovvero il livello dei titoli di studio richiesti per l'ammissione — non appare pertinente, ai fini del decidere.

Trattasi, invero, di giurisprudenza formatasi in ordine a carriere che, pur con qualche particolarità, conservano sostanzialmente la comune, tipica configurazione delle carriere ministeriali; tra di esse è quindi ravvisabile un'analoga progressione di qualifiche e del connesso trattamento economico ed una relativa comparabilità di attribuzioni.

Non appare, in ogni caso, significativo che l'art. 30 della legge n. 519/1973 contempli tutte le carriere dell'Istituto nell'unico complesso delle carriere direttive né che per tutte sia prescritto, ai fini dell'ammissione in carriera, un titolo di studio di pari livello (laurea): ciò si verifica anche per le carriere dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori che sicuramente non sono tra di loro corrispondenti.

Negata la corrispondenza della carriera amministrativa e quella dei ricercatori dell'Istituto in ordine alle quali viene disposto il trasferimento contemplato dal provvedimento in esame, non risulterebbe indispensabile l'indagine sull'affinità delle mansioni, in concreto, svolte dall'impiegato trasferito con quelle pertinenti alla carriera dei ricercatori anzidetta, relativamente all'uso degli elaboratori elettronici, trattandosi di una di quelle circostanze di fatto non determinanti ai fini del decidere.

Non è tuttavia superfluo, rispetto al caso di specie, far rilevare che l'essersi l'interessato (munito di laurea in scienze statistiche e demografiche, titolo peraltro estraneo alla specializzazione professionale necessaria per la ricerca scientifica di pertinenza dell'Istituto) avvalso degli elaboratori elettronici (a fini, tuttavia, esclusivamente amministrativi quali la liquidazione al personale di competenze ordinarie ed accessorie, l'applicazione della IRPEF a dette competenze, etc.) così come se ne avvalgono i ricercatori ai fini delle loro indagini scientifiche, non costituisce indice, giuridicamente significativo, dello svolgimento, da parte del medesimo, di mansioni proprie della carriera dei ricercatori, né sta a dimostrare, come si è innanzi accennato, l'interdisciplinarietà o l'autonomia dell'informatica nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica.

Vero è, invece, che gli elaboratori elettronici, al pari di altri strumenti meno sofisticati, ausiliano qualunque attività intellettuale, anche scientifica, senza che peraltro il relativo impiego venga a concretizzare una attività di contenuto pari a quello dell'attività ausiliata.

Deve pertanto concludersi che, non esistendo alcuna corrispondenza fra la carriera amministrativa e quella dei ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, il disposto trasferimento si palesa non conforme a legge.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

IL RELATORE

F.to Erminio PIETRANERA



ALLEGATO S

DETERMINAZIONE N. 1308 IN DATA 14 E 15 LUGLIO 1976 DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA: ARTICOLO 50 DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748 (ONNICOMPRENSIVITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLO STATO)



Determinazione n. 1308

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 14 e 15 luglio 1976;

visto il T.U. della legge sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; vista la legge 18 marzo 1968, n. 249; vista la legge 28 ottobre 1975, n. 775; visti gli articoli 2 e 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

visto l'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1950, n. 1080;

vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500/22/3 del 4 giugno 1966 e l'annesso parere del Consiglio di Stato (Commissione speciale) n. 8/76 del 25 marzo 1976;

udito il relatore Cons. Dott. Salvatore Terranova;

RITENUTO

Con nota del 16 gennaio 1976 integrata da un successivo appunto, il Consigliere della Corte dei conti, presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), ha chiesto la pronuncia della Sezione, in merito alla applicazione dell'articolo 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ai funzionari dirigenti delle Amministrazioni dello Stato nominati membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del predetto Istituto, e degli altri organi collegiali operanti in seno allo stesso ente.

Il Consiglio di Stato — Commissione speciale — con il parere n. 8/76 del 25 marzo 1976, pronunciandosi su vari quesiti proposti da alcune Amministrazioni dello Stato, nonché sulla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un riesame generale e globale del contenuto precettivo del citato articolo 50, ha indicato alcuni criteri interpretativi da seguire nella soluzione dei singoli casi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esplicazione del suo potere di coordinamento e allo scopo di realizzare un indirizzo univoco nella applicazione del principio della onnicomprensività dello stipendio, ha trasmesso copia del predetto parere a tutte le Amministrazioni dello Stato, invitandole ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato in sede consultiva, e ad impartire istruzioni agli uffici dipendenti e agli enti sottoposti alla loro vigilanza.

CONSIDERATO

1. — La Sezione ha avuto più volte occasione di pronunciarsi in merito alla applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 748 del 1972 ai funzionari dirigenti, membri di organi collegiali presso enti e società sottoposti al controllo della Corte dei conti. In particolare, con determinazione n. 1219 del 14 gennaio 1975, la Sezione ha affermato che ai funzionari dirigenti chiamati a comporre il collegio dei revisori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) si applica il divieto posto dal citato art. 50.

Tale determinazione, però, per la sua motivazione, ha una portata più ampia, avendo essa inteso chiarire la questione dell'applicazione del principio dell'onnicomprensività ai dirigenti nominati, non solo membri di collegi sindacali o di revisione, ma anche di organi collegiali di amministrazione degli enti sottoposti al controllo dello Stato. Si afferma in tale determinazione « che i dirigenti dello Stato sono chiamati a comporre gli organi collegiali degli enti pubblici in ragione della loro funzione, la quale costituisce presupposto affinché essi possano esplicare quella di amministratori e di revisori degli enti stessi, quali portatori di interessi ed interpreti di finalità proprie dell'Amministrazione nel cui ambito operano, e che in seno all'organo collegiale debbono confluire, sì da realizzare il fine che lo Stato, creando l'ente e provvedendolo dei mezzi necessari, intende conseguire ».

La Sezione non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuta con la determinazione n. 1219, e riconferma pertanto che ai funzionari dirigenti dell'Amministrazione dello Stato per la loro partecipazione in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato di appartenenza, agli organi collegiali degli enti e società sottoposti al controllo dello Stato, non spetta alcun compenso comunque denominato e a qualsiasi titolo (compresi i gettoni di presenza come affermato con la determinazione n. 1239 del 3 giugno 1975).

2. — Fatta eccezione per alcune affermazioni, il parere del Consiglio di Stato n. 8/76 del 25 marzo 1976 non si discosta nelle sue linee essenziali dalle conclusioni alle quali è pervenuta questa Sezione in merito all'interpretazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 748/1972.

La Sezione condivide pienamente le affermazioni contenute nel parere di cui trattasi, secondo cui:

- a) l'art. 50 del D.P.R. n. 748, in attuazione dell'art. 16-bis della legge di delega non ha collegato il divieto alla semplice qualità di dirigente, « giacché in tal caso non sarebbe stata necessaria la previsione della connessione con la carica o della rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza »:
- b) la connessione con la carica si realizza tutte le volte che l'attività del funzionario sia riconducibile alla esplicazione di funzioni e di poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e con l'ufficio ricoperti, di guisa che il suo esercizio, cui il soggetto non possa sottrarsi, rientri tra i suoi normali doveri di ufficio.

Se la norma delegata (art. 50 del D.P.R. n. 748/1972) avesse limitato l'applicazione del divieto al solo presupposto della connessione con la carica sarebbe stato esatto affermare che il funzionario dirigente ha diritto a percepire il compenso, quando manca il rapporto di connessione inteso come sopra.

Ma l'art. 50 citato pone il divieto di corrispondere compensi, non solo dovuti in connessione con la carica, ma anche « per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza ».

Di conseguenza, nei casi in cui le disposizioni, che prevedono l'attività esterna del dirigente, contengono il riferimento ad una generica posizione di impiego dei soggetti astrattamente legittimati ad assolvere l'incarico, in relazione alla loro particolare esperienza tecnico-professionale, non si configura il rapporto di connessione con la carica, perché l'attività esterna non trova il suo presupposto nella carica e non rien-

tra quindi fra i normali doveri di ufficio, ma può ben concretizzarsi l'ipotesi di prestazioni rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza; e in tal caso opera il divieto di percepire compensi dovuti a qualsiasi titolo.

3. — Nel parere del Consiglio di Stato, allegato alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si afferma che, affinché operi automaticamente il divieto di percepire compensi per l'attività esterna « è necessario che una norma di legge preveda la rappresentanza dell'Amministrazione statale, e che questa attività di rappresentanza venga esplicata presso enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato ».

In disparte ogni altra considerazione (come, ad esempio, che le strutture decentralizzate sottoposte alla vigilanza dello Stato non sempre assumono la figura di enti pubblici), va osservato che le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti e società sottoposte alla vigilanza dello Stato non sempre sono contenute in testi di legge. Inoltre, non è necessario che la norma specifichi che il dirigente è nominato membro dell'organo collegiale « come rappresentante » dell'Amministrazione di appartenenza, poiché a volte le norme prevedono che il dirigente è « designato » dal Ministro competente a far parte dell'organo collegiale, senza che con tale termine si sia voluto indicare una diversa posizione giuridica.

Va osservato, poi, che allorché la nomina di componenti degli organi collegiali di amministrazione e di controllo è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica o in genere da autorità diversa da quella preposta al controllo, il funzionario « rappresentante » è altresì « designato » all'organo competente ad emanare il provvedimento di composizione dell'organo collegiale.

Pertanto, sia che la norma usi il termine « rappresentante » che quello di « designato » o la locuzione « su designazione », la posizione giuridica del funzionario non muta, poiché in entrambi i casi egli svolge la sua prestazione di membro dell'organo collegiale, come rappresentante dell'Amministrazione di appartenenza e portatore degli interessi pubblici affidati a tale Amministrazione, per consentire a questa di esercitare il complesso dei poteri di controllo ad essa attribuiti dall'ordinamento giuridico nei confronti dell'ente pubblico controllato.

4. — Il Consiglio di Stato nel suo parere afferma che i funzionari chiamati a far parte di collegi di sindaci o di revisione svolgono « una attività tecnico-professionale con piena autonomia e responsabilità personale ».

La Sezione non può che confermare quanto chiarito nella precedente determinazione, e cioè che non costituisce « valido argomento per escludere dall'ampio concetto di rappresentanza sopradelineata i funzionari che facciano parte di collegi sindacali o di revisione, il fatto che i medesimi svolgano, nell'ambito di detti organi, una attività principalmente diretta all'accertamento della legalità degli atti nei quali si esplica la gestione dell'ente, dovendosi al riguardo osservare (anche a voler prescindere dalle chiare indicazioni emergenti dai richiamati dati normativi nei quali il termine « rappresentante » è riferito promiscuamente sia ai funzionari componenti degli organi collegiali di amministrazione, sia a quelli componenti gli organi collegiali di revisione) che le specifiche funzioni demandate agli anzidetti organi di controllo interno soddisfano un generale interesse dell'Amministrazione statale, e cioè quello appunto che sia assicurato il regolare andamento della gestione amministrativa e contabile degli enti sottoposti a vigilanza; il che spiega la diffusa presenza in seno a tali organi di rappresentanti del Ministero del Tesoro». Potrebbe aggiungersi, altresì, che il collegio dei sindaci realizza il collegamento per quanto riguarda la funzione di controllo tra l'ente e l'Amministrazione dello Stato. e consente al Ministro competente di avere le informazioni necessarie sulla regolarità della gestione e sui risultati ottenuti, per adottare i provvedimenti relativi all'appro-

vazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, e per esplicare i poteri di controllo.

Ciò spiega la previsione normativa che prescrive di regola la scelta dei sindaci o dei revisori degli enti controllati nell'ambito dei funzionari dirigenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato titolare del potere di controllo, e non anche nell'ambito di altre Amministrazioni dello Stato non direttamente interessate al perseguimento dei fini dell'ente, e neanche — a maggior ragione — nell'ambito dei liberi professionisti.

- 5. Da quanto sopraddetto, appare pacifico che ai sottoindicati membri del consiglio di amministrazione dell'INA (art. 9 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) non spetta alcun compenso (compreso il gettone di presenza) ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 748/1972:
- ai due funzionari di grado non inferiore a ispettore generale, designati l'uno dal Ministero dell'industria e del commercio e l'altro dal Ministero del Tesoro;
- al rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, se scelto tra i funzionari dirigenti del predetto Ministero. Altresì, al capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria e del commercio, avente facoltà di partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione dell'INA, senza diritto a voto, non spetta alcun compenso, trattandosi di attività che con evidenza appare connessa con la carica.

Non spetta, inoltre, alcun compenso sia ai sindaci effettivi e supplenti dell'INA scelti fra i dirigenti del Ministero del Tesoro e di quello dell'Industria e commercio, sia ai funzionari dirigenti dello Stato chiamati a comporre gli altri organi collegiali operanti nell'INA.

6. — Non va sottaciuta, con l'occasione, la considerazione che pur derivando dallo stesso unico criterio direttivo (art. 16-bis della legge di delega), che limitava l'ipotesi

del divieto di percepire i compensi alla sola attività connessa con la carica, sia per i funzionari dirigenti che per i magistrati e categorie equiparate, le norme delegate (art. 50 del D.P.R. n. 748/1972 e art. 2 del D.P.R. n. 1080/1970) hanno disciplinato la materia in maniera difforme, sì da pervenire non a un regime normativo tendenzialmente unico, ma del tutto diverso.

Difatti, mentre l'art. 50 citato, prevedendo per i dirigenti il divieto di percepire compensi per l'attività connessa con la carica o comunque resa in rappresentanza dall'Amministrazione di appartenenza, ha ampie e concrete possibilità di applicazione, la previsione normativa contenuta nell'art. 2 del D.P.R. n. 1080/1970, prescrivendo che per i magistrati e categorie equiparate il divieto opera quando l'attività è connessa con la carica o è esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o dell'istituto di appartenenza, ha possibilità di applicazione solo in qualche rara ipotesi, come ad es. per i magistrati della Corte dei conti incaricati della funzione di controllo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Per le difficoltà insorte nell'applicazione delle norme sulla onnicomprensività dello stipendio; per l'applicazione discordante che di esse è stata fatta anche in conseguenza delle divergenti interpretazioni date nel tempo dagli organi giurisdizionali, consultivi e di controllo; per le conseguenze che il principio della onnicomprensività così come disciplinato ha provocato sul funzionamento degli organi collegiali degli enti; per la consapevolezza, altresì, che la situazione di incertezza giuridica non è dovuta a difficoltà di interpretazione delle norme delegate, bensì al fatto che l'attività esterna dei funzionari dirigenti e dei magistrati è vasta e difforme, e non può essere disciplinata con riferimenti a concetti imprecisi e a figure organizzative non ben chiare e ben definite; per tali ragioni, la Sezione nella determinazione n. 1219 aveva segnalato l'esigenza di interventi nelle sedi competenti per ridisciplinare la materia sulla base di principi di agevole applicazione.

Nel rinnovare tale segnalazione, la Corte prospetta l'opportunità che, in sede di

revisione della normativa vigente, il concetto di onnicomprensività dello stipendio sia riferito alla attività connessa con la carica, cioè soltanto in rapporto diretto con l'ufficio di cui il dirigente (o il magistrato) è titolare o al quale appartiene; che tutte le altre attività, ed in particolare la partecipazione agli organi collegiali degli enti e società sottoposti a vigilanza dello Stato, svolte dal funzionario statale (o dal magistrato) siano compensate, in conformità al principio stabilito dall'art. 36 della Costituzione in misura tale però che, nel suo ammontare complessivo, non superi un limite legislativamente prefissato e percentualmente riferito allo stipendio in godimento.

Soltanto con tale soluzione si evitano la disparità di trattamento e gli abusi nel conferimento degli incarichi, oltre che le incertezze nell'applicazione delle norme sul divieto di percepire compensi.

P. Q. M.

afferma, in conformità della determinazione n. 1219 del 14 gennaio 1975, che ai funzionari dirigenti chiamati a comporre quali rappresentanti o su designazione delle Amministrazioni di appartenenza, il consiglio

di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e gli altri organi collegiali operanti presso tale ente, si applica il divieto posto dall'articolo 50 del D.P.R. n. 748 del 1972.

Segnala, secondo quanto già auspicato nella precedente determinazione n. 1219 del 14 gennaio 1975, che le difficoltà insorte nell'applicazione delle citate leggi formino oggetto di esame nelle sedi competenti ai fini della adozione di iniziative volte a rendere più chiaro il contenuto delle formule normative: e ciò anche in relazione alla esigenza di tutelare « l'interesse dello Stato ad un efficiente funzionamento degli organi degli enti pubblici ».

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata oltre che all'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per il Tesoro e al Ministro per l'industria e per il commercio e all'Istituto nazionale delle assicurazioni, anche agli On.li Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio CAMPBELL

IL RELATORE

F.to TERRANOVA